UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate febbraio 2019

Indice

SEZIONE UNITE 3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 21

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA 60

SEZIONE TERZA E VI TERZA 104

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO 149

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 184

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 242

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 6040 *del* 28/02/2019 (Rv. 652979 - 01)
Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(STOPPANI ISABELLA MARIA)*
Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Lavoro contrattualizzato - Conferimento di incarico dirigenziale - Impugnazione degli atti della procedura di selezione - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Contestuale impugnazione dell'atto di macro-organizzazione presupposto - Principio della concentrazione delle tutele - Applicabilità - Esclusione - Giurisdizione dell'A.G.A. sulla sola controversia relativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione sull'impugnazione di una procedura d'interpello per il conferimento nazionale di incarichi dirigenziali che, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi, abbia natura sostanzialmente non concorsuale; il principio di concentrazione delle tutele non consente, tuttavia, di sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione, presupposto della procedura selettiva, con cui, contestando una scelta organizzativa conseguente all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione, si lamenti la lesione di una posizione di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del g.a. in ordine all'impugnazione del d.m. istitutivo del Parco archeologico del Colosseo, e quella del g.o. sulla parte di domanda relativa agli atti della procedura selettiva di nomina del direttore del Parco suddetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63, Decreto Legge 31/05/2014 num. 83 art. 14 com. 2, Legge 29/07/2014 num. 106 art. 1, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPCM 29/08/2014 art. 30 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33212 del 2018 Rv. 652081 - 01, N. 1413 del 2019 Rv. 652244 - 02

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 6039 *del* 28/02/2019 (Rv. 652978 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**

M. *(MORONI ALESSANDRA) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/06/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento emesso "ante causam" ex art. 700 c.p.c. - Reclamo - Ordinanza di rigetto da parte del tribunale - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento.

Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito. peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ricorrente lo richieda, neppure

come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c, essendo anch'esso inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3, Legge 14/05/2005 num. 80

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27187 del 2007 Rv. 600346 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 5642 *del* 26/02/2019 (Rv. 652977 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*

C. *(RANABOLDO CARLO) contro* C. *(GREPPI GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 06/09/2017

001083 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - SENTENZA - IMPUGNAZIONI Appello al Tribunale superiore delle acque pubbliche - Termine breve - Decorrenza - Dal rilascio via PEC di copia integrale della sentenza a seguito di avviso ex art. 183, comma 3, r.d. n. 1775 del 1933 - Sussistenza - Art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

Il termine breve previsto dall'art. 189, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933 per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell'avviso previsto dal comma 3 dell'art. 183 r.d. cit., atteso che la soppressione dell'obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nel "nuovo" art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 del regio decreto citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 10525 del 2016 Rv. 639848 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10453 del 2015 Rv. 635453 - 01, N. 8048 del 2018 Rv. 647911 - 01, N. 29393 del 2018 Rv. 651344 - 01

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 5644 *del* 26/02/2019 (Rv. 652863 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *Relatore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

R. *(SANTO RITA) contro* C.

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Terreni del demanio civico - "Sdemanializzazione" dei suoli disposta ex art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986 - Successiva declaratoria di incostituzionalità della norma - Procedimento di accertamento della "qualitas soli" - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della "qualitas soli", promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti alleghino - a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo - l'avvenuta "sdemanializzazione" dei suoli, sulla base di una disposizione recata da una legge regionale (nella specie, l'art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986) per la quale sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella specie, con la sentenza della Corte cost. n. 113 del 2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporla) per l'esistenza di un vizio originario di quella stessa disposizione, l'inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l. n. 1766 del 1927.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6001 del 1995 Rv. 492539 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9829 del 2014 Rv. 630647 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 5641 *del* 26/02/2019 (Rv. 653123 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Diff.)*

L. *(SCAFARELLI FEDERICA) contro* P. *(COSTA MICHELE)*

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 28/12/2016

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 - Provvedimenti di tipo generale incidenti in via diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche - Inclusione - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Giurisdizione - Sussistenza - Fattispecie.

La disciplina avente incidenza "diretta e immediata" sulla regimazione delle acque appartiene sempre alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, indipendentemente dal provvedimento nel quale è contenuta, che quindi può avere anche carattere generale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del TSAP con riferimento al divieto generalizzato di derivazione idroelettrica dai corsi d'acqua contenuto nelle norme di attuazione del piano paesaggistico comunale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 378 del 1999 Rv. 528123 - 01, N. 11126 del 2002 Rv. 556334 - 01, N. 403 del 1999 Rv. 528596 - 01

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 5454 *del* 25/02/2019 (Rv. 652976 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**

P. *(MARIANI MARCO) contro* M.

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato - Presso l'Avvocatura distrettuale e presso l'Avvocatura generale - Possibilità alternativa - Configurabilità - Fondamento.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12252 del 2009 Rv. 608422 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 5200 *del* 21/02/2019 (Rv. 652862 - 01)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MARCELLO MATERA.** *(Conf.)*

C. *(CAMPANA SAVERIO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 16/06/2018

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Appropriazione dell'importo di un assegno emesso in favore del proprio cliente dalla parte soccombente in giudizio - Omessa informazione dell'esito del giudizio e mancata restituzione delle somme di pertinenza del cliente - Violazione deontologica continuata - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13379 del 2016 Rv. 640324 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 5194 *del* 21/02/2019 (Rv. 652860 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.** *P.M.* **GIOVANNI GIACALONE .** *(Diff.)*

C. *(CONTE ILARIA) contro* R. *(PRIVITERA ROSA MARIA)*

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 09/02/2016

024077 ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Atto endoprocedimentale - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

In tema di procedimento amministrativo, l'atto endoprocedimentale che non possa essere considerato come un diniego esplicito, né come un provvedimento dotato di autonoma capacità

lesiva, è impugnabile solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento amministrativo e non autonomamente, ad eccezione dei casi in cui assuma carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero comporti un arresto procedimentale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'atto interlocutorio con il quale la Regione, esaminando una richiesta di autorizzazione alla derivazione di acque ad uso idroelettrico, aveva invitato l'istante a produrre ulteriore documentazione, essendo tale provvedimento inidoneo a determinare la stasi del procedimento, e ciò anche nel caso di inottemperanza della parte all'invito di integrazione documentale, atteso che l'esercizio del potere di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990, non elide il dovere della P.A. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge citata).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7702 del 2016 Rv. 639284 - 01, N. 17655 del 2013 Rv. 627550 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 5195 *del* 21/02/2019 (Rv. 652861 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.**
M. *(DE STEFANIS MARCO) contro* M. *(PIGNATELLI ANGELO)*
Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Clausola contrattuale determinativa del foro competente - Rilevanza ai fini della giurisdizione del giudice appartenente ad un determinato Stato – Sussistenza – Azione proposta davanti ad un foro diverso – Rimedio esperibile - Regolamento di giurisdizione – Esclusione – Regole sulla competenza – Applicabilità.

Nell'ipotesi di clausola contrattuale che, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice di un singolo Stato, indichi anche lo specifico foro di quello Stato presso il quale deve svolgersi la causa, il rimedio esperibile per contestare l'azione proposta davanti ad un foro diverso, appartenente tuttavia allo stesso ordinamento nazionale, non è il regolamento di giurisdizione, poiché la prospettazione integra una questione di competenza territoriale che deve essere fatta valere nei termini e nei modi della legge processuale del giudice che ha la giurisdizione, senza che, in assenza di una sentenza sulla competenza, il ricorso per regolamento di giurisdizione sia suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2007 Rv. 596815 - 01, N. 12105 del 2009 Rv. 608526 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 4884 *del* 19/02/2019 (Rv. 652856 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
K. *(MONTINARI MICAEL) contro* M. *(CAPARRINI CARLO)*
Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Valutazione dell'insussistenza di un intento abusivo - Necessità - Contenuto - Indagine sulla non estraneità dei convenuti alla pretesa - Fattispecie.

L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. n. 804 del 1971), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l'attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest'ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26937 del 2013 Rv. 628677 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 01, N. 2360 del 2015 Rv. 634456 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 4888 *del* 19/02/2019 (Rv. 652859 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *Relatore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**
D. *(BOSCOLO MASSIMO) contro* Z.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività del "provider" nell'infrastruttura di rete e nell'attività di WISP - Controversia tra privati per interferenze a causa della costruzione di un nuovo impianto - Giurisdizione del giudice ordinario.

126013 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO In genere.

La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all'interferenza nell'esercizio dell'attività commerciale di "provider" di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché nell'attività di WISP ("wifi internet"), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, reso operativo a breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura), e tale da essere idoneo ad interferire nelle trasmissioni dalla stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l'illegittimità del provvedimento rilasciato all'altro imprenditore (per la costruzione dell'impianto ovvero per il suo esercizio come emittente autorizzata), ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall'interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attività

d'impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell'impianto a trasmettere via etere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20610 del 2017 Rv. 645237 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22647 del 2007 Rv. 599967 - 01, N. 17243 del 2012 Rv. 623523 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 4880 *del* 19/02/2019 (Rv. 652853 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
D. *(FIORILLO VINCENZO) contro* C. *(MEROLA BRUNELLA)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Giudizio di ottemperanza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

095055 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE In genere.

E' ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione avverso le decisioni del G.A. rese nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di procedimento a natura non esclusivamente esecutiva, giacché il giudice amministrativo gode di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, per se entro determinati limiti, il "dictum" del giudice di cognizione, né assume rilievo il consolidamento della giurisdizione del giudizio presupposto, che ha avuto un oggetto diverso. (Fattispecie relativa a regolamento preventivo proposto nel giudizio avverso un provvedimento del commissario "ad acta" emesso nell'ambito del giudizio di ottemperanza, del quale si contestavano i criteri di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10320 del 2016 Rv. 639704 - 01, N. 24673 del 2009 Rv. 610684 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 4887 *del* 19/02/2019 (Rv. 652858 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **LUIGI SALVATO.** *(Conf.)*

D. *(VALENTINO GIUSEPPE) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/08/2018

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Ritardata scarcerazione - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Imputato agli arresti domiciliari - Rilevanza ai fini dell'applicazione dell'esimente della "scarsa rilevanza del fatto" - Esclusione - Fondamento.

In relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della custodia cautelare, non rileva, ai fini dell'applicazione dell'esimente della "scarsa rilevanza del fatto", che l'imputato si trovasse agli arresti domiciliari, atteso che tale misura costituisce, comunque, una privazione della

libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p.; parimenti, sono del tutto ininfluenti sia la mancata richiesta di una riparazione per l'ingiusta detenzione da parte dell'imputato, sia la circostanza, di mero fatto, che l'episodio non abbia avuto alcuna risonanza pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8896 del 2017 Rv. 643776 - 02

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 4885 *del* 19/02/2019 (Rv. 652857 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
S. *(LUISO FRANCESCO PAOLO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/02/2017

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Criterio di collegamento ex art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Foro delle azioni reali - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - a mente del quale, in materia di diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l'immobile - trova applicazione solo con riguardo alle azioni che tendono a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l'esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo, atteso che detta competenza esclusiva trova fondamento nell'esigenza, propria di tali controversie, di accertamenti e perizie da effettuarsi sul posto, cosicché la relativa previsione non deve essere interpretata in senso più ampio di quello dettato da tale sua finalità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività del predetto criterio di collegamento in relazione ad una controversia tra due coniugi cittadini stranieri, relativa ad un immobile situato sul territorio italiano, nella quale l'accertamento invocato da uno di essi della proprietà comune sull'immobile acquistato dall'altro, dipendeva dalla risoluzione della pregiudiziale questione circa gli effetti prodotti, sui rispettivi acquisti, dal regime patrimoniale in cui essi si trovavano, disciplinato dall'ordinamento svizzero).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 22, Tratt. Internaz. 27/09/1968

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27495 del 2013 Rv. 628814 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 4882 *del* 19/02/2019 (Rv. 652855 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MARCELLO MATERA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/08/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo - Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Presupposti - Gravità dei fatti ascritti in sede penale - Valutazione – Necessità – Pericolo di reiterazione della condotta illecita – Irrilevanza – Fattispecie.

La sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 per il caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, mentre nessun rilievo assume la valutazione del pericolo di reiterazione delle contestate condotte illecite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice disciplinare che, pur avendo riconosciuto la gravità dei fatti addebitati ad un G.I.P. cui era stato contestato il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, aveva rigettato la richiesta di sospensione cautelare facoltativa dell'incolpato in ragione della ritenuta assenza del rischio di reiterazione delle condotte contestate, per essere stato il magistrato trasferito ad altro tribunale ed allontanato, quindi, dal contesto ambientale nel quale quelle condotte erano maturate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13337 del 2010 Rv. 613755 - 01

Sez. U, ***Sentenza*** *n.* 4881 *del* 19/02/2019 (Rv. 652854 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *P.M.* **MARCELLO MATERA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/08/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare - Principio di specialità – Applicabilità - Concorso apparente di norme - Applicabilità – Limiti – Fattispecie.

Il principio di specialità ex art. 15 c.p. - il quale vale anche nelle ipotesi di illecito disciplinare del magistrato, ove sussista un concorso apparente di norme coesistenti astrattamente applicabili al medesimo fatto disciplinarmente rilevante - non può ritenersi operante se le fattispecie di illecito concorrenti, ancorché astrattamente poste in rapporto di specialità tra di loro, siano in concreto riferibili a fatti diversi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso apparente di norme in una ipotesi in cui l'incolpato aveva contattato il magistrato relatore di un processo penale e, successivamente, aveva comunicato all'imputato l'esito favorevole del colloquio, attesa la radicale ed ontologica diversità delle due condotte contestate, ricondotte, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - relativo all'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato - e alla lettera d) della medesima disposizione, che sanziona i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. E, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5943 del 2013 Rv. 625494 - 01, N. 9691 del 2013 Rv. 625976 - 01

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 4883 *del* 19/02/2019 (Rv. 653017 - 01)

Presidente: **AURELIO CAPPABIANCA.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **FEDERICO SORRENTINO.** *(Conf.)*

B. *(SEMERIA ALBERTO) contro* C. *(LAUDADIO FELICE)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti per gli stessi fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Corte cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 32929 del 2018 Rv. 652072 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2614 del 1990 Rv. 466302 - 01, N. 26659 del 2014 Rv. 634036 - 01

Annotata *Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 4135 *del* 12/02/2019 (Rv. 652852 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

C. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* S. *(LEDDA ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/04/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità ampliativo di facoltà e poteri processuali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento.

Il "prospective overruling" è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso

autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22345 del 2018 Rv. 650232 - 01, N. 5962 del 2013 Rv. 625840 - 01, N. 12704 del 2012 Rv. 623370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01

Annotata *Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 4135 *del* 12/02/2019 (Rv. 652852 - 03)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

C. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* S. *(LEDDA ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/04/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Errore di diritto nell'interpretazione della legge processuale - Rimessione in termini per causa non imputabile - Esclusione.

La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. (Principio affermato in relazione ad un ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente, come nella specie, a data anteriore all'entrata in vigore della norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all'impugnazione del lodo medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 19, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01, N. 17729 del 2018 Rv. 649726 - 01, N. 20992 del 2015 Rv. 637732 - 01

Annotata *Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 4135 *del* 12/02/2019 (Rv. 652852 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

C. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* S. *(LEDDA ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/04/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Applicabilità - Consolidata giurisprudenza di legittimità - Necessità - Indirizzi della giurisprudenza di merito - Invocabilità – Esclusione - Ragioni.

L'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri

di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 3963 *del* 11/02/2019 (Rv. 652851 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
G. *(CHIMERA GIOVANNI) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/03/2016

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buoni postali fruttiferi - Disciplina contenuta nell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, abrogato dall'art. 7 d.lgs. n. 284 del 1999 - Applicabilità ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice - Sussistenza - Fondamento.

In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore.

Riferimenti normativi: DPR del 1973 num. 156 art. 173, Decreto Legisl. del 1999 num. 284 art. 7 com. 3, DM Tesoro 19/12/2000 art. 9, Decreto Legge 30/09/1974 num. 460 art. 1, Legge 25/11/1974 num. 588

Massime precedenti Vedi: N. 19002 del 2017 Rv. 645079 - 02

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 3885 *del* 08/02/2019 (Rv. 652753 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(TEDESCHINI FEDERICO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immobile acquisito al patrimonio comunale ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 - Concessione in comodato - Domanda di restituzione proposta dal Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia instaurata da un Comune nei confronti del comodatario per ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato dopo essere stato acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tra quelle attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2010, né tra quelle oggetto di giurisdizione esclusiva in materia urbanistica di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), del medesimo decreto legislativo, atteso che l'accordo negoziale intervenuto tra le parti trova

fondamento nell'attività "iure privatorum" posta in essere dall'ente in forza della sua posizione di proprietario, senza alcun collegamento con l'interesse pubblico a suo tempo tutelato mediante l'esercizio del potere autoritativo di acquisizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2010 num. 104 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. del 2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 com. 3

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 3886 *del* 08/02/2019 (Rv. 652850 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**
C. *(TRIMARCO ERNESTO) contro* L. *(FRANCINI STANISLAO)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Art. 360-bis c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

L'art. 360-bis c.p.c. è inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all'ambito dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall'altro, l'art. 360-bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l'individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 364

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11826 del 2013 Rv. 626213 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 3887 *del* 08/02/2019 (Rv. 652496 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**
contro
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immobili acquisiti al patrimonio comunale per effetto di scioglimento di ente comunale di assistenza (E.C.A.) - Delibera dispositiva delle vendita in favore degli affittuari dell'ente disciolto - Pretesa del privato del diritto all'acquisto - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di giurisdizione, con riferimento all'adozione da parte di un comune di una delibera che abbia disposto la vendita, in favore degli affittuari, degli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dello scioglimento di un ente comunale di assistenza (E.C.A.), la domanda del privato di accertamento giudiziale dell'obbligo dell'ente di stipulare la vendita in suo favore assumendo di essere stato a suo tempo affittuario di uno di tali immobili, ha ad oggetto una pretesa situazione di diritto soggettivo nascente dall'invocata deliberazione, non implicante esercizio di discrezionalità amministrativa, sicchè rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimessa la verifica dell'effettiva esistenza di tale diritto.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1971 num. 1034 art. 23 bis lett. E, Legge 02/07/2010 num. 205 art. 4, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104, Cod. Proc. Civ. art. 386

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6019 del 2016 Rv. 638987 - 01

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 3888 *del* 08/02/2019 (Rv. 652497 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
P. *(GANINO BRUNO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato sospeso dalle funzioni - Illeciti disciplinari ex artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 109/2006 - Configurabilità – Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato ai fini della sussistenza degli illeciti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 109 del 2006 rileva l'appartenenza all'Ordine giudiziario, che non viene meno a seguito del mancato esercizio delle funzioni per intervenuta sospensione dalle medesime.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27292 del 2009 Rv. 610803 - 01

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 3517 *del* 06/02/2019 (Rv. 652752 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
S. *(GALLENCA GIUSEPPE) contro* C. *(DURANTI ANDREA)*
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 17/02/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Natura discrezionale - Contenuto - Valutazione di ragionevoli alternative - Necessità - Conseguenze - Obbligo di partecipazione del privato al procedimento - Sussistenza.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ha natura di procedimento espropriativo semplificato di carattere eccezionale, volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione, bensì quello, autonomo, di soddisfare attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione delle opere già realizzate "sine titulo"; ne consegue che l'adozione di tale provvedimento presuppone una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo, non limitata genericamente alla eccessiva difficoltà od onerosità delle possibili soluzioni ma volta ad accertare l'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione - prima fra tutte la restituzione del bene - in relazione alle quali il proprietario deve essere posto in grado di svolgere il proprio ruolo partecipativo secondo le regole generali sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis, Decreto Legge 06/06/2011 num. 98 art. 34 com. 1, Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15343 del 2018 Rv. 649624 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 3518 *del* 06/02/2019 (Rv. 652849 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
L. *(PONTI LUCA) contro* C.
Regola giurisdizione

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Delibera comunale di revoca dell'adesione alla società deputata alla gestione del servizio idrico integrato - Atto avente incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo - Sussistenza - Impugnazione - Attribuzione alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Sussistenza.

È devoluta alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, l'impugnativa proposta da una società costituita tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato avverso la delibera con la quale uno dei Comuni abbia revocato la propria adesione alla società, trattandosi di atto che incide sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dall'art. 8 della l. n. 36 del 1994, da cui derivano provvedimenti di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato aventi incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 8, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 9, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12165 del 2008 Rv. 603336 - 01, N. 23070 del 2006 Rv. 594600 - 01

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 3331 *del* 05/02/2019 (Rv. 652848 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
S. *(GRASSI STEFANO) contro* C.
Rigetta e dichiara giurisdizione, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 09/08/2016

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Decisione declinatoria di giurisdizione - Impugnazione immediata ex art. 111, comma 8, Cost. - Successiva riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione - Rinuncia implicita all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

E' ammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. proposto immediatamente alle Sezioni Unite avverso la decisione declinatoria della giurisdizione, ancorché successivamente il medesimo ricorrente provveda anche alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione dalla decisione impugnata, atteso che tale contegno processuale, valutato alla luce delle scansioni temporali che l'hanno caratterizzato, non risulta compatibile con una volontà tesa ad abbandonare il ricorso – prioritariamente proposto – con il quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di esaminare la questione di giurisdizione, dovendo l'atto successivo intendersi come rivolto non già a prestare acquiescenza alla statuizione in punto di giurisdizione, precedentemente impugnata innanzi all'organo istituzionalmente deputato a risolvere tale questione, ma unicamente a dare esecuzione alla stessa.(Principio affermato con riferimento ad un d.P.R. che, decidendo un ricorso straordinario al Capo dello Stato, aveva ritenuto la cognizione esclusiva e funzionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, cui era seguita l'immediata impugnazione innanzi alle S.U sulla statuizione relativa alla giurisdizione e la successiva riassunzione del giudizio innanzi al TSAP, con contestuale richiesta di sospensione del giudizio ovvero di sollevare conflitto negativo di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 8, Decreto Legisl.

02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 11, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23539 del 2015 Rv. 637294 - 01

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 3162 *del* 01/02/2019 (Rv. 652494 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.**
S. *(MORMINO ENRICO MARIA) contro* E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/09/2011

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributi destinati ad alimentare il fondo antincendi di cui all'art. 1, comma 1328, l. n. 296 del 2006 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 167 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 478, della l. n. 208 del 2015 - il quale, con norma di interpretazione autentica, mediante interpolazione dell'art. 39 bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella l. n. 222 del 2007, aveva qualificato come "corrispettivi" le somme dovute dalle società di gestione aeroportuale in relazione ai servizi antincendio - ai contributi da queste versati in adempimento dell'obbligo di alimentare, in proporzione al traffico generato, il fondo antincendi istituito dall'art. 1, comma 1328, della l. n. 296 del 2006, va riconosciuta natura tributaria, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: Legge del 2015 num. 208 art. 1 com. 478, Decreto Legge del 2007 num. 159 art. 39 bis com. 1, Legge del 2006 num. 296 art. 1 com. 1328

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 3166 *del* 01/02/2019 (Rv. 652495 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**
E. *(LUBRANO BENEDETTA) contro* G.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione.

La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Legge del 1990 num. 241 art. 21 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18241 del 2018 Rv. 649626 - 01

Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 3160 *del* 01/02/2019 (Rv. 652493 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO.**
B. *(ALLENA GIOVANNI PAOLO) contro* C.
Regola giurisdizione

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE Appalto di opere pubbliche - Revisione prezzi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del "quantum debeatur", incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'"an" ed al "quantum", avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell'appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Costituzione art. 103 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 8, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 9 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14559 del 2015 Rv. 635779 - 01, N. 7176 del 2014 Rv. 630347 - 01, N. 19567 del 2011 Rv. 619021 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6061 *del* 28/02/2019 (Rv. 653100 - 02)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
M. *(DELLA MORA GIANDOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 16/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Diniego - Ricorso per cassazione - Motivi - Mera deduzione dell'omessa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale - Inammissibilità - Riferimento al deficit probatorio conseguente - Necessità.

In tema di protezione internazionale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca l'omessa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale e la conseguente assunzione della decisione da parte del tribunale senza l'esame di tali atti, ove non siano state specificamente dedotte le conseguenze in termini di deficit probatorio che da tali omissioni siano derivate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 8

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6061 *del* 28/02/2019 (Rv. 653100 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
M. *(DELLA MORA GIANDOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 16/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Diniego di riconoscimento - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte all'udienza - Rinvio - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al d.l. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Conformi: N. 23915 del 2011 Rv. 620589 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 6071 *del* 28/02/2019 (Rv. 653102 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
D. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/05/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di espulsione - Impugnazione - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - Procedimento giudiziario introdotto anteriormente al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Rigetto del ricorso -

Cessazione immediata della sospensione - Esclusione - Cessazione della sospensione con il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato - Sussistenza.

In tema di opposizione all'espulsione, nel caso in cui sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017, e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina -in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 21 del d.l. cit.- la caducazione istantanea della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. citato, ma è applicabile, "ratione temporis", l'art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 142 del 2015, che, non prevedendo un limite alla durata dell'effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi "ex lege" in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Ne consegue che, in tale caso, dovendosi considerare nullo il provvedimento di espulsione impugnato, il rigetto dell'opposizione da parte del giudice di pace deve ritenersi illegittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 286 art. 13 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 18737 del 2017 Rv. 645680 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6068 *del* 28/02/2019 (Rv. 652816 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
L. *(GAZIDEDE ULJANA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, GIUDICE DI PACE TARANTO, 22/03/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Procedimento di impugnazione del decreto di espulsione dello straniero - Rigetto di istanza di ammissione a gratuito patrocinio - Impugnazione - Procedimento di cui all'art. 170 del citato decreto - Applicabilità - Individuazione del giudice competente - Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace competente per l'impugnazione del provvedimento di espulsione.

Nel giudizio d'impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero è tenuto a fare ricorso al capo dell'ufficio giudiziario competente, nel caso di specie, il Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, nel termine di giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170

Massime precedenti Conformi: N. 13833 del 2008 Rv. 603410 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5970 *del* 28/02/2019 (Rv. 653099 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(BUONANNO ROBERTO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/09/2013

045127 COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI Potere di emanazione - Qualità - Ufficiale di Governo - Danni conseguenti - Risarcimento da fatto

illecito e da fatto lecito - Legittimazione passiva - Amministrazione centrale - Sussistenza - Fattispecie.

Il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano coinvolti interessi locali, poiché il Sindaco agisce quale ufficiale del Governo. Ne consegue che, sia per le azioni risarcitorie, sia per le azioni di pagamento diverse, fondate su responsabilità per atto lecito, sussiste la legittimazione passiva dell'amministrazione statale competente ancorché ai Comuni siano state assegnate le somme necessarie per pagare le relative indennità. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva condannato il Comune, piuttosto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a corrispondere al proprietario di un immobile sito nel Comune di Pozzuoli, danneggiato dal bradisismo del 1983 e demolito con ordinanza comunale contingibile ed urgente, "l'indennità di subito detrimento" prevista dall'art. 6 bis del d.l. n. 180 del 1998, conv. con modifiche in l. n. 267 del 1998).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 7, Decreto Legge 29/12/1995 num. 560 art. 15 sexies, Legge 26/02/1996 num. 74, Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 6 bis, Legge 03/08/1998 num. 267

Massime precedenti Vedi: N. 26337 del 2016 Rv. 642848 - 01, N. 17715 del 2014 Rv. 632526 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5968 *del* 28/02/2019 (Rv. 653098 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(GRIMANI PIER VETTOR) contro* C. *(DOMENICHELLI VITTORIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/03/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Occupazione c.d. appropriativa - Modifica della domanda introduttiva - Richiesta formulata in grado di appello di liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene al momento della domanda e non al momento della trasformazione del fondo - Novità della domanda - Esclusione.

In tema di azione per il risarcimento del danno da occupazione c.d. appropriativa, la modifica della domanda introduttiva mediante la richiesta formulata in grado di appello di liquidare il danno con riferimento al valore venale del bene al momento della domanda e non a quello di trasformazione del fondo, risolvendosi in una mera specificazione del criterio di commisurazione del danno, non è idonea ad introdurre una diversa "causa petendi" e non integra, quindi, una inammissibile domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 12846 del 2018 Rv. 648781 - 01, N. 12260 del 2016 Rv. 640055 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 735 del 2015 Rv. 634018 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6064 *del* 28/02/2019 (Rv. 653101 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
Z. *(DI PAOLO SAVINO) contro* M.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MELFI, 01/06/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento dello straniero - Condizioni e tempi - Potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Specificità dei motivi addotti nel provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Necessità - Fattispecie.

Il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d. lgs n. 286 del 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Massime precedenti Conformi: N. 18748 del 2015 Rv. 636864 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7158 del 2016 Rv. 639310 - 01, N. 12709 del 2016 Rv. 640098 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9596 del 2012 Rv. 622635 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5963 *del* 28/02/2019 (Rv. 653114 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
D. *(GALLI RAIMONDO) contro* T. *(RICHICHI AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/03/2015

031007 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - IN GENERE Azione di nullità del brevetto per invenzione industriale - Inventore che abbia ceduto i suoi diritti senza provvedere alla registrazione - Litisconsorzio necessario nei suoi confronti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di brevetto la figura dell'inventore, assume rilievo nelle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato, nell'esercizio delle sue facoltà, titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato, avendo successivamente ceduto tali diritti a terzi, ma non nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto a terzi il "diritto al brevetto". (Nell'ambito di procedimento volto all'accertamento della nullità della frazione italiana di un brevetto europeo per invenzione, la S.C., in applicazione del principio innanzi esposto, ha statuito che non è litisconsorte necessario nel giudizio l'inventore, che però non abbia proceduto alla registrazione del brevetto, avendo ceduto il suo diritto a terzi, che hanno poi provveduto alla registrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2584 com. 1, Cod. Civ. art. 2589, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122 com. 4, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131 art. 54 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13915 del 2014 Rv. 631350 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5973 *del* 28/02/2019 (Rv. 652815 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(BALOCCO DUILIO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 05/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Automatica necessità di audizione del richiedente - Insussistenza - Limiti.

Nel giudizio d'impugnazione, innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente "ratione temporis" (anteriore alle modifiche intervenute con il d.l. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017), all'obbligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 12 lett. F, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 31, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 46

Massime precedenti Conformi: N. 2817 del 2019 Rv. 652463 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5967 *del* 28/02/2019 (Rv. 653097 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(IMPERIO MICHELE) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/05/2014

080045 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - PAGAMENTO - IN GENERE Indennità di espropriazione - Credito acquisito alla massa ereditaria - Pagamento all'erede - Presentazione della denuncia di successione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'esigibilità dell'indennità di espropriazione di un immobile di proprietà del "de cuius", svincolata a favore di quest'ultimo, non è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'erede, dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, in quanto, in un'ottica costituzionalmente orientata, il ristoro della perdita del diritto di proprietà, cui il pagamento dell'indennità è diretto, non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria, la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 com. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 14, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 12, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Vedi: N. 5793 del 1987 Rv. 454186 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5657 *del* 26/02/2019 (Rv. 652819 - 01)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
B. *(COZZA MARIO SABINO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 13/03/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti - Mancata riassunzione - Giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008 - Operatività dell'estinzione d'ufficio - Esclusione - Non definitività del decreto ingiuntivo - Conseguente inopponibilità al fallimento.

Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112, Legge 06/08/2008 num. 133, Legge 18/06/2009 num. 69

Massime precedenti Vedi: N. 9933 del 2018 Rv. 648892 - 01, N. 3987 del 2016 Rv. 638836 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5589 *del* 26/02/2019 (Rv. 652818 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
F. *(RUBINO DE RITIS MASSIMO) contro* F. *(DI STEFANO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/06/2014

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 030416/2018 65180801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30416 del 2018 Rv. 651808 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5652 *del* 26/02/2019 (Rv. 653096 - 01)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.** *Relatore:* **CARLO DE CHIARA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
R. *(PIVA PAOLO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/04/2014

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Istanza di fallimento - Notificazione effettuata da Avvocato a mezzo PEC - Puntualizzazione della nozione di "pubblici elenchi" ai fini della notifica a mezzo PEC - Disposta mediante l'art. 16 ter del d.l. n. 197 del 2002 - Notifica effettuata in data precedente all'entrata in vigore - Ricezione dell'atto all'indirizzo comunicato dalla società al registro delle imprese - Validità ed efficacia - Fondamento.

Non è affetta da nullità la notificazione dell'istanza di fallimento, eseguita da un avvocato e recapitata presso l'indirizzo PEC della società destinataria comunicato al registro delle imprese, trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse, e pertanto dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di "pubblico elenco" di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del 1994, sebbene la notifica fosse stata effettuata prima che l'art. 16 ter del d.l. n. 179, conv. con modif. con legge n. 221 del 2013, provvedesse alla puntualizzazione della nozione di "pubblici elenchi".

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter

Massime precedenti Vedi: N. 31 del 2017 Rv. 643011 - 01, N. 16365 del 2018 Rv. 649668 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5653 *del* 26/02/2019 (Rv. 652813 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(MICHELINI VINCENZO) contro* F. *(AMBROSINI STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/06/2013

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità.

In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 5825 del 2018 Rv. 648570 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5655 *del* 26/02/2019 (Rv. 652814 - 01)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
F. *(POLI ROBERTO) contro* F. *(GIGLIO MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2013

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Espropriazione forzata su beni del debitore - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Trasformazione della procedura individuale in collettiva - Successiva estinzione della procedura - Inopponibilità degli atti traslativi successivi al pignoramento - Sussiste.

Nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di un immobile del fallito, ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra "ex lege" nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché rimane ferma l'inopponibilità degli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza di fallimento, anche se la medesima procedura sia stata successivamente dichiarata estinta dal giudice, ex art. 567, comma 3, c.p.c., per inerzia del curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 107, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25802 del 2015 Rv. 637873 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5663 *del* 26/02/2019 (Rv. 652820 - 01)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
D. *(REBESANI MARINA) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 04/07/2014

081064 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento.

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI In genere.

Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l'art. 2941, n. 6, c.c., non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poichè la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l'art. 182 l.fall., nel testo vigente "ratione temporis" (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 lett. 6, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169

Massime precedenti Conformi: N. 3270 del 2009 Rv. 606610 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5341 *del* 22/02/2019 (Rv. 652812 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
B. *(BENASSI GIUSEPPE) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 04/12/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Credito ipotecario - Mancanza del bene nell'attivo fallimentare - Insinuazione al passivo del privilegio ipotecario - Ammissibilità - Condizioni.

L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell'attivo, purchè, ai sensi dell'art. 93 l.fall. (nel testo introdotto dall'art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 4565 del 2003 Rv. 561512 - 01, N. 17329 del 2017 Rv. 644844 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16060 del 2001 Rv. 551263 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5346 *del* 22/02/2019 (Rv. 653095 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
F. *(VILLANACCI GERARDO) contro* R. *(SPEZIALE VALERIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/03/2015

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Società "in house" - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Controllo analogo - Irrilevanza - Ragioni.

La società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1 l.fall., essendo la posizione dell'ente pubblico all'interno della società unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall'eventualità del cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13, Legge 07/08/2012 num. 135, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3196 del 2017 Rv. 643865 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7799 del 2005 Rv. 580283 - 01

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 5342 *del* 22/02/2019 (Rv. 653094 - 01)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(VENUTI GIUSEPPINA) contro* S. *(BENUSSI ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/08/2016

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Fallimento - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento - Sussiste - Cessazione dell'attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza.

099013 IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO In genere.

Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 17343 del 2017 Rv. 644845 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5358 *del* 22/02/2019 (Rv. 652731 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/12/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Fattispecie anteriore all'introduzione dell'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998 - Concetto di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali - Ambito.

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la normativa vigente "ratione temporis") presuppone l'esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali. Ne consegue che anche laddove il richiedente abbia commesso fuori del territorio nazionale un reato grave (art. 10, comma 2, lett. b, e 16, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 251 del 2007) e, tuttavia, venga accertato il rischio, in caso di rientro nel Paese di origine, di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, secondo i principi affermati dall'art. 3 della CEDU, tale evenienza va presa in considerazione dal giudice della protezione internazionale, con l'ausilio dei poteri ufficiosi che gli competono, anche nelle fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 110 del 2017 che prevede che, in nessun caso, possa disporsi l'espulsione dello straniero qualora esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura (art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2, Decr. Legisl. Pres. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1, Legge 14/07/2017 num. 110, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Difformi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 2830 del 2015 Rv. 634163 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5359 *del* 22/02/2019 (Rv. 652732 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(GERACI ANTONIO) contro* U.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 29/03/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi - Ipotesi di espulsione collettiva in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo (art. 4 del IV Prot. add.) - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non costituisce espulsione collettiva di stranieri, vietata dall'art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante modello uniforme, cagionata dalla unicità dell'ipotesi contestata (nella specie quella afferente alla violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 286 del 1998) allorché si proceda all'esame della posizione di ciascun espellendo previa sua corretta identificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 150 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 23134 del 2004 Rv. 578694 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5243 *del* 21/02/2019 (Rv. 652809 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CAVARZERE ANNUNCIATA) contro* S. *(NEVONI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2013

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010809/2015 63544101

Massime precedenti Conformi: N. 10809 del 2015 Rv. 635441 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5234 *del* 21/02/2019 (Rv. 652807 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
N. *(GALASSO ALFREDO) contro* N. *(MARINO ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/06/2013

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI Dichiarazione di fallimento - Estensione al socio occulto - Accertamento nel corso del procedimento prefallimentare - Conseguenze - Necessità di apposita istanza di estensione - Esclusione.

Laddove nel corso del procedimento prefallimentare venga accertata l'esistenza di soci non risultanti dall'atto costitutivo (o da altro scritto comprovante l'acquisto della partecipazione), è

comunque possibile estendere nei loro confronti la dichiarazione di fallimento, senza necessità che venga presentata l'apposita istanza di estensione di cui all'art. 147, comma 4, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22594 del 2015 Rv. 637668 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5242 *del* 21/02/2019 (Rv. 652730 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
B. *(SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro* B. *(BRUNO ADOLFA AUSILIATRICE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2015

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento di paternità - Regime di imprescrittibilità dell'azione proposta dal figlio prevista dall'art. 244 c.c. novellato - Applicabilità ai giudizi pendenti.

L'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, introdotta dall'art. 244, quinto comma, c.c. come riformulato dall'art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 104, commi 7 e 9, del medesimo d.lgs., anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 104 com. 7, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 104 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 14557 del 2014 Rv. 631837 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5244 *del* 21/02/2019 (Rv. 652810 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(FARNETANI RICCARDO) contro* U. *(CAPECCHI LUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2013

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Condizioni.

L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5026 del 1999 Rv. 526568 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5238 *del* 21/02/2019 (Rv. 652808 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(GRANDE ARACRI DOMENICO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 06/06/2014

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Contributi pubblici - Revoca - Recupero mediante ruolo - Ammissibilità - Fondamento.

E' legittimo il recupero di contributi pubblici, prima erogati e poi revocati, mediante ruolo, servendosi dello strumento della cartella di pagamento, perché l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che la riscossione coattiva delle entrate, dello Stato e degli altri enti pubblici, si effettua mediante ruolo, senza che sia necessario impiegare lo strumento dell'ingiunzione fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 17 art. 1

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5249 *del* 21/02/2019 (Rv. 652811 - 01)
Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
H. *(RONZONI ALBERTO) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/06/2014

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Interpretazione autentica fornita dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, come conv. - Illegittimità costituzionale - Insussistenza.

E' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, come conv. dalla l. n. 166 del 2008, che ha fornito l'interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, nella parte in cui prevede che, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso consegue solo alla positiva manifestazione di volontà del commissario straordinario di subentrare in tali rapporti, perché la norma ha positivizzato un principio già implicitamente contenuto nella norma interpretata, trattandosi di una delle possibili letture del testo originario, idonea ad assicurare tutela alla certezza del diritto ed all'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, principi di preminente interesse costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Decreto Legge 28/08/2008 num. 134 art. 1 bis, Legge 27/10/2008 num. 166, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2016 Rv. 638564 - 01, N. 3948 del 2018 Rv. 647416 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 5235 *del* 21/02/2019 (Rv. 653093 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
I. *(PAVONE SIMONA) contro* S. *(BALDACCHINO ANTONIO)*
Rigetta, TRIBUNALE SCIACCA, 13/09/2013

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento - Sussiste - Cessazione dell'attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza.

Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2917 del 2016 Rv. 638553 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6060 del 2015 Rv. 634846 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4859 *del* 19/02/2019 (Rv. 652805 - 01)
Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
R. *(OLIVO FRANCESCO) contro* F. *(LORI MARA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 09/04/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Crediti prededucibili - Art. 111, comma 2, l.fall. - Disposto di interpretazione autentica introdotto dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 - Effetti dell'intervenuta abrogazione.

In tema di crediti prededucibili di cui all'art. 111, comma 2, l.fall., l'abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 per effetto dell'art. 22, comma 7, d.l. n. 91 del 2014, conv. in l. n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legge 23/12/2003 num. 145 art. 11 com. 3, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 22 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 25589 del 2015 Rv. 637876 - 01

Annotata, Massime successive: Conformi

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 4890 *del* 19/02/2019 (Rv. 652684 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(BARONE ANTONIO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 08/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018 - Applicabilità della normativa esistente al momento della presentazione della domanda - Necessità - Conseguenze in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti.

La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per

motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9, Legge 01/12/2018 num. 132, Preleggi art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 13/12/1995 num. 2011

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 4860 *del* 19/02/2019 (Rv. 652806 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(DORE GIOVANNI)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/06/2017

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Aiuti di Stato - Legittimo affidamento sulla loro fruizione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Le imprese beneficiarie di un aiuto di Stato possono fare legittimo affidamento sulla sua regolarità solo quando sia stato concesso nel rispetto dell'art. 108 del TFUE, gravando sulle stesse l'onere di informazione e vigilanza circa l'osservanza della procedura di controllo della sua conformità al diritto eurounitario, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno. Ne consegue che si presume legale e compatibile solo l'aiuto rispettoso della procedura prevista dalla norma eurounitaria in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e ne comporta la necessaria restituzione da parte del beneficiario cosi che venga meno l'indebito vantaggio acquisito a danno dei suoi concorrenti nel mercato comune. (Fattispecie in tema di recupero di aiuti concessi dalla Regione Sardegna, a favore di investimenti iniziali nell'industria alberghiera intrapresi prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea perché non realizzati dopo la presentazione della domanda da parte dell'impresa interessata).

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE del 2008 num. 854, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 11/03/1998 num. 9, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 13479 del 2016 Rv. 640407 - 01, N. 6756 del 2012 Rv. 622559 - 01, N. 4353 del 2003 Rv. 561375 - 01, N. 16870 del 2016 Rv. 641450 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4852 *del* 19/02/2019 (Rv. 652728 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(RUBINO DE RITIS MASSIMO) contro* C. *(D'ERRICO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2013

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Delegazione cumulativa - Negozio plurilaterale - Volontà delle parti - Fattispecie a formazione progressiva - Estremi - Fattispecie.

In tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per "facta concludentia" ed, in via progressiva, se alla

dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'ipotesi di delegazione cumulativa nel rapporto trilatero tra debitore e pretesi delegante e delegatario mancando la prova del consenso tra le varie parti del negozio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 19090 del 2007 Rv. 599027 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4524 *del* 14/02/2019 (Rv. 653092 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(IOFRIDA VINCENZO) contro* C. *(BONANNO FELDMANN LUIGI)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/02/2018

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Minore - Procedimento dichiarativo dell'adottabilità - Provvedimenti a salvaguardia della "continuità affettiva" con la famiglia affidataria - Ricoribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

Non è ricorribile in cassazione il provvedimento con il quale, nelle more del procedimento di adozione, vengano disposti incontri fra la famiglia affidataria ed il minore d'età, frattanto collocato presso altra famiglia, al fine di salvaguardare la "continuità affettiva" ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, della legge n. 184 del 1983, sebbene reso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale, perché tale provvedimento risulta sprovvisto dei requisiti della decisorietà e definitività, essendo correlato ai tempi della decisione sulla domanda di adozione proposta ai sensi dell'art. 4, comma 5 bis della legge n. 184 del 1983, nonché al suo esito. Ne consegue che il provvedimento si pone in funzione meramente interinale ed è, pertanto, modificabile e revocabile in ogni tempo, per motivi originari o sopravvenuti nel corso del procedimento di adozione, nei modi e nei termini che meglio assicurino la tutela del superiore interesse del minore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4 com. 5, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 5, Tratt. Internaz. 10/11/1950 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 6421 del 1998 Rv. 516849 - 01, N. 10254 del 1994 Rv. 488941 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4514 *del* 14/02/2019 (Rv. 652729 - 02)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(COSTA CONCETTO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE COMO, 12/08/2013

081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento anteriore alla modifica dell'art. 117, comma 5, l. fall. ex art. 107 d.lgs. n. 5 del 2006 - Applicabilità della disciplina successiva alla modifica normativa - Esclusione - Applicabilità della normativa previgente sui depositi giudiziari.

Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore della introduzione dell'art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell'art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006, non trova applicazione la disciplina così come innovata dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 149 del 1910 presso l'ufficio postale incaricato del relativo servizio e dell'art. 2 del d. l. n. 143 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117 com. 5, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 107

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4514 *del* 14/02/2019 (Rv. 652729 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(COSTA CONCETTO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE COMO, 12/08/2013

081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Decreto di chiusura del fallimento non ancora definitivo al momento della notifica del relativo ricorso - Legittimazione processuale del curatore fallimentare - Sussistenza - Subingresso del fallito nel giudizio pendente - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, sussiste la legittimazione processuale del curatore fallimentare se, al momento della notifica del ricorso, il decreto di chiusura del fallimento non sia ancora definitivo; così come nell'ipotesi in cui la legittimazione del curatore venga meno nella pendenza del giudizio, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c., nè trova applicazione il principio generale secondo cui la chiusura del fallimento fa cessare la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente sub ingresso del fallito, tornato "in bonis", nei procedimenti pendenti al momento della chiusura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 25603 del 2018 Rv. 650770 - 01, N. 17008 del 2013 Rv. 627104 - 01, N. 21729 del 2013 Rv. 628147 - 01, N. 8959 del 2006 Rv. 587596 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4514 *del* 14/02/2019 (Rv. 652729 - 03)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(COSTA CONCETTO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE COMO, 12/08/2013

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Fallimento - Crediti non riscossi - Disciplina precedente al d.lgs. n. 107 del 2006 - Assegnazione ai creditori insoddisfatti - Esclusione - Violazione art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo CEDU - Esclusione - Fondamento.

La disciplina di cui all'art. 117, comma 3, l. fall., antecedente alle modifiche di cui all'art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito presso l'istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l'art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 107, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4509 *del* 14/02/2019 (Rv. 652559 - 02)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013301/2018 64915801

Massime precedenti Conformi: N. 13301 del 2018 Rv. 649158 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4511 *del* 14/02/2019 (Rv. 653113 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(MARTINO CLAUDIO) contro* P. *(SORRENTINO DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/06/2013

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni.

La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Difformi: N. 28233 del 2017 Rv. 646321 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 815 del 2016 Rv. 638614 - 01, N. 9333 del 2004 Rv. 572910 - 01, N. 4446 del 2012 Rv. 622108 - 01, N. 9198 del 2018 Rv. 648467 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4515 *del* 14/02/2019 (Rv. 653091 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
I. *(MANCINI GIULIO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Finanziamento a carico del Fondo sociale europeo - Principio del "legittimo affidamento" - Nozione - Applicabilità - Limiti - Fondamento.

Il finanziamento da parte dello Stato di un progetto a carico del Fondo sociale europeo presuppone, secondo i principi generali, il rispetto delle norme comunitarie, prevalenti sulla normativa interna in caso di contrasto, sicché il privato, beneficiario finale del finanziamento, non può, al fine di ottenere la condanna del Ministero al pagamento dell'agevolazione, invocare l'affidamento riposto nella condotta dell'amministrazione in quanto il principio del "legittimo affidamento" deve intendersi, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, come

affidamento non già, "sic et simpliciter", nell'operato degli organi nazionali, bensì nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme (anch'esse comunitarie) che lo prevedano, regolandone il regime, attesa l'assoluta inviolabilità dell'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 288 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 20/07/1993 num. 2082 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 4353 del 2003 Rv. 561375 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4509 *del* 14/02/2019 (Rv. 652559 - 01)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

138018 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE Dichiarazioni rese dal mandatario senza rappresentanza - Commissione interna di ente pubblico - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo (Fattispecie relativa ad una commissione interna, mandataria dell'Inps, deputata alla verifica della possibilità di addivenire ad un accordo stragiudiziale nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15538 del 2013 Rv. 626956 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4517 *del* 14/02/2019 (Rv. 652654 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
F. *(MARINI DETTINA ALFONSO) contro* S. *(MAGLIO SERGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/03/2015

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Fattispecie relativa alla esclusione da parte di uno dei coniugi del bene matrimoniale relativo alla indissolubilità del vincolo.

082095 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO (IMPEDIMENTO) - INTERDIZIONE PER INFERMITA' DI MENTE In genere.

La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza. Ne consegue che ove tale condizione non ricorra la delibazione troverà ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 11226 del 2014 Rv. 631433 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4241 *del* 13/02/2019 (Rv. 652558 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROBERTO MUCCI.** *Relatore:* **ROBERTO MUCCI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(PERSIANI MATTIA) contro* C. *(SCARPANTONI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/06/2014

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Domanda proposta nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

Rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria, la causa avente ad oggetto la domanda nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura, atteso che le somme in parola non afferiscono a canoni per il servizio di fognatura (né ad oneri di urbanizzazione), costituendo, piuttosto, una modalità di recupero delle spese di impianto, fatte gravare sugli utenti, sotto forma di prestazione "una tantum", quale condizione per l'accesso al servizio pubblico. Detta pretesa dell'ente territoriale costituisce esercizio di potestà impositiva, che, in quanto svolto in assenza di specifiche previsioni normative, pure necessarie ai sensi dell'art. 23 Cost., si palesa lesivo di situazioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Cod. Civ. art. 1322, Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis, Legge 02/10/2005 num. 248

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15914 del 2008 Rv. 603705 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8035 del 2011 Rv. 616800 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4244 *del* 13/02/2019 (Rv. 652651 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(MENSITIERI GIUSEPPE) contro* S. *(FUSCO MARIA GRAZIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2014

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008680/2017 64439301

Massime precedenti Conformi: N. 8680 del 2017 Rv. 644393 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4254 *del* 13/02/2019 (Rv. 652653 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(RONCAGLIA PIERLUIGI) contro* C. *(SCRIVO PASQUALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/12/2014

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Marchio geografico – Nozione – Espressione descrivente caratteristica morfologica del terreno – Natura di marchio debole – Sussistenza – Fattispecie.

Il marchio geografico, o toponimo, si caratterizza perché opera riferimento ad una determinata località geografica che, di regola, non ha specifica capacità distintiva, indicando semplicemente la provenienza di un prodotto; non ha natura di marchio geografico l'espressione descrittiva della caratteristica morfologica di un elemento della natura, come la conformazione del terreno, che costituisce invece mero termine del linguaggio comune. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non abbia natura di marchio geografico, e si risolva in un marchio "debole", quello realizzato servendosi dell'espressione "borro", termine con cui si designa un fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 29, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 30, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2575

Massime precedenti Vedi: N. 12368 del 2018 Rv. 648933 - 01, N. 12506 del 1992 Rv. 479669 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 4251 *del* 13/02/2019 (Rv. 652652 - 01)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
B. *(GNIGNATI PAOLO) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 15/04/2014

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Cd. "Marcatura temporale" – Nozione – Data certa del documento – Sussistenza – Fattispecie

La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato - Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. - la "marca temporale" indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 3, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, DPCM 22/02/2013

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3778 *del* 08/02/2019 (Rv. 652550 - 02)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
N. *(STIVANELLO GUSSONI FRANCO) contro* B. *(SCOGNAMIGLIO VITTORIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 02/03/2013

081194 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - ATTI TRA CONIUGI Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall. - Riferibilità all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

L'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. nel prevedere l'esclusione dall'assoggettamento all'azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis l.fall. ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall'art. 66 della stessa legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. E, Legge Falliment. art. 182 bis

---

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3861 *del* 08/02/2019 (Rv. 652556 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
R. *(PETTORINO STEFANO) contro* F.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/08/2015

081100 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO Revoca di sentenza dichiarativa di fallimento per ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo - Rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. - Configurabilità.

Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18339 del 2015 Rv. 636542 - 01, N. 20757 del 2014 Rv. 632658 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3794 *del* 08/02/2019 (Rv. 652425 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
S. *(FORTUNATO MARCELLO) contro* C. *(DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/09/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018694/2016 64121201

Massime precedenti Conformi: N. 18694 del 2016 Rv. 641212 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3778 *del* 08/02/2019 (Rv. 652550 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
N. *(STIVANELLO GUSSONI FRANCO) contro* B. *(SCOGNAMIGLIO VITTORIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 02/03/2013

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE Cosiddetta revocatoria incidentale - Ammissibilità - Effetti - Esclusione del credito o della garanzia fondati su titolo revocabile.

Nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell'art. 95, comma 1, l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, può eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l'azione revocatoria fallimentare, né ad agire in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 l. fall. Qualora, tuttavia, non sia stata proposta azione revocatoria in senso formale, ma sia stata solo sollevata eccezione, finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria, il giudice delegato non dichiara l'inefficacia del titolo del credito o della garanzia, né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del relativo titolo, con effetti limitati all'ambito della verifica dello stato passivo al quale la richiesta del curatore è strettamente funzionale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 80

Massime precedenti Conformi: N. 26504 del 2013 Rv. 629376 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3854 *del* 08/02/2019 (Rv. 652555 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
B. *(BAFILE EMILIO) contro* F.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2012

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Necessità - Desumibilità della stessa da elementi presuntivi - Condizioni - Incensurabilità in cassazione.

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3336 del 2015 Rv. 634414 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3793 *del* 08/02/2019 (Rv. 652552 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(PETRAROTA VITO) contro* D. *(DI CAGNO ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2013

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Accertamenti direttamente connessi alla decisione - Inclusione - Enunciazioni incidentali - Esclusione - Fattispecie.

Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non potesse avere autorità di cosa giudicata l'affermazione relativa all'acquisto della proprietà di un immobile per occupazione espropriativa contenuta in una sentenza relativa ad una domanda di manutenzione nel possesso, fatta valere in un giudizio petitorio nel quale era stato richiesto l'accertamento della proprietà esclusiva del medesimo bene, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi" dei due giudizi).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 49, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 703

Massime precedenti Conformi: N. 1815 del 2012 Rv. 621374 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2300 del 2016 Rv. 638830 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3793 *del* 08/02/2019 (Rv. 652552 - 02)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(PETRAROTA VITO) contro* D. *(DI CAGNO ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2013

080035 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - FASE PRECEDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI P.U. Opere realizzate nel meridione d'Italia ai sensi dell'art. 49 d.p.r. n. 218 del 1978 - Annullamento del decreto di espropriazione - Illegittima occupazione di fondo privato - Obbligo di restituzione del proprietario - Fondamento.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la illegittima occupazione di un fondo privato in seguito all'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del decreto di espropriazione pronunciato ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 218 del 1978 (per la realizzazione delle "opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti" nei territori meridionali) comporta l'obbligo dell'espropriante alla restituzione dell'immobile al proprietario, non essendo configurabile una vicenda di occupazione c.d. espropriativa, il cui fondamento è nella conservazione alla mano pubblica di un'opera intrinsecamente pubblica.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 49

Massime precedenti Conformi: N. 7514 del 2011 Rv. 617168 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5783 del 1979 Rv. 402421 - 01, N. 10680 del 2014 Rv. 631379 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3795 *del* 08/02/2019 (Rv. 652416 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(SABBIONI PAOLO) contro* A. *(FERRARI GIUSEPPE FRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 quater, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28485 del 2005 Rv. 586284 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3791 *del* 08/02/2019 (Rv. 652551 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(MANDARANO ANTONELLO) contro* A. *(CATTANEO CESARE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/06/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Minori affidati a famiglie in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000 - Oneri economici - Soggetto onerato - Comune in cui il minore ha il domicilio di soccorso - Esclusione - Applicabilità art. 6, comma 4, l. n. 8 del 2000 - Fondamento.

Gli oneri economici relativi all'affidamento di minori a famiglie per ragioni socio-assistenziali, quand'anche siano stato disposti in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex art 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della l. n. 6972 del 1890.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 72, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6 com. 4, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 16620 del 2013 Rv. 627204 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22787 del 2012 Rv. 624210 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3863 *del* 08/02/2019 (Rv. 653088 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(LUCONI MASSIMO) contro* C. *(SCATENA LAMBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/07/2014

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Proposta di concordato preventivo - Irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori - Sindacabilità da parte del giudice - Esclusione - Fondamento.

Non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 11497 del 2014 Rv. 631403 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1521 del 2013 Rv. 624796 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3860 *del* 08/02/2019 (Rv. 652650 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
F. *(SERVELLO GAETANO) contro* K. *(LUMINOSO ALBERTO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 27/12/2013

081048 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE Voto espresso a mezzo p.e.c. prima del deposito della relazione e dell'adunanza dei creditori – Validità – Condizioni – Configurabilità del voto in dissenso – Presupposti – Necessaria estensione del contraddittorio – Omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale di omologazione – Conseguenze – Nullità del giudizio e del decreto di omologa.

In tema di concordato preventivo, il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui all'art. 172 l.fall. e dell'adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180, comma 1, l.fall., sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l'udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 172, Legge Falliment. art. 175, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge Falliment. art. 180 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 2326 del 2014 Rv. 630034 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3779 *del* 08/02/2019 (Rv. 653089 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(SAMORI' GIANPIERO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2014

159202 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - OPZIONE - IN GENERE Società per azioni - Diritto di opzione - Sacrificio del diritto di opzione del socio - Condizioni - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito.

Affinché, ai sensi dell'art 2441 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio, non è necessario che tale sacrificio costituisca l'unico inderogabile mezzo per realizzare l'interesse della società, ma è sufficiente che, in presenza di un interesse di particolare natura ed intensità, nella scelta del modo di realizzare l'aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevolmente più conveniente. L'accertamento, circa la sussistenza dell'interesse anzidetto e l'opportunità della soluzione adottata è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, fatta salva la deduzione di un vizio di motivazione, configurabile ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2441, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4089 del 1980 Rv. 407991 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3779 *del* 08/02/2019 (Rv. 653089 - 02)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(SAMORI' GIANPIERO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2014

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità ex art. 2395 c.c. - Natura extracontrattuale - Diretta imputabilità dei fatti illeciti a comportamento doloso o colposo degli amministratori e sindaci - Pluralità di azioni o omissioni - Concorso di cause - Disciplina di cui all'art. 41 c.p. - Applicabilità - Omissione del danneggiato - Nesso di causalità fra l'omissione e l'evento dannoso - Conseguenze - Fattispecie.

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO In genere.

La responsabilità degli organi sociali, derivante dall'azione proposta dal socio ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, postulando la sussistenza di fatti illeciti direttamente imputabili ad un comportamento colposo o doloso degli amministratori. Ne discende che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idoena ad impedire l'evento od a ridurne le conseguenze. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata ha ritenuto idonea a causare il danno lamentato dal socio la condotta omissiva del medesimo consistente nel non aver acquisito le quote offerte da un altro socio di maggioranza così da mantenere inalterata la propria partecipazione sociale e da

non perdere il diritto di opzione, ancorché gli amministratori avessero dato esecuzione ad una delibera invalida e i sindaci non ne avessero ostacolato l'esecuzione.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 18753 del 2017 Rv. 645371 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3797 *del* 08/02/2019 (Rv. 652554 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MORRI FRANCESCA) contro* O. *(CARTELLA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/12/2014

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Tardiva proposizione della domanda risarcitoria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento dei danni per la perdita della possibilità di sfruttamento commerciale di alcuni modelli ornamentali, conseguente alla registrazione e alla successiva caduta in pubblico dominio di questi ultimi, in ragione del fatto che la relativa domanda era stata proposta dopo più di cinque anni dalla registrazione in parola).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24522 del 2018 Rv. 651135 - 01, N. 4865 del 2016 Rv. 639114 - 01, N. 25750 del 2018 Rv. 651371 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3788 *del* 08/02/2019 (Rv. 652424 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
I. *(D'AGOSTINI FABRIZIO) contro* C. *(PUCCI GIAMPAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Estinzione - Volontà ente territoriale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'estinzione della servitù di uso pubblico non può derivare dal mero non uso, esigendo che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima una volontà in tal senso, o mediante l'adozione di un provvedimento che riconosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi di un determinato bene, o attraverso un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto ad atti usurpativi o impeditivi posti in essere dal privato. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda con la quale la società titolare di un complesso industriale, allegando il non uso protrattosi per oltre dieci anni, aveva chiesto accertarsi la formale cessazione - su un'area di sua proprietà - sia di una servitù "non aedificandi", sia di vincoli a servizio pubblico di parcheggio e verde pubblico, contrattualmente costituiti a favore di un comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Massime precedenti Vedi: N. 11676 del 2018 Rv. 648328 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3867 *del* 08/02/2019 (Rv. 653090 - 01)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(GURRERI ALESSANDRO) contro* B. *(REFERZA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2013

100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI Contestazione di travisamento della C.T.U. - Rimedi - Revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 7772 del 2012 Rv. 622578 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19293 del 2018 Rv. 650202 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3796 *del* 08/02/2019 (Rv. 652553 - 01)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CORNELIO ENRICO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/06/2015

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Indennizzo per beni perduti all'estero - Nuova disciplina di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 - Richiesta di revisione - Prescrizione - Termine e decorrenza.

Il diritto dei privati di chiedere la revisione della stima, sulla base dei nuovi parametri introdotti dalla l. n. 16 del 1980 e dalla l. n. 135 del 1985, dell'indennizzo per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore delle leggi citate, trattandosi di diritto soggettivo correlato ad un'obbligazione indennitaria "ex lege" dello Stato italiano, riconducibile all'area della responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8, Legge 29/01/1994 num. 98, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19649 del 2015 Rv. 637109 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3871 *del* 08/02/2019 (Rv. 652557 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(D'ALIBERTI MARIA RITA) contro* Z. *(AURELI STANISLAO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/05/2013

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Distinzione tra fase cosiddetta di risanamento e cosiddetta di liquidazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Non essendo l'azione revocatoria istituto derogatorio alla disciplina generale del fallimento, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea), può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla l. n. 95 del 1979 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 26 del 1979); né può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26, Legge 30/04/1979 num. 95, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 1152 del 2007 Rv. 595023 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3340 *del* 05/02/2019 (Rv. 652549 - 01)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO SCHIRO'.** *Relatore:* **STEFANO SCHIRO'.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
B. *(OTTAVIANO ANTONIO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 15/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Credibilità del richiedente - Valutazione rimessa al giudice del merito - Ricorribilità per cassazione - Limiti.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 3340 *del* 05/02/2019 (Rv. 652549 - 02)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO SCHIRO'.** *Relatore:* **STEFANO SCHIRO'.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
B. *(OTTAVIANO ANTONIO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 15/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ambito - Erronea ricognizione della fattispecie concreta - Esclusione - Fattispecie in tema di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 03

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 5447 *del* 25/02/2019 (Rv. 653134 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
A. *(MELONE GIUSEPPE) contro* F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOVARA, 22/06/2017

081111 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA' FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Fallimento - Provvedimento in materia di amministrazione e gestione di bene immobile acquisito al fallimento - Emesso dal giudice delegato - Dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita redatto dal notaio delegato - Reclamo proposto dal notaio rogante - Declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia fallimentare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto adottato dal tribunale, in sede di reclamo avverso la decisione del giudice delegato che abbia avuto ad oggetto l'esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti, perché detti provvedimenti sono privi dei caratteri della definitività e decisorietà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dal notaio rogante, avverso la decisione con la quale, pronunciando in sede di reclamo, il tribunale aveva confermato la

decisione del giudice delegato che aveva dichiarato la nullità dell'atto di compravendita di un bene immobile presente nell'attivo fallimentare, perché redatto dal notaio delegato alla vendita privatamente, senza il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla legge).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 13123 del 1999 Rv. 531754 - 01, N. 1240 del 2013 Rv. 624847 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 5220 *del* 21/02/2019 (Rv. 652678 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
A. *(IMPROTA GENNARO) contro* P. *(DESIDERIO ELISO)*
Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 15/12/2017

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978 - Opposizione alla stima - Competenza - Corte d' Appello - Sussistenza.

L'individuazione del giudice competente a conoscere l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'Amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato la relativa indennità. Ne consegue che, qualora questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971 con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme contenuto nell'art. 53 di tale decreto, l'opposizione spetta alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge predetta, che trova applicazione indipendentemente dalla mancanza di un richiamo esplicito.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 116, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 6960 del 1997 Rv. 506254 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 4893 *del* 19/02/2019 (Rv. 653133 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
T. *(SASSI GIUSEPPE) contro* G. *(DIMAGGIO SALVATORE ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2017

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Fallimento - Sentenza dichiarativa - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Operatività dei limiti previsti per il giudizio d'appello - Esclusione - Debitore non costituito innanzi al tribunale - Indicazione di nuovi mezzi di prova - Ammissibilità.

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 9174 del 2012 Rv. 623040 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13505 del 2014 Rv. 631398 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 4892 *del* 19/02/2019 (Rv. 652755 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
A. *(GIURATRABOCCHETTA GIUSEPPE) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Accertamento del giudice di merito circa la credibilità soggettiva del richiedente - Inattendibilità delle dichiarazioni - Conseguenze - Applicazione del principio anche nel caso di danno grave ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Necessità - Fondamento.

In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d. lgs. n.251 del 2007, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell'art. 14, lett. c), poiché la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda "tutti gli aspetti significativi della domanda" (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3945 *del* 11/02/2019 (Rv. 653136 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**
A. *(CIRILLO FRANCESCO) contro* Z.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/11/2016

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Sede effettiva dell'impresa - Individuazione - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - Configurabilità - Trasferimento successivo alla proposizione dell'istanza di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Delibera anteriore - Rilevanza - Condizioni.

Ai sensi dell'art. 9 della l.fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice abbia la sua sede effettiva, da presumersi, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento. Tuttavia, ove il fallimento riguardi una società, deve ritenersi ininfluente rispetto alla competenza territoriale, la delibera di trasferimento della sede sociale adottata

dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento ma non ancora iscritta nel registro delle imprese alla data del deposito predetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Civ. art. 2196, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2480, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11732 del 2006 Rv. 589390 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3877 *del* 08/02/2019 (Rv. 653131 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.**
M. *(COLLERONE RUSSO BENEDETTA) contro* T. *(DA ROS TIZIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2016

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione - Del giudice - Individuazione dei componenti del collegio decidente - Omissione - Conseguente nullità della sentenza.

L'art. 132, comma 2, lett. a), c.p.c., nel prescrivere l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell'atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria e il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9625 del 1993 Rv. 483812 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3878 *del* 08/02/2019 (Rv. 653132 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.**
E. *(LEOPARDI PAOLO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/10/2017

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Farmacisti - Fallimento - Contributi non versati all'Enpaf - Privilegio - Inesistenza - Fondamento.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25173 del 2015 Rv. 637858 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3875 *del* 08/02/2019 (Rv. 653135 - 01)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
M. *(RIZZELLI CLAUDIO) contro* B. *(SAN MARTINO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/02/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente bancario – Omessa richiesta di ottenere documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB "ante causam" – Richiesta del cliente di esibizione degli estratti conto in corso di causa – Ammissibilità – Fondamento.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13277 del 2018 Rv. 649155 - 01, N. 11554 del 2017 Rv. 649152 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3681 *del* 07/02/2019 (Rv. 652754 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
M. *(LAGHI GAETANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/08/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Ragione di salute – Parametri di benessere – Esclusione.

La protezione umanitaria, nel regime vigente "ratione temporis", tutela situazioni di vulnerabilità - anche con riferimento a motivi di salute - da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero "parametri di benessere", nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di " estrema difficoltà economica e sociale", in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 05/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6, Direttive del Consiglio CEE del 2008 num. 15

Massime precedenti Vedi: N. 27336 del 2018 Rv. 651146 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3680 *del* 07/02/2019 (Rv. 653130 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
I. *(MARTELLA DARIO) contro* B. *(DELOGU VITTORIO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 29/12/2016

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Accertamento di fatto del giudice di merito - Insindacabilà in sede di giudizio di legittimità - Sussiste.

Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3356 *del* 05/02/2019 (Rv. 652464 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**
M. *(FRATERNALE ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 09/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. – Conseguenze – Nullità – Esclusione.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15298 del 2000 Rv. 542254 - 01, N. 19660 del 2016 Rv. 642599 - 01, N. 16738 del 2011 Rv. 619320 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3202 *del* 04/02/2019 (Rv. 653128 - 01)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
V. *(GARGIULO ANTONIO) contro* E. *(CALABRO' ALESSANDRA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2016

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Società cooperative - Attività - Valutazione della natura commerciale - Lettura dei dati di bilancio - Compatibilità con lo scopo mutualistico - Criteri.

Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa, l'indagine circa la natura imprenditoriale della sua attività può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, qualora dagli stessi emerga una sproporzione tra ricavi e costi di dimensioni tali da essere oggettivamente incompatibile con la prevalenza di uno scopo mutualistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14250 del 2016 Rv. 640519 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3206 *del* 04/02/2019 (Rv. 653129 - 01)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
S. *(ANGELETTI MARCO) contro* M. *(PERRIA VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/10/2016

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Assegno di mantenimento per il figlio minorenne a carico del coniuge - Principio della domanda - Esclusione.

In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli minorenni, non è soggetta al principio della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 3908 del 2009 Rv. 606735 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3200 *del* 04/02/2019 (Rv. 653127 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
B. *(FANTINI ALESSANDRO) contro* F. *(DAL PIAZ MASSIMO)*
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 22/06/2017

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Effetti - Credito del concedente per i canoni scaduti alla data del fallimento - Ammissione al passivo - Sussistenza - Canoni non ancora scaduti - Insinuazione al passivo per la sola differenza positiva tra canoni non scaduti e valore di allocazione del bene sul mercato - Ammissibilità - Fondamento.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di "leasing", in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, il concedente, per i canoni scaduti alla data della sentenza dichiarativa, può insinuarsi al passivo, essendo il credito sorto anteriormente al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale di insinuarsi al passivo in via tardiva per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla vendita, dovendosi ritenere che l'espressione "credito residuo in linea capitale" utilizzata dall'art.72 quater l. fall. non possa che riferirsi ai crediti ancora a scadere.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5

Massime precedenti Conformi: N. 21213 del 2017 Rv. 645400 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3199 *del* 04/02/2019 (Rv. 653126 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**
F. *(TROIANI LUCA) contro* B. *(NERI ALESSANDRA)*
Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 21/02/2017

149152 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - FORMA Pegno - Documento ex art. 2787, comma 3, c.c. - Requisiti di operatività della prelazione - C.d. "Forma ad regularitatem".

In tema di pegno, integra "forma ad regularitatem" quella richiesta dall'art. 2787, comma 3, c.c. per l'istituzione della prelazione, atteso che la scrittura descritta dalla norma richiamata non esprime, né riporta, alcun patto specifico, rispondendo, piuttosto, alla funzione di semplice documentazione degli effetti tipici del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787 com. 3

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 3168 *del* 01/02/2019 (Rv. 652677 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
C. *(LACOPO ANTONINO) contro* G. *(BARONE SISSI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 03/03/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Determinazione del valore venale - Distinzione tra suoli edificabili e non edificabili - Criterio dell'edificabilità legale - Nozione - Utilizzazioni intermedie assentite dalla normativa vigente - Rilevanza - Fattispecie.

L'indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, la Corte d'appello, pur qualificando erroneamente come edificabile il fondo ablato per la realizzazione di un campo di calcetto, ne ha correttamente apprezzato il valore secondo la potenziale natura edificatoria della zona).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 3, Legge 08/08/1992 num. 359, Costituzione art. 42 com. 3, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19295 del 2018 Rv. 649681 - 01, N. 11503 del 2014 Rv. 631431 - 01, N. 25314 del 2017 Rv. 646577 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6029 *del* 28/02/2019 (Rv. 652773 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(CATAPANO RUGGIERO) contro* B. *(DELUCA MICHELE VITTORIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/06/2015

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Tassatività degli atti interruttivi - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell'usucapione, all'inserimento del bene controverso nella denuncia di successione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 14659 del 2012 Rv. 623921 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6007 *del* 28/02/2019 (Rv. 652931 - 02)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
B. *(TAMBERI MARIO) contro* F. *(PARENTINI ESMERALDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013

136077 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - IN GENERE Distruzione o alienazione del bene rivendicato, in epoca anteriore al giudizio - Azione esperibile.

Poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione del medesimo bene che l'attore afferma essere nel possesso o detenzione del convenuto, laddove tale bene, già prima della proposizione della domanda, sia venuto a mancare per distruzione, per alienazione ad altro soggetto o per altra causa, l'azione esperibile sarà soltanto quella personale o di risarcimento dei danni diretta a conseguire il valore pecuniario della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Conformi: N. 5702 del 2001 Rv. 546031 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6007 *del* 28/02/2019 (Rv. 652931 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
B. *(TAMBERI MARIO) contro* F. *(PARENTINI ESMERALDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Ripartizione del relativo onere.

Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 736 del 1977 Rv. 384330 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6030 *del* 28/02/2019 (Rv. 652933 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro* C. *(MARCUCCIO MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/10/2014

125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Provvedimento del giudice di primo grado di accoglimento dell'istanza di tutela del possesso con omissione della remissione delle parti alla fase di merito - Reclamabilità - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza - Esame nel merito da parte del tribunale del reclamo erroneamente proposto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri della Corte di cassazione.

Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1387 del 2012 Rv. 621092 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6010 *del* 28/02/2019 (Rv. 652771 - 01)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(BRUYERE GABRIELE) contro* C. *(SAVIA ALFREDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/05/2014

046124 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Criterio.

In tema di condominio di edifici, se le cose comuni sono destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese, a meno che non vi sia un diverso accordo adottato all'unanimità dalle parti, vanno ripartite in proporzione all'uso che ogni condomino può farne, come stabilito dall'art. 1123, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Conformi: N. 6359 del 1996 Rv. 498541 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6015 *del* 28/02/2019 (Rv. 652772 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
B. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/07/2017

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE L. n. 89 del 2001 - Procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - Artt. 91 ss. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Tabella applicabile.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 22305 del 2009 Rv. 610268 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6021 *del* 28/02/2019 (Rv. 653146 - 01)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VINCENZO CORRENTI.** *Relatore:* **VINCENZO CORRENTI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(PANIZ MAURIZIO) contro* S. *(COGGIATTI CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/07/2013

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Successivi fatti contrari o aggiunti - Prova testimoniale - Ammissibilità.

Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né "ad probationem" né "ad substantiam", il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2723, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303

Massime precedenti Conformi: N. 196 del 1998 Rv. 511458 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6016 *del* 28/02/2019 (Rv. 653025 - 01)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.**
F. *(IANNOTTA ENRICO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016

058120 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Procura generale a donare - Art. 60 l. n. 218 del 1995 - Operatività - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

086044 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - IN GENERE In genere.

Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare, per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a un notaio che aveva rogato una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 778, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 12991 del 2012 Rv. 623478 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10994 del 2002 Rv. 556239 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6016 *del* 28/02/2019 (Rv. 653025 - 02)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.**
F. *(IANNOTTA ENRICO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Sanzioni - Determinazione - Criteri - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, perché non sono previsti parametri valutativi predeterminati, sicché ogni sanzione, in considerazione della natura punitiva che le è propria, deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore, alla stregua di quanto stabilito, per gli illeciti penali, dall'art. 133 c.p. e, per quelli amministrativi, dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 135

Massime precedenti Conformi: N. 5914 del 2011 Rv. 617370 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2592 del 2016 Rv. 638996 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 6018 *del* 28/02/2019 (Rv. 652932 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
C. *(ROMITO LIBORIO) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 24/06/2015

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Colpa - Sufficienza - Buona fede - Rilevanza - Condizioni - Ignoranza incolpevole - Necessità - Fattispecie.

In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'entità minima - pari a 2 km/h - dello sforamento del limite di velocità, accertato tenendo conto dell'abbattimento in percentuale previsto dalla legge, non costituisse elemento da cui fosse possibile desumere la buona fede del trasgressore).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 720 del 2018 Rv. 647152 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5737 *del* 27/02/2019 (Rv. 652709 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(DI STASIO DOMENICO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/08/2014

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE Comodità od amenità - Sufficienza - Porta o porta-finestra - Servitù di passaggio - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della "utilitas" consistere, per la ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità di quello dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare l'esistenza di una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Massime precedenti Conformi: N. 14693 del 2002 Rv. 557934 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5734 *del* 27/02/2019 (Rv. 653145 - 04)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
V. *(VITALE VINCENZO) contro* I. *(SOLIMINI NICOLA FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/10/2016

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto privato - Compenso dell'appaltatore - Momento dal quale decorrono gli interessi - Individuazione - Sussistenza di vizi - Richiesta di eliminazione di questi, nonché di risarcimento del danno per l'inesatto adempimento - Conseguenze - Decorrenza degli interessi ed incidenza del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione.

In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano

riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1668, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6009 del 2012 Rv. 621959 - 01, N. 5496 del 2002 Rv. 553773 - 01, N. 11594 del 2004 Rv. 573805 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5734 *del* 27/02/2019 (Rv. 653145 - 03)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
V. *(VITALE VINCENZO) contro* I. *(SOLIMINI NICOLA FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/10/2016

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Decorrenza automatica degli interessi moratori - Direttiva CE n. 35 del 2000 - Disciplina di attuazione - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza - Fondamento.

La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35

Massime precedenti Vedi: N. 14465 del 2004 Rv. 576735 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5738 *del* 27/02/2019 (Rv. 652930 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
P. *(FABBRO PIERLUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/06/2017

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Quando il provvedimento impugnato non possieda i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma

valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un decreto della corte di appello che aveva ritenuto, a sua volta, inammissibile un'istanza finalizzata a fare dichiarare valida ed efficace la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di un decreto di liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile o, in subordine, ad ottenere la rimessione in termini per rinnovare la detta notifica, avendo la stessa Avvocatura distrettuale segnalato all'Ufficio contabilità della corte d'appello interessata che nessun pagamento poteva essere effettuato, atteso che la notifica in questione, ad essa indirizzata, era avvenuta ad un indirizzo PEC non corretto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 20695 del 2016 Rv. 641565 - 01, N. 20396 del 2018 Rv. 650347 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5732 *del* 27/02/2019 (Rv. 652708 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(ASCARI AGOSTINO) contro* S. *(CAPELLI ALESSANDRA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/01/2015

046189 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE Veduta in appiombo o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - Diritto del proprietario - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

136112 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" In genere.

136113 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" - LATERALE OD OBLIQUA In genere.

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 955 del 2013 Rv. 624981 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5734 *del* 27/02/2019 (Rv. 653145 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
V. *(VITALE VINCENZO) contro* I. *(SOLIMINI NICOLA FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/10/2016

011037 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - IN GENERE Appalto privato - Parte tenuta a redigere il progetto dell'opera - Previsione legislativa - Esclusione.

Nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Conformi: N. 7556 del 1986 Rv. 449581 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5741 *del* 27/02/2019 (Rv. 652770 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
N. *(DI FRONZO ALESSANDRA) contro* N. *(VALLA GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Effetti - Contumacia - Valore di rinuncia - Esclusione.

L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24336 del 2015 Rv. 637778 - 01, N. 538 del 2000 Rv. 532952 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5734 *del* 27/02/2019 (Rv. 653145 - 02)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
V. *(VITALE VINCENZO) contro* I. *(SOLIMINI NICOLA FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/10/2016

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Ricorrenza dei presupposti - Onere della prova - Accertamento devoluto al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di

dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1440, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 21074 del 2009 Rv. 609695 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2479 del 2007 Rv. 594847 - 01, N. 11009 del 2018 Rv. 648530 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5741 *del* 27/02/2019 (Rv. 652770 - 02)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
N. *(DI FRONZO ALESSANDRA) contro* N. *(VALLA GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2015

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie rigettate - Necessità - Modalità - Conseguenze - Estensione del principio al giudizio di appello - Sussistenza - Fattispecie.

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In genere.

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 19352 del 2017 Rv. 645492 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5733 *del* 27/02/2019 (Rv. 652769 - 01)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
B. *(MANFREDI RICCARDO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 03/04/2014

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il

principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 16205 del 2013 Rv. 626932 - 01

Massime successive: Difformi

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5603 *del* 26/02/2019 (Rv. 652763 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(MELE BACHISIO) contro* P. *(DE MONTIS ALDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/12/2013

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari" - Nozione - Divieto nell'attuale e nel precedente codice civile - Fondamento - Fattispecie in tema di parcheggio di veicoli su fondo.

Le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha considerato servitù "irregolare" l'attraversamento veicolare del fondo servente per consentire il posteggio di veicoli sul fondo dominante, integrando questo gli estremi di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Massime precedenti Conformi: N. 23708 del 2014 Rv. 633110 - 01, N. 2233 del 1951 Rv. 881657 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16698 del 2017 Rv. 644848 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5610 *del* 26/02/2019 (Rv. 652767 - 01)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(AMICI FRANCESCO) contro* C. *(D'IPPOLITO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2014

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345 c.p.c. - Atti che dimostrano correttezza dell'attività processuale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la

correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7107 del 2017 Rv. 644755 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5606 *del* 26/02/2019 (Rv. 652765 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(BIANCHINI ALFREDO) contro* C. *(PROVIDENTI SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2016

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.

Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. (Fattispecie relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento - settore per il quale erano state segnalate anomalie - e per la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti, che avveniva per prassi attraverso contatti informali, non trasparenti e non tracciabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 35 decies lett. A, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 35 decies lett. B, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2737 del 2013 Rv. 625145 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5611 *del* 26/02/2019 (Rv. 652768 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(CARLONI EMANUELE) contro* C. *(CIRIELLI ORONZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2013

046084 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI Legittimazione ad agire del condomino dissenziente, assente od astenuto - Prova del dissenso, dell'assenza o dell'astensione - Onere a carico dello stesso condomino - Assenza di legittimazione - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità.

In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 5889 del 2001 Rv. 546129 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5607 *del* 26/02/2019 (Rv. 652766 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(LUCCHETTI ALBERTO) contro* M. *(STECCONI EDOARDO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/08/2014

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Calcolo delle distanze legali - Fondamenta di un fabbricato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di calcolo delle distanze legali, non deve tenersi conto delle fondamenta del fabbricato poiché, per definizione, totalmente interrate e, perciò, irrilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 23856 del 2018 Rv. 650633 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5605 *del* 26/02/2019 (Rv. 652764 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
T. *(FALCI GIOVANNI) contro* M. *(D'AMBROSIO SAVERIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/11/2013

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Distinzione fra norme su distanze legali e regole di edilizia - Conseguenze sulla tutela del privato - Azione ripristinatoria e risarcitoria - Rilevanza dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia e del carattere abusivo dell'opera - Esclusione.

Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 16094 del 2005 Rv. 583411 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5143 del 1998 Rv. 515733 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5415 *del* 25/02/2019 (Rv. 652929 - 02)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* (. *(ACONE MODESTINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/09/2013

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità - Domande dell'opposto diverse da quelle avanzate con il ricorso monitorio - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della "reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro "de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16564 del 2018 Rv. 649670 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27124 del 2018 Rv. 651448 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5411 *del* 25/02/2019 (Rv. 652762 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(ALFANO GIORGIO VINCENZO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/11/2013

168082 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Momento di efficacia - Individuazione - Rilevanza processuale - Mera deduzione difensiva- Fattispecie.

L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del "de cuius", la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della

domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Nella specie, l'art. 345 citato era applicabile "ratione temporis" nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 52 della l. n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353

Massime precedenti Vedi: N. 5402 del 2009 Rv. 606765 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5415 *del* 25/02/2019 (Rv. 652929 - 01)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* (. *(ACONE MODESTINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/09/2013

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Beni di proprietà della Chiesa e degli enti ecclesiastici - Utilizzo "iure privatorum" - Rilevanza norme di relazione - Fondamento - Contratti conclusi con riferimento a tali beni - Individuazione dei soggetti legittimati a contrarre - Rapporti fra normativa ecclesiastica e codice civile italiano - Fattispecie.

144070 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - RAPPORTI CON LO STATO - CONCORDATO (PATTI LATERANENSI) In genere.

L'attività negoziale "iure privatorum" posta in essere dalla Chiesa cattolica e dagli enti ecclesiastici con riferimento a beni di loro proprietà sottoposti al codice civile - ove non diversamente previsto dalle leggi speciali che li riguardano - è disciplinata dalle norme di relazione, alla cui osservanza la medesima Chiesa e le sue istituzioni sono tenute, al pari degli altri soggetti giuridici, poiché da un lato, esse sono inidonee a comprimere la libertà religiosa e le connesse alte finalità tutelate, in ottemperanza al dettato costituzionale, dalla norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, e, dall'altro, lo Stato non ha inteso rinunciare alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione. Pertanto, ai fini della validità ed efficacia dei contratti conclusi, è privo di rilievo l'assetto concordatario relativo alla piena autonomia riconosciuta alla Chiesa cattolica con riguardo alla sua organizzazione interna, nella parte in cui affida ai Parroci la titolarità della parrocchia e la gestione ed amministrazione del relativo patrimonio, escludendo ogni ruolo dell'Arcidiocesi, atteso che detta organizzazione riguarda il sistema canonico e non incide, in assenza di normativa specifica, sull'agire privatistico regolato dal codice civile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la pretesa dell'Arcidiocesi ricorrente che aveva sostenuto di non essere contrattualmente responsabile dell'incarico di progettazione e direzione lavori conferito dal Vescovo ad un professionista rispetto a beni ricadenti nel patrimonio di singole parrocchie, enti forniti di propria autonomia giuridico-economica, perché egli era privo di potere di rappresentanza secondo le norme concordatarie e l'organizzazione interna della Chiesa cattolica, a nulla rilevando che la stessa Arcidiocesi avesse seguito i detti lavori fino alla loro ultimazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 42, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 2, Cod. Civ. art. 831

Massime precedenti Vedi: N. 2166 del 2006 Rv. 587168 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5403 *del* 25/02/2019 (Rv. 652761 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
S. *(DIACO GIUSEPPE) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 16/02/2015

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazioni al codice della strada - Opposizione a cartella esattoriale - Notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - Onere della prova - Ripartizione - Fondamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8267 del 2010 Rv. 612310 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5411 *del* 25/02/2019 (Rv. 652762 - 02)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(ALFANO GIORGIO VINCENZO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/11/2013

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto al giudizio - Condizioni - Rimedi - Fattispecie.

168082 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE In genere.

La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, avesse un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del "de cuius" il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2900 del 1985 Rv. 440657 - 01, N. 21240 del 2018 Rv. 650353 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5402 *del* 25/02/2019 (Rv. 652927 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
D. *(ARMAN CHIARA) contro* D. *(LUPINACCI SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/06/2015

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Limiti - Conclusioni precisate - Rilevanza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Fattispecie.

Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 5399 del 1979 Rv. 401987 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5409 *del* 25/02/2019 (Rv. 652928 - 01)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
L. *(SCUDIERI RAFFAELE) contro* G. *(MILONE MICHELE)*
Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 11/06/2013

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Mezzi di prova - Principio della libertà delle prove e del libero convincimento del giudice - Conseguenze.

Nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10499 del 2006 Rv. 591062 - 01, N. 15312 del 2000 Rv. 542272 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5338 *del* 22/02/2019 (Rv. 652707 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(MAGNANELLI ANDREA) contro* B. *(DI MEGLIO GIANFRANCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/01/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione nelle zone a traffico limitato - Relativo permesso - Cessione della vettura - Trasferimento automatico del detto permesso - Esclusione - Fondamento.

Il permesso di accesso alle zone a traffico limitato non è collegato al veicolo, la cui targa costituisce solo l'elemento identificativo, dal punto di vista giuridico, che consente di effettuare il controllo, con la conseguenza che la cessione della vettura non comporta anche il trasferimento automatico del detto permesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1292 del 2008 Rv. 601224 - 01, N. 20130 del 2015 Rv. 636595 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5336 *del* 22/02/2019 (Rv. 652706 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Parz. Diff.)*
V. *(ROCCO NICOLA) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/06/2013

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Azioni spettanti al compratore - Condizioni - Limiti - Spettanza nei casi di esistenza di un diritto di usufrutto su un bene oggetto di una promessa di vendita - Fattispecie.

Nel caso di contratto preliminare di vendita di bene gravato da usufrutto, qualora nel termine pattuito il promittente venditore non sia stato in grado di procurare l'acquisto della piena proprietà del detto bene, il promittente compratore, che non abbia avuto conoscenza, al momento della conclusione del contratto, che la cosa era gravata di uno "ius in re", può ex art. 1489 c.c. domandare, oltre alla riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, la quale può essere pronunciata, anche se il titolare del diritto di godimento o il beneficiario dell'onere o della limitazione non abbiano ancora fatto valere alcuna pretesa sulla "res", ove si accerti, ai sensi dell'art. 1480 c.c., che il compratore non avrebbe acquistato la cosa gravata dall'onere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accordato al promissario acquirente la risoluzione del contratto preliminare di vendita quale conseguenza automatica del mancato consenso dell'usufruttuario, senza verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1489 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Vedi: N. 2890 del 1984 Rv. 434945 - 01, N. 2285 del 1980 Rv. 405952 - 01, N. 19812 del 2004 Rv. 577502 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5146 *del* 21/02/2019 (Rv. 652701 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
S. *(PARMALIANA BIAGIO) contro* R. *(D'ANNA GUGLIELMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 31/03/2014

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Esclusione della prevenzione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul

confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati. (Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l'indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la facoltà, in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di costruire in prevenzione, essendo implicito in quella disciplina il richiamo alla distanza da mantenere rispetto ai confini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 877

Massime precedenti Vedi: N. 5953 del 1996 Rv. 498331 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10318 del 2016 Rv. 639677 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5141 *del* 21/02/2019 (Rv. 653024 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
F. *(BOCCANERA PIERLORENZO) contro* P. *(BORSCI COSIMO)*
Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 03/11/2014

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Documenti "SMS" - Riconducibilità all'art. 2712 c.c. - Efficacia probatoria - Effetti del disconoscimento.

Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11606 del 2018 Rv. 648375 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5147 *del* 21/02/2019 (Rv. 652702 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
N. *(CUOMO MARIA) contro* C. *(CIOFFI PASQUALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2014

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Opere edilizie illegittime eseguite su immobile concesso in usufrutto - Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione passiva - Spettanza al solo nudo proprietario - Posizione dell'usufruttuario - Conseguenze in tema di chiamata in giudizio.

136127 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LEGITTIMAZIONE In genere.

In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve

essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio, in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. Pertanto, l'attore, rimasto soccombente per avere agito contro l'usufruttuario, non può dolersi della mancata chiamata in causa del nudo proprietario da parte del giudice, poiché, da un lato, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario e il nudo proprietario e, dall'altro, l'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale, incensurabile sia in appello sia in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 5900 del 2010 Rv. 611911 - 01, N. 6208 del 2013 Rv. 625938 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5137 *del* 21/02/2019 (Rv. 652698 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(GRIGNOLIO FRANCESCO) contro* G. *(PECCHIOLI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2014

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata.

La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 4096 del 2007 Rv. 595280 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5145 *del* 21/02/2019 (Rv. 652632 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(AQUINO GIUSEPPE MAURO) contro* P. *(TROVATO SANTO VINCENZO)*
Rigetta, TRIBUNALE PATTI, 10/10/2013

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Manufatto privo di pareti - Costruzione - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Costituisce "costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 5934 del 2011 Rv. 616741 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5135 *del* 21/02/2019 (Rv. 652697 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Parz. Diff.)*
F. *(ESPOSITO MARIO) contro* F. *(VIOTTI SANTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2014

071010 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI Diritti del coerede per le migliorie apportate al bene comune - Oggetto - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.

Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16206 del 2013 Rv. 626933 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5149 *del* 21/02/2019 (Rv. 652703 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
R. *(TOSI STEFANO) contro* P. *(MANZI ANDREA)*
Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 27/01/2017

154094 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - TRIBUTI ENTI LOCALI - IN GENERE Soggetti privati abilitati alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997 - Obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Portata - Modifica introdotta dalla l. n. 244 del 2007 - Conseguenze.

In tema di riscossione mediante ruolo, fino all'approvazione delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 224, della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) la possibilità, per province e comuni, di affidare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, a soggetti privati, fra cui le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, era subordinata all'iscrizione dei soci privati di queste nell'albo ministeriale previsto dall'art. 53 del d.lgs. citato. In seguito alle menzionate modifiche, l'obbligo di tale iscrizione è stato esteso anche alle suddette società, ma, in difetto di una specifica norma transitoria, si deve ritenere che esso operi esclusivamente per le concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ferma restando la validità di quelle in corso emesse nella vigenza della precedente regolamentazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 224, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22 com. 3 lett. E, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 5 lett. B, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 com. 1

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5140 *del* 21/02/2019 (Rv. 652631 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
L. *(GRILLI MARCO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2013

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita a catena - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del suo venditore - Configurabilità - Qualifica di intermediario - Condizioni - Mandatario - Esclusione - Fattispecie.

Il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili. Tuttavia, la qualifica di intermediario - ai sensi dell'abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 - può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall'espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l'evento che ne ha determinato la responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in un caso concernente i danni arrecati ad un compratore dall'incendio, per un difetto di fabbricazione, del veicolo da lui acquistato, che potesse considerarsi intermediario un mero mandatario che, su delega del produttore, successiva al verificarsi del menzionato incendio, si era limitato ad asportare ed inviare alla casa produttrice estera i cablaggi elettrici della vettura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1519 quinquies, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 146 com. 1 lett. S

Massime precedenti Vedi: N. 2115 del 2015 Rv. 634177 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5144 *del* 21/02/2019 (Rv. 652700 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(FERRARIS ANNA) contro* C. *(RAPELLA LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/12/2014

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Termine di proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Individuazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9369 del 2006 Rv. 589346 - 01, N. 4688 del 1987 Rv. 453337 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5142 *del* 21/02/2019 (Rv. 652699 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(CHIRICO ATTILIO VITTORIO) contro* P. *(LAVATELLI MARIO)*
Rigetta, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI OLBIA, 26/02/2015

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Disposizioni dei regolamenti locali che determinano la distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e norme che riguardano l'altezza degli edifici senza riferimento alle distanze - Violazione - Conseguenze - Differenziazione - Fondamento.

In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative del codice civile le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessuna relazione con le distanze intercorrenti tra gli stessi, proteggono, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini. Ne consegue che, nel primo caso, sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo, invece, è ammessa unicamente la tutela risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 1073 del 2009 Rv. 606225 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5134 *del* 21/02/2019 (Rv. 652759 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(PERROTTI PILADE) contro* C. *(POTTINO GUIDO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2013

100039 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONDIZIONATO Potere dispositivo delle parti - Incidenza sull'ordine logico delle questioni - Conseguenze - Appello incidentale condizionato - Ammissibilità.

Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all'oggetto della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 6138 del 2018 Rv. 648420 - 01, N. 1225 del 1968 Rv. 332729 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5133 *del* 21/02/2019 (Rv. 652696 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
E. *(MARCHESI STEFANO ANTONIO) contro* B. *(BRAGHIERI DANIELA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2013

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato interno formatosi in primo grado - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

Il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell'atto di appello e, quindi, sull'esistenza o meno del suddetto giudicato, poiché, in tal caso, la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15950 del 2000 Rv. 542732 - 01, N. 1284 del 2007 Rv. 595137 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5151 *del* 21/02/2019 (Rv. 652585 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(MARTINO RINALDO) contro* U. *(COSTANTINO FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2014

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Precetto intimato ad un condominio - Notifica a persona diversa dall’amministratore - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione di colui che ha ricevuto la notifica - Esclusione - Fondamento.

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE In genere.

La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che riveste la carica di amministratore del detto condominio, non può ritenersi idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione del medesimo a proporre opposizione "iure proprio" solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12460 del 2004 Rv. 574258 - 01, N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 5138 *del* 21/02/2019 (Rv. 652760 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(SPAGNUOLO VIGORITA ITALO) contro* R. *(MOLE' MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2017

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato sostanziale - Oggetto - Accertamento di fatti costituenti il fondamento logico e giuridico della decisione - Inclusione - Effetti - Preclusione del riesame in un giudizio successivo - Condizioni.

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9685 del 2003 Rv. 564353 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5132 *del* 21/02/2019 (Rv. 652584 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
M. *(VENTRELLA GIANCARLO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/07/2013

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Uso della cosa comune da parte di un condomino a vantaggio di altre proprietà del medesimo - Divieto - Fondamento - Fattispecie.

L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto fosse stata illegittimamente costituita una servitù di passaggio in un caso nel quale una società, proprietaria del primo piano interrato di un edificio condominiale, aveva creato un accesso in favore di un adiacente terreno di sua proprietà, adibito a parcheggio, praticando tre varchi nella recinzione posta sul confine tra gli immobili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1027

Massime precedenti Conformi: N. 944 del 2013 Rv. 624867 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8507 del 2017 Rv. 643534 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5153 *del* 21/02/2019 (Rv. 652704 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
R. *(PIZZOLLA PROSPERO) contro* S. *(DE GIORGIO CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2014

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Qualificazione della domanda - Potere-dovere del giudice - Sussistenza - Limiti - Ultrapetizione - Condizioni.

Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13945 del 2012 Rv. 623639 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 5154 *del* 21/02/2019 (Rv. 652705 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(CALCAGNI FRANCESCO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/02/2015

125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Duplicità di fasi - Rispettive caratteristiche - Ricorso possessorio - Introduzione di entrambe le fasi - Idoneità - Conseguenze - Domanda risarcitoria - Ammissibilità - Condizioni.

Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35, Legge 14/05/2005 num. 80, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24388 del 2006 Rv. 594178 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1984 del 1998 Rv. 512984 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4842 *del* 19/02/2019 (Rv. 652628 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(ANELLI VITTORIO) contro* D. *(PINNARO' MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/06/2014

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità.

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2665

Massime precedenti Conformi: N. 18892 del 2009 Rv. 609584 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 4841 *del* 19/02/2019 (Rv. 652627 - 01)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(GIAMMARINO RAFFAELE) contro* R. *(ROMANO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/01/2016

254013 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE Violazione di cui agli artt. 2 e 3 l. n. 898 del 1986 - Competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione - Regioni - Esclusione - Eccezione - Riconducibilità a funzioni amministrative delegate - Fondamento - Fattispecie.

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del Fondo agricolo europeo mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la competenza della Regione Marche a comminare la sanzione in questione, avendo l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cd. AGEA, organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cd. FEAOG, delegato alla medesima Regione i compiti di autorizzazione del pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4 com. 1 lett. C, Legge 24/11/1981 num. 689

Massime precedenti Vedi: N. 21631 del 2006 Rv. 593025 - 01, N. 1554 del 2008 Rv. 601697 - 01, N. 1502 del 2001 Rv. 543605 - 01, N. 25830 del 2011 Rv. 620362 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 4837 *del* 19/02/2019 (Rv. 652581 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(GISMONDI MARIO) contro* C. *(BRANDI RITA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/06/2014

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Conformi: N. 28146 del 2013 Rv. 629194 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4842 *del* 19/02/2019 (Rv. 652628 - 03)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(ANELLI VITTORIO) contro* D. *(PINNARO' MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/06/2014

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - Trascrizione di tale domanda - Effetti - Inefficacia delle trascrizioni eseguite sulla cosa successivamente da terzi - Indicazione, al momento della trascrizione della domanda, di più ampio complesso immobiliare comprensivo della porzione immobiliare oggetto della sentenza - Irrilevanza.

La sentenza che accolga la domanda – a suo tempo regolarmente trascritta – di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di una determinata porzione immobiliare prevale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sulla trascrizione successiva eseguita da un terzo sulla medesima porzione immobiliare, mentre resta irrilevante a tali fini che la trascrizione della predetta domanda abbia indebitamente investito un più ampio complesso immobiliare, comprensivo anche di porzioni diverse rispetto a quella oggetto della menzionata sentenza di accoglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7047 del 1983 Rv. 431675 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4847 *del* 19/02/2019 (Rv. 652630 - 01)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
E. *(PETRONIO UGO) contro* C. *(PASQUALI SANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2015

184014 USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - POTERI Ordine di reintegra e sua revoca - Appartenenza della relativa prerogativa ai Commissari regionali - Sussistenza - Fondamento.

L'ordine di reintegra dei terreni riconosciuti appartenenti al demanio civico e la sua revoca rientrano nelle prerogative in materia di usi civici assegnate ai Commissari regionali al fine di assicurare l'effettività della funzione giurisdizionale agli stessi riconosciuta dall'art. 27, comma 1, e dall'art. 29, comma 4, della l. n. 1766 del 1927.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 27 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332, Legge 10/07/1930 num. 1078 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2419 del 2002 Rv. 552355 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4848 *del* 19/02/2019 (Rv. 652583 - 01)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(BRUNO FRANCESCO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/06/2014

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 - Parete finestrata - Distanza minima - Principio di prevenzione - Applicabilità.

L'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt. 10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905

Massime precedenti Conformi: N. 3340 del 2002 Rv. 552893 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4843 *del* 19/02/2019 (Rv. 652582 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
T. *(GRECO SALVINO) contro* O. *(DEL VECCHIO ARNALDO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/02/2015

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Atti non rilevanti - Individuazione - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo dell'erede potenziale - Necessità.

Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento

ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Conformi: N. 5275 del 1986 Rv. 447855 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4756 del 1999 Rv. 526295 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4842 *del* 19/02/2019 (Rv. 652628 - 02)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(ANELLI VITTORIO) contro* D. *(PINNARO' MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/06/2014

173033 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE Procedure di modificazione dei dati catastali - Richiamo a precedenti dati catastali - Rilevanza - Fondamento.

In tema di procedure di modificazione dei dati catastali, si può sopperire alla necessità di compiuta identificazione dei beni immobili nella nota di trascrizione tramite il richiamo, contenuto in tale nota, ai precedenti dati catastali, poiché dagli stessi, una volta assegnati i dati frutto della variazione, è possibile ricostruire la storia catastale del bene e procedere all'individuazione del cespite interessato dalla formalità, non già in base ad elementi estrinseci, bensì sulla scorta di quelli emergenti dalla nota medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, DM Finanze 10/03/1995

Massime precedenti Vedi: N. 11687 del 2018 Rv. 648336 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 4820 *del* 19/02/2019 (Rv. 652690 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(ONGARO ALESSANDRO) contro* B. *(DE TROIA MARIA PATRIZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Termine per la contestazione - Decorrenza - Individuazione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 per la notifica della violazione decorre dall'apposizione del visto del direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi con esso la conclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell'illecito, comprensiva, altresì, della valutazione e dell'adeguata ponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 7681 del 2014 Rv. 630503 - 01, N. 9254 del 2018 Rv. 648081 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4826 *del* 19/02/2019 (Rv. 652693 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
T. *(FONTANAZZA ALESSANDRO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/07/2013

187065 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene - Nozione - Rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori o necessità di meri lavori di rifinitura esterni - Irrilevanza.

In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Vedi: N. 11037 del 2017 Rv. 643894 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 4825 *del* 19/02/2019 (Rv. 652692 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
A. *(PRISCO LUIGI MARIA) contro* F. *(GUARINO GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/08/2014

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione "impropria" - Conseguenze processuali e sostanziali - Fondamento - Art. 1248 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Nella specie, veniva in rilievo il caso di una dipendente che aveva dato in garanzia il proprio TFR per ottenere un prestito da una società la quale, dopo le dimissioni della lavoratrice, aveva chiesto il versamento del detto TFR al datore di lavoro che, però, aveva rifiutato, eccependo, in parziale compensazione, il suo credito verso la medesima dipendente avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso da essa dovuta perché dimessasi in tronco; la S.C., enunciando il principio massimato, ha cassato la decisione di appello che, applicando l'art. 1248 c.c., aveva accolto la domanda della società cessionaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 18498 del 2006 Rv. 593967 - 01, N. 16800 del 2015 Rv. 636862 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4835 *del* 19/02/2019 (Rv. 652757 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
T. *(PORRETTI MARCO) contro* V. *(MARIANI MARINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2014

111011 NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO Regolamento della linea di confine tra due fondi tramite costruzione di un muro su accordo dei confinanti - Natura - Negozio di accertamento - Configurabilità - Conseguenze - "Actio finium regundorum" - Esclusione.

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 6189 del 2001 Rv. 546406 - 01, N. 8251 del 2009 Rv. 607884 - 01, N. 1636 del 2019 Rv. 652247 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4831 *del* 19/02/2019 (Rv. 652580 - 01)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(CALTABIANO ALBERTO) contro* A. *(CALIGIURI MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2014

071012 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA Vendita di un bene ereditario prima della divisione da parte di uno solo dei coeredi - Effetti.

La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1542

Massime precedenti Vedi: N. 9543 del 2002 Rv. 555483 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4839 *del* 19/02/2019 (Rv. 652758 - 01)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CARLIN MASSIMO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2014

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Beni appartenenti al demanio marittimo - Sdemanializzazione tacita - Esclusione - Legge o formale provvedimento dell'autorità

competente - Necessità - Caratteristiche - Acquisto per usucapione - Preclusione - Non uso del bene - Irrilevanza - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 829, Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Navig. art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 3111 del 2018 Rv. 647340 - 01, N. 12945 del 2014 Rv. 631500 - 01, N. 10817 del 2009 Rv. 608265 - 01, N. 10489 del 2018 Rv. 648239 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4827 *del* 19/02/2019 (Rv. 652756 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(RAVENNA BARTOLO) contro* J. *(DE MAURO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/06/2014

058270 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - EFFETTI Efficacia retroattiva - Esclusione - Limiti - Contratto del professionista - Conseguenze sulla disciplina dell'attività lavorativa e del compenso di quest'ultimo.

In tema di contratti conclusi con un professionista, lo scioglimento per mutuo dissenso, in difetto di specifica pattuizione negoziale, non opera retroattivamente - a differenza di quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento - ed alla cessazione del rapporto non consegue il ripristino delle "status quo ante" che, anzi, deve ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione compiuta dalle parti all'atto della caducazione dell'accordo. Ne deriva che la disciplina dell'attività e del compenso del professionista interessato, in relazione alle prestazioni eseguite prima della fine del rapporto, rimarrà regolata dal contratto dichiarato sciolto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 5065 del 1993 Rv. 482160 - 01, N. 20445 del 2011 Rv. 619289 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4844 *del* 19/02/2019 (Rv. 652629 - 01)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
S. *(ARRU PIERINO ROSARIO) contro* C. *(MANCA LUCIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 09/01/2015

125118 POSSESSO - COMPOSSESSO Comunione ereditaria in fase di scioglimento - Compossesso degli eredi - Atto di un singolo erede avente natura di lesione del compossesso e tale da legittimare l'esperimento della tutela possessoria - Natura - Contenuto.

In una situazione di compossesso - come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione - è ravvisabile una lesione possessoria quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione del bene oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sul bene medesimo mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo "animo domini" su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25646 del 2008 Rv. 605508 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4833 *del* 19/02/2019 (Rv. 652694 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(VALENTI GAETANO) contro* P. *(TORRISI SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2014

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Osservanza delle distanze minime - Assenza di concessione edilizia - Rilevanza - Limiti.

In tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 7563 del 2006 Rv. 587076 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4834 *del* 19/02/2019 (Rv. 652626 - 01)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
I. *(BRUMANA FRANCO) contro* C. *(TODARELLO FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/05/2015

136112 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" Veduta illegittima - Eliminazione - Giudice - Poteri - Applicazione ai soli casi di specifica violazione delle distanze delle vedute e non di quelle tra costruzioni - Fondamento.

Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle

vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 2343 del 1995 Rv. 490829 - 01, N. 9640 del 2006 Rv. 589429 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4836 *del* 19/02/2019 (Rv. 652695 - 01)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
R. *(RAGAZZINI GIANCARLO) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 21/03/2014

133141 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009260/2015 63523601

Massime precedenti Conformi: N. 9260 del 2015 Rv. 635236 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 4821 *del* 19/02/2019 (Rv. 652691 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
P. *(MORANO DOMENICO ANTONIO) contro* B. *(GUZZETTI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2013

157092 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - IN GENERE Contenuto – Determinazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto al proprietario del fondo dominante la facoltà di consegnare le chiavi dei cancelli di ingresso all'immobile ad ospiti e personale di servizio, ritenendo che la statuizione del giudice di merito non fosse viziata da ultrapetizione perché consequenziale alla domanda di riconoscimento della servitù proposta dal titolare della stessa ed a quella di accertamento dell'illegittimità della dazione delle menzionate chiavi avanzata dalla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 21129 del 2012 Rv. 624871 - 01, N. 5163 del 1990 Rv. 467528 - 01, N. 15046 del 2018 Rv. 649070 - 02

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4454 *del* 14/02/2019 (Rv. 652579 - 02)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(PACIFICO PASQUALE) contro* L. *(MORGERA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2013

136036 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE Accessione - Occupazione di porzioni di fondo attiguo - In genere - Trasferimento della proprietà all'occupante - Carattere costitutivo della sentenza - Onere delle spese - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Colui che, nella costruzione di un edificio, ha occupato in buona fede una porzione del fondo attiguo, se chiede al giudice l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, in caso di accoglimento della domanda di accessione invertita, ottiene una pronuncia costitutiva, perché il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice. Egli, traendo vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione. Tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede e ottiene l'accessione invertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nella regolamentazione delle spese, si dovesse tener conto non soltanto della domanda di attribuzione ex art. 938 c.c. e dell'opposizione, rispetto ad essa, della parte controinteressata, ma anche delle ulteriori e contrapposte domande e dunque dell'esito globale del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1327 del 1966 Rv. 322637 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11125 del 1999 Rv. 530492 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4454 *del* 14/02/2019 (Rv. 652579 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
I. *(PACIFICO PASQUALE) contro* L. *(MORGERA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2013

136254 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA' SISMICHE Costruzioni in aderenza realizzate in violazione dell'art. 9 della l. n. 1684 del 1962 - Azione volta alla eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi o con riduzione in pristino - Esperibilità - Riparto dell'onere della prova - Fattisepcie.

In materia di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9, della l. n. 1684 del 1962, il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte interessata a evitare la demolizione l'onere di provare l'esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone l'abbattimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la manifestazione generica di disponibilità alla realizzazione di un muro di tamponamento e di un giunto tecnico al posto di soluzioni in grado di eliminare la situazione di pericolo senza dar luogo alla demolizione).

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DM Lavori pubblici 24/01/1986

Massime precedenti Conformi: N. 9319 del 2009 Rv. 607665 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 4107 *del* 12/02/2019 (Rv. 652578 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
F. *(SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA) contro* I. *(ZICCARDI FABIO EMILIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2014

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Condizioni per il suo ottenimento - Obbligo del mediatore di palesare tale sua qualità - Necessità - Eventuale violazione dell'obbligo - Conseguenze - Mediazione occulta - Configurabilità - Effetti - Perdita del diritto alla provvigione - Sussistenza - Fattispecie.

Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione è necessario che l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà. Ove, per contro, il mediatore celi tale sua veste, presentandosi formalmente come mandatario di una delle parti (cosiddetta "mediazione occulta") egli non ha diritto alla provvigione e l'accertamento della relativa circostanza, demandato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, il mediatore aveva avuto contatti con un soggetto che, al momento della trattativa, non intratteneva alcun rapporto con la società che aveva poi acquistato l'unità immobiliare, essendone divenuto legale rappresentante soltanto successivamente alla stipula del rogito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Conformi: N. 11521 del 2008 Rv. 603241 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 3835 *del* 08/02/2019 (Rv. 652362 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Diff.)*
D. *(MANZO DIEGO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2015

058208 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - DETERMINAZIONE DEFERITA AD UN TERZO Omissione - Richiesta della parte di condanna dell'altra all'adempimento della prestazione - Determinazione da parte del giudice - Possibilità - Fattispecie.

Qualora il terzo - cui sia stato demandato dalle parti il relativo compito - non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, né ad essa provvedano le parti direttamente, e una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all'adempimento della prestazione, la relativa controversia - che ha per oggetto il predetto adempimento e il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire - può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell'economia processuale, dal giudice, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la "ratio" dell'art. 1349 c.c., il contratto nel suo manchevole elemento. (Nella specie, la S.C, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter individuare giudizialmente, al posto del terzo, la superfice da distaccare in base agli accordi di divisione, nell'assunto che non fosse manifestamente iniqua la compiuta valutazione tecnica di non determinazione dell'oggetto del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 5272 del 1983 Rv. 430163 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 3839 *del* 08/02/2019 (Rv. 652363 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
H. *(CHIACCHIARI ROBERTO) contro* C. *(GIOVANETTI REMO)*
Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 30/06/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni di norme in materia di circolazione stradale - Potere di accertamento della polizia municipale - Competenza estesa su tutto il territorio comunale - Irrilevanza dell'organizzazione, direzione e coordinamento del servizio - Fattispecie.

Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all'accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest'ultima indice la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto competente la polizia municipale di Penne all'accertamento di un'infrazione - consistente nell'omessa tempestiva richiesta di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà - consumata in diverso territorio comunale - nella specie, Chieti, quale sede del Dipartimento dei Trasporti).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Cod. Strada art. 12 com. 1 lett. E, Legge 03/07/1986 num. 65 art. 3, Legge 03/07/1986 num. 65 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 22366 del 2006 Rv. 593146 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 3487 *del* 06/02/2019 (Rv. 652440 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
L. *(MOLA GIAMBATTISTA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2013

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Onere probatorio a carico di chi invoca l'usucapione - Rigore interpretativo - Differenze tra processo civile e penale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo che in questa materia trovasse applicazione il criterio del processo penale della prova oltre ogni ragionevole dubbio e fosse, viceversa, insufficiente il canone civilistico del "più probabile che non").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1142, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20539 del 2017 Rv. 645235 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600899 - 01, N. 9098 del 2005 Rv. 580711 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 3513 *del* 06/02/2019 (Rv. 652361 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*
F. *(DI LASCIO SEBASTIANO) contro* F. *(FIORENTINO PASQUALE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2013

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Deduzione del fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie in tema di donazione.

Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, in applicazione di tali principi, avesse correttamente qualificato come donazioni simulate alcune vendite poste in essere dalla "de cuius" a favore di un figlio, deponendo in tal senso l'inverosimiglianza del prezzo indicato, notevolmente inferiore a quello di mercato, l'esistenza di un decadimento fisico della alienante al momento delle apparenti vendite, nonché la mancata prova dell'effettiva percezione del corrispettivo delle vendite, della provenienza della provvista relativa agli assegni consegnati in pagamento e della capacità reddituale degli acquirenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22656 del 2011 Rv. 619955 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6387 del 2018 Rv. 648463 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 3512 *del* 06/02/2019 (Rv. 652442 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
L. *(PASOTTI GRAZIA) contro* L. *(ASCOLI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2014

071067 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE Divisione - Divisione ereditaria - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Presenza di titoli diversi - Operazioni divisionali - Criteri di assegnazione - Fattispecie.

Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtù di titoli diversi, dando luogo alla formazione di autonome masse, impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico–cronologico, devono essere compute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall'esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece attribuito a una condividente la proprietà esclusiva di un bene immobile comune non divisibile, tenendo conto, ai fini dell'individuazione del maggior quotista sul predetto bene, della precedente assegnazione ad altro condividente della proprietà piena di un diverso bene immobile comune proveniente da titolo diverso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 11769 del 1992 Rv. 479211 - 01

Sez. 2 - , ***Ordinanza*** *n.* 3497 *del* 06/02/2019 (Rv. 652441 - 01)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
M. *(CATTARINUSSI SERGIO) contro* M. *(MERLINI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/06/2014

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Attribuzione del bene ex art. 720 c.c. - Domanda - Modalità attuativa della divisione - Effetti - Fattispecie.

Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto quella di assegnazione avanzata in prime cure e accolta dal giudice non era stata fatta oggetto di impugnazione ed era perciò passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 26944 del 2018 Rv. 650850 - 01, N. 24728 del 2011 Rv. 619765 - 01, N. 12119 del 2008 Rv. 603422 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 3308 *del* 05/02/2019 (Rv. 652439 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(BRUSATORI FELICE) contro* C. *(MARELLI GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/12/2013

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - "Rilevazione" e "dichiarazione" - Rispettive modalità operative - Fattispecie.

La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2910 del 2016 Rv. 638554 - 01, N. 23644 del 2017 Rv. 645826 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633502 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 5778 *del* 27/02/2019 (Rv. 652797 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
B. *(SQUARCIA EMANUELE) contro* A. *(MANZI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2017

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO "Telefax" - Valore probatorio - Sussistenza.

La riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax" rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Conformi: N. 6911 del 2009 Rv. 607568 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 5125 *del* 21/02/2019 (Rv. 652796 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
T. *(STRANO ANTONINO) contro* G. *(STELLA RICHTER PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2017

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Promessa di vendita di un bene in comunione - Pluralità di promittenti venditori - Bene considerato come "unicum" inscindibile dalle parti - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile) ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1316

Massime precedenti Conformi: N. 6162 del 2006 Rv. 587053 - 01, N. 1050 del 1999 Rv. 523027 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 4701 *del* 18/02/2019 (Rv. 652647 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(ZINGRILLO NICOLA LIBERO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/10/2017

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Omessa richiesta di autorizzazione per il conferimento di incarico ad un dipendente pubblico - Precedenti autorizzazioni e comunicazioni all'ente di appartenenza degli emolumenti corrisposti in passato al dipendente - Irrilevanza.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di conferimento di incarichi retribuiti al pubblico dipendente da parte di soggetti pubblici e privati, il pregresso svolgimento, ad opera del medesimo dipendente, di incarichi similari e la comunicazione degli emolumenti percepiti negli anni pregressi al datore di lavoro non sono idonei a fondare il ragionevole affidamento che la necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza sia stata concessa, sicché essa va, comunque, nuovamente richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 10, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 25752 del 2016 Rv. 642498 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 4698 *del* 18/02/2019 (Rv. 652600 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
A. *(ALONGI ANTONIETTA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 04/04/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - Sussistenza - Fattispecie.

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata personalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per spese").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2193 del 2008 Rv. 601669 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 4698 *del* 18/02/2019 (Rv. 652600 - 02)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
A. *(ALONGI ANTONIETTA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 04/04/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Fase istruttoria - Compenso spettante al difensore - Attività rilevanti.

In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 4696 *del* 18/02/2019 (Rv. 652795 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
F. *(CITO VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 12/04/2017

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132, Legge 10/11/2014 num. 162

Massime precedenti Vedi: N. 22310 del 2017 Rv. 645998 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 3157 *del* 01/02/2019 (Rv. 652280 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
M. *(BERGAMO FEDERICO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 - Modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015 - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Condizioni e limiti.

In tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis, Legge 28/12/2015 num. 208, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 14974 del 2015 Rv. 636088 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5841 *del* 28/02/2019 (Rv. 652999 - 01)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(ACONE MODESTINO) contro* D. *(ZIINO DIEGO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2016

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Omessa custodia di un bene destinato ad attività di culto - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Responsabilità dell'ente territoriale su cui insiste il bene - Condizioni - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. derivante dalla custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito ad un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale sul quale il bene insiste, a meno che non siano dimostrati una detenzione o un potere di fatto di tale ultimo ente sulla cosa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata per aver escluso che l'esistenza di un potere di fatto sulla scala di accesso ad un edificio di culto, teatro del sinistro, in capo al Comune proprietario delle adiacenti vie pubbliche fosse provato dall'invito rivolto, dopo l'incidente, dall'ente territoriale all'ente ecclesiastico proprietario della "res" a metterla in sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 831

Massime precedenti Vedi: N. 15096 del 2013 Rv. 626957 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5811 *del* 28/02/2019 (Rv. 652997 - 01)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(MALAVENDA CATERINA) contro* A. *(ALBANESE SEBASTIANO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/07/2015

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza dei diritti di cronaca e di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 6133 del 2018 Rv. 648418 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 5823 *del* 28/02/2019 (Rv. 652998 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(ADDARII FABIO MASSIMO) contro* N. *(PLATI ROBERTO MARIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/02/2016

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Scrittura privata posta in esecuzione dopo il primo marzo 2006 - Efficacia di titolo esecutivo - Fondamento - Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, le scritture private autenticate formate anteriormente al primo marzo 2006 - data di entrata in vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d.l. n. 35 del 2005 - hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso dal piano di riparto il credito di una banca in quanto fondato su di una scrittura privata autenticata formata anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 474 c.p.c. ancorché posta in esecuzione successivamente).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5820 *del* 28/02/2019 (Rv. 652843 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(PROSPERINI ALBERTO) contro* A. *(HAZAN MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 19/01/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno da cd. micropermanente - Modalità di accertamento - Esame clinico strumentale - Sufficienza - Esclusione - Limiti.

In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 32 com. 3, Legge 24/03/2012 num. 27

Massime precedenti Vedi: N. 18773 del 2016 Rv. 642106 - 02, N. 1272 del 2018 Rv. 647581 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5813 *del* 28/02/2019 (Rv. 652842 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(VENTURI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2015

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Morte del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Giudizio di colpa - Oggetto - Fattispecie.

148026 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell'evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica - che la condotta considerata determini l'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patiti dai familiari di un militare, morto in conseguenza della malattia contratta nel corso di una missione internazionale a causa dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, sul presupposto che si trattava di un rischio ampiamente preventivabile in relazione all'impiego, nelle zone delle operazioni interessate, di armamenti idonei ad esporre le persone alle suddette radiazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1312 del 2014 Rv. 629928 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 5803 *del* 28/02/2019 (Rv. 652840 - 01)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(MANZI LUIGI) contro* S. *(ALBANESE GINAMMI LORENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/10/2015

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali - Saggio di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità ai contratti di affitto - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interessi da ritardo di pagamento, la nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002, in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa, in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio e, pertanto, anche i contratti di utilizzazione di beni connessi a un rapporto commerciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto applicabile il saggio d'interessi di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 al credito per il pagamento dei canoni di un contratto di locazione immobiliare per uso ufficio, stipulato tra due imprese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5798 *del* 28/02/2019 (Rv. 652839 - 01)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(PERINI FRANCESCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2015

026027 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI Spese e spettanze procuratorie - Riferimento alla parcella ed agli importi indicati nella tabella dei parametri forensi - Necessità - Onorari - Determinazione discrezionale entro i limiti dello scaglione di riferimento correttamente individuato - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, cosi da non lasciare margine di discrezionalita; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla Determinazione del compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2015 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247

Massime precedenti Conformi: N. 5610 del 1978 Rv. 395389 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5807 *del* 28/02/2019 (Rv. 652841 - 01)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(VOLPONI GAUDENZIO) contro* C. *(ISI GIOVANNI LUDOVICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/07/2015

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danni subiti da congiunto del danneggiato principale (danno parentale) - "danno conseguenza" - Oneri allegatori e probatori - Fattispecie.

Il danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima primaria dell'illecito, in conseguenza della grave invalidità riportata da quest'ultima, non può dirsi sussistente "in re ipsa", e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli della vittima di un incidente stradale, rimasta invalida all'85%, in mancanza della prova dell'intensità della relazione affettiva con la stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23917 del 2013 Rv. 629114 - 01, N. 907 del 2018 Rv. 647127 - 03, N. 3767 del 2018 Rv. 648035 - 02

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5824 *del* 28/02/2019 (Rv. 653119 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(PERFETTI FRANCO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/11/2016

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Art. 817 c.p.c. - Regime successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità -Esclusione - Conseguenza - Impugnabilità del lodo dinanzi al giudice ordinario - Ammissibilità.

In tema di arbitrato, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, qualora una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, pur regolarmente chiamata, rifiuti di partecipare al giudizio arbitrale, non opera l'art. 817, comma 3, c.p.c. e, perciò, la stessa non subisce la preclusione posta da tale disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40

Massime precedenti Conformi: N. 4156 del 2006 Rv. 587019 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5824 *del* 28/02/2019 (Rv. 653119 - 02)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(PERFETTI FRANCO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/11/2016

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di incompetenza dell'arbitro - Natura - Eccezione di rito in senso stretto - Limite temporale ex art. 817, comma 3, c.p.c. - Operatività - Condizioni.

L'eccezione d'incompetenza dell'arbitro di cui all'art 817, comma 2 c.p.c., salvo il caso di controversia non arbitrabile, coerentemente con la nuova accezione "paragiurisdizionale" dell'arbitrato rituale, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, soggetta al limite temporale indicato dall' art. 817, comma 3, c.p.c., solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale e non per quella che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23473 del 2017 Rv. 645700 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23463 del 2016 Rv. 641624 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5840 *del* 28/02/2019 (Rv. 653120 - 01)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
E. *(GRIESSER NORBERT) contro* T. *(TOTINO CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/06/2016

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Diffamazione a mezzo stampa - Rettifica disposta in via anticipatoria ex art. 700 c.p.c. - Giudizio di merito - Sanzione processuale della pubblicazione della sentenza - Natura discrezionale - Presupposti - Rischio di ulteriore propagazione degli effetti nocivi della notizia - Inefficacia pienamente riparatrice della rettifica.

165032 STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE In genere.

La pubblicazione della sentenza di condanna per estratto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all'accertamento dell'illecito ove il provvedimento giudiziale che impone la rettifica della notizia diffamatoria, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 c.p.c., per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all'ulteriore rischio di propagazione degli effetti nocivi della notizia.

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9038 del 2010 Rv. 612718 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5725 *del* 27/02/2019 (Rv. 652838 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
S. *(RUSSO GIUSEPPE ORAZIO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/06/2016

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Oggetto della confessione - Fatti obiettivi e non giudizi od opinioni - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 21509 del 2011 Rv. 619381 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5729 *del* 27/02/2019 (Rv. 652996 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
R. *(SCISCIONE ITALO) contro* C. *(VINCI LINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2016

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Infrazione di una norma sulla circolazione stradale - Evento non causalmente ricollegabile all'infrazione - Responsabilità del trasgressore - Esclusione - Fattispecie.

L'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del Comune e della Regione peri i danni conseguenti alla caduta in acqua di una vettura, durante una manovra su banchina portuale priva del segnale di pericolo, in ragione della violazione da parte del conducente di un divieto di sosta, e non di transito, quindi non preordinato ad evitare l'evento verificatosi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 158, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6898 del 1986 Rv. 449001 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5725 *del* 27/02/2019 (Rv. 652838 - 02)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
S. *(RUSSO GIUSEPPE ORAZIO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/06/2016

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - Condizioni - Fattispecie.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, della somma equitativamente determinata, pari, all'incirca, alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, per aver proposto ricorso fondato su motivi in parte palesemente inammissibili, in quanto tendenti ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, ed in parte manifestamente infondati, segnatamente con riferimento alla censura relativa alla possibilità di attribuire efficacia confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01, N. 10327 del 2018 Rv. 648432 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9912 del 2018 Rv. 648130 - 02, N. 22405 del 2018 Rv. 650452 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 5724 *del* 27/02/2019 (Rv. 652837 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
D. *(TASCIOTTI FAUSTO) contro* S. *(VETERE DOMENICO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2016

149213 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER ATTI DI ESPROPRIAZIONE Privilegio generale sui mobili - Collocazione sussidiaria sugli immobili - Oneri a carico del creditore - Contenuto - Esecuzione infruttuosa o prospettata come tale - Requisito temporale.

In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all'art. 2776 c.c., grava sul creditore l'onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l'azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero

che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2776 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26101 del 2016 Rv. 642338 - 02

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5726 *del* 27/02/2019 (Rv. 652995 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(COTTI MARINO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/03/2016

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Strada di servizio (c.d. "strada bianca") - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'obbligo dell'ente custode di una strada di apprestare misure adeguate a neutralizzarne la pericolosità sussiste anche con riferimento alle strade di servizio (c.d. "strade bianche") non interdette al passaggio delle autovetture e collegate a strade a scorrimento ordinario di automezzi. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ENAS per la morte di un automobilista che, percorrendo una strada provinciale, aveva perso il controllo del mezzo immettendosi in una strada di servizio di detto ente per poi finire nell'adiacente canale dopo aver divelto la rete metallica posta a protezione della medesima strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22801 del 2017 Rv. 645773 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5722 *del* 27/02/2019 (Rv. 652994 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(CELI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/07/2016

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Onere probatorio - Fattispecie.

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda, proposta contro la regione, di risarcimento dei danni provocati dall'aggressione di un coltivatore diretto da parte di un cinghiale proveniente da una confinante oasi naturale, non potendo essere pretese la recinzione o la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, e non essendo stato provato che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine anche se adeguatamente protette

ovvero teatro di precedenti incidenti.). sul presupposto dell'omessa recinzione idonea ad evitare lo sconfinamento degli animali dal perimetro boschivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 all. 1

Massime precedenti Conformi: N. 9276 del 2014 Rv. 631131 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5495 *del* 26/02/2019 (Rv. 652992 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SANTUCCI VINCENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/07/2015

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazioni - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria - Equipollenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 7154 del 2018 Rv. 647842 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5486 *del* 26/02/2019 (Rv. 652990 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(VIO GIUSEPPE) contro* B. *(CASTELLANI FILIPPO)*
Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 15/01/2015

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Delimitazione - Fattispecie.

L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Conformi: N. 6991 del 1986 Rv. 449071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25745 del 2017 Rv. 646114 - 01, N. 14535 del 2012 Rv. 623363 - 01, N. 15343 del 2009 Rv. 608887 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 5489 *del* 26/02/2019 (Rv. 652835 - 02)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESPOSITO CIRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2014

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - Revocabilità - Condizioni - Limite temporale.

In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 5489 *del* 26/02/2019 (Rv. 652835 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESPOSITO CIRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2014

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di assegnazione di un credito - Natura di atto esecutivo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi o con l'appello - Condizioni e limiti.

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5529 del 2011 Rv. 617031 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5503 *del* 26/02/2019 (Rv. 652836 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(CONSOLI FILIPPO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/03/2016

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Nuove domande - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere.

In un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie, al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi) l'introduzione con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. di una questione che non ha formato oggetto del "thema decidendum" dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato estranea rispetto all'oggetto del giudizio la successiva richiesta, contenuta nella memoria, volta a sostenere la responsabilità dello Stato per non aver aggiornato la borsa di studio introdotta nel 1991 rispetto alla originaria domanda, volta invece ad affermare la responsabilità dello Stato per non aver attuato l'obbligo di adeguata remunerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 30760 del 2018 Rv. 651598 - 01, N. 32146 del 2018 Rv. 651641 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 5489 *del* 26/02/2019 (Rv. 652835 - 03)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESPOSITO CIRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2014

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 447 c.p.c. affetta da errore - Tutela del terzo pignorato - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione - Condizioni - Onere di tempestiva revoca o rettifica della dichiarazione - Sussistenza.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell'esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l'assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3958 del 2007 Rv. 596348 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5484 *del* 26/02/2019 (Rv. 652989 - 01)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(CORNELIO ENRICO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2015

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Convincimento del giudice fondato solo su presunzioni semplici - Ammissibilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, in causa per responsabilità sanitaria, aveva desunto dall'emorragia pre-ricovero di una gestante il derivato danno cerebrale del figlio, con ragionamento in sé coerente sotto il profilo logico-formale oltre che confortato delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9834 del 2002 Rv. 555580 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5509 *del* 26/02/2019 (Rv. 652993 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
G. *(ANGIOLELLI DANTE) contro* S. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Retribuzione - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Frazionamento dell'ammontare risarcitorio - Condizioni - Fondamento.

Il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo - in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) - soltanto nel caso in cui, secondo l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20348 del 2018 Rv. 650269 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 5487 *del* 26/02/2019 (Rv. 652991 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(JANARI LUIGI) contro* A. *(SARTI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/03/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità omissiva della struttura sanitaria - Accertamento del nesso causale - Valutazione dell'unitario contegno - Necessità - Parcellizzazione dei singoli episodi nei quali esso si articola - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva operato una parcellizzazione dei singoli episodi dell'unitario contegno omissivo addebitato alla struttura, concentrandosi soltanto sull'ultimo episodio ed ignorando del tutto i due precedenti nonché le risultanze dell'elaborato peritale, predisposto in sede penale, senza valutare se, nell'insieme, tutti gli elementi unitariamente considerati fossero idonei all'accertamento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di patologia cardiaca e l'intervenuto decesso dal paziente per attacco ischemico, secondo il principio del "più probabile che non").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4729 *del* 19/02/2019 (Rv. 652833 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(ROCCIOLETTI GIUSEPPE) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2015

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Negozi contestuali o contenuti aventi differente finalità – Estensione del divieto – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non si estende a quei negozi che, pur contestuali o contenuti nel medesimo atto, non perseguono – direttamente o indirettamente – la finalità di concorrere a realizzare il risultato vietato dal legislatore, ovvero ne costituiscono un mero presupposto, del tutto autonomo sul piano fattuale e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la nullità della vendita di un immobile con patto di riscatto, predisposta in funzione di garanzia della restituzione delle somme date a mutuo, si estendesse alla dichiarazione ricognitiva del debito, contenuta nella medesima scrittura privata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Vedi: N. 2285 del 2006 Rv. 586991 - 01, N. 4262 del 2013 Rv. 625261 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4717 *del* 19/02/2019 (Rv. 652828 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2015

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell'abito dell'intero testo contrattuale - Necessità - Fattispecie.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Vedi: N. 11368 del 2002 Rv. 556465 - 01, N. 52 del 2004 Rv. 569248 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611835 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4734 *del* 19/02/2019 (Rv. 652834 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
G. *(VECCHIONI LUCA) contro* R. *(DE MITRI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/11/2014

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Assegno di invalidità erogato dall'INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto,ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 31007 del 2018 Rv. 651941 - 01, N. 13537 del 2014 Rv. 631440 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4724 *del* 19/02/2019 (Rv. 652831 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(ZAULI CARLO) contro* C. *(BACCARINI PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/01/2015

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE Ordine di chiamata in causa del terzo "iussu iudicis" - Estensione della domanda attorea al terzo - Applicabilità delle preclusioni - Esclusione - Fondamento.

La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 2901 del 2008 Rv. 601234 - 01, N. 8495 del 2010 Rv. 612723 - 01, N. 13907 del 2007 Rv. 596978 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4720 *del* 19/02/2019 (Rv. 652829 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(FREDDARA CLAUDIO) contro* C. *(GATTARI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/07/2015

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Estremi - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di produzione di consulenza tecnica di parte.

Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione di una quietanza di integrale soddisfacimento di un credito risarcitorio il deposito di una consulenza tecnica di parte, la sottoscrizione, da parte della querelante, del verbale di udienza, la dichiarazione di disponibilità della stessa al saggio grafico, nonché la macroscopica inferiorità della somma riportata nella quietanza rispetto a quella oggetto della domanda risarcitoria e a quella indicata in una bozza di transazione sottoscritta dalla medesima querelante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 1537 del 2001 Rv. 543632 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4726 *del* 19/02/2019 (Rv. 652832 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(D'ALOISIO CESIDIO) contro* M. *(CAPPUCCILLI GUIDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/01/2016

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Opponibilità ai terzi di atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione – Necessità.

Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza che a nulla rilevi l'effettivo contenuto dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665

Massime precedenti Vedi: N. 13137 del 2006 Rv. 590715 - 01, N. 20144 del 2009 Rv. 610167 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4713 *del* 19/02/2019 (Rv. 652988 - 01)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(BARSANTI RAOUL) contro* U. *(VIZZONE DOMENICO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/05/2015

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Perfezionamento della cessione - Scambio del consenso tra cedente e cessionario - Sufficienza - Notifica al debitore ceduto - Effetti relativi - Individuazione - Fattispecie.

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265

Massime precedenti Conformi: N. 15364 del 2011 Rv. 619221 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4733 *del* 19/02/2019 (Rv. 652751 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
M. *(NISTA VITTORIO) contro* G. *(DE VITA CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/03/2015

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Azione risarcitoria di un giudice per offese in atti processuali – Responsabilità penale a carico della parte – Esclusione – Responsabilità civile della parte - Fondamento.

La responsabilità conseguente ad affermazioni offensive per il giudice contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui risponde, oltre all'avvocato autore delle espressioni offensive, la stessa parte, quale responsabile civile dell'operato del proprio difensore, posto che nel processo civile non trova applicazione l'art. 589 c.p., ma l'art. 89 c.p.c., quale norma posteriore e speciale rispetto alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19907 del 2013 Rv. 627574 - 01, N. 21696 del 2011 Rv. 620240 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4721 *del* 19/02/2019 (Rv. 652830 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
R. *(CHIARINI CLAUDIA) contro* B. *(GALASSO MERCURIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/06/2015

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Terzo acquirente di un bene del debitore - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Condizioni.

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 251 del 1996 Rv. 495372 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4551 *del* 15/02/2019 (Rv. 652827 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
V. *(SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro* F. *(ZANASI LUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/05/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Giudizio di liquidazione del danno - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti

dal fatto oggetto del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità.

La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 23739 del 2011 Rv. 620529 - 01, N. 2297 del 2011 Rv. 616337 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4528 *del* 15/02/2019 (Rv. 652748 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(CARNUCCIO FRANCESCO) contro* E. *(LAGOTETA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/12/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta – Accoglimento successivo dell'opposizione all'esecuzione – Interesse alla decisione - Persistenza - Effetti invalidanti degli atti esecutivi precedentemente compiuti.

A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Massime precedenti Conformi: N. 18350 del 2014 Rv. 632105 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2017 Rv. 645478 - 02

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4545 *del* 15/02/2019 (Rv. 652826 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
D. *(ECCHER LORENZO) contro* C. *(AMADORI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 31/01/2017

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Casi - Sindacato del giudice di legittimità - Limiti - Onere probatorio - Spettanza.

L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1195 del 2007 Rv. 595635 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4532 *del* 15/02/2019 (Rv. 652668 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(COLAIACOVO VINCENZO) contro* D. *(IANNOZZI ANNA CAROLINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/03/2017

104030 LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA Diritto del conduttore all'indennità - Condizioni - Consenso del locatore alla esecuzione delle opere - Necessità - Criteri - Mera consapevolezza o mancata opposizione del locatore - Idoneità - Esclusione.

Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore all'indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore che non può desumersi da atti di tolleranza di costui, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà, anche tacita, mediante fatti concludenti, dai quali possa desumersi l'esplicita approvazione delle innovazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593

Massime precedenti Conformi: N. 2494 del 2009 Rv. 606554 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4529 *del* 15/02/2019 (Rv. 652987 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(RENIER GIANFRANCO) contro* S. *(TRAVAINI ENRICO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 13/02/2015

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Notificazione di decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto – Persistenza di un collegamento fra il destinatario ed il precedente luogo di residenza - Inesistenza della notifica – Esclusione - Opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1509 del 2019 Rv. 652454 - 01, N. 15892 del 2009 Rv. 608806 - 01, N. 25737 del 2008 Rv. 605328 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4539 *del* 15/02/2019 (Rv. 652488 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(SABBADINI SODI CESARE) contro* E. *(CARDIA MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/04/2017

058197 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE Revoca tacita del patto di forma - Possibilità - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (In applicazione del predetto principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto di affitto di azienda, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni palesasse "per fatti concludenti" la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352

Massime precedenti Vedi: N. 4541 del 2012 Rv. 621609 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4543 *del* 15/02/2019 (Rv. 652749 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(VICHI LAURA) contro* C. *(SINISCALCHI PAOLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2016

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Risarcimento del danno - Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza del diritto di cronaca - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabiltà in cassazione - Esclusione - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata), l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15510 del 2006 Rv. 593558 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4559 *del* 15/02/2019 (Rv. 652750 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Responsabilità dello Stato per violazione di direttive comunitarie - Condanna emessa dal giudice di pace secondo equità - Appello a motivi

limitati – Ammissibilità – Effetto devolutivo pieno – Fondamento - Fattispecie in tema di disciplina dell'onere della prova.

L'appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace nell'ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., pur rientrando nei limitati casi di ammissibilità di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., non comporta alcuna preclusione alla cognizione del giudice dell'impugnazione, conservando il proprio tipico effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa alla mancata attuazione della direttiva 98/83/CE, concernente i limiti alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano, aveva accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dello Stato e il danno lamentato dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31

Massime precedenti Vedi: N. 17058 del 2018 Rv. 649445 - 02

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4309 *del* 14/02/2019 (Rv. 652747 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
B. *(RIZZO CARLA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/02/2016

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Assenza di coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore della provvidenza - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Condizioni.

In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale e Regione Umbria - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 2778 del 2019 Rv. 652294 - 01, N. 20111 del 2014 Rv. 632976 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4313 *del* 14/02/2019 (Rv. 652985 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(TAPPARO CESARE)*
Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 03/12/2014

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Contestazione del controcredito in separato giudizio ancora pendente - Compensazione legale e giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito. (Nella specie la S.C., premesso che pure la c.d. compensazione comunitaria opera secondo la disciplina prevista dalla normativa nazionale, ha ritenuto che non potesse operare la deroga alla compensabilità dei crediti impignorabili – prevista dall'art. 3, comma 5 duodecies, del d.l. n. 182 del 2005, conv. con mod. dalla legge n. 231 del 2005 -, tra le somme richieste in ripetizione per provvidenze finanziarie erogate dall'Agea, prospettate come indebite, ed il credito per provvidenze PAC di competenza dell'operatore agricolo, stante la contestazione del controcredito vantato dall'Agea, ancora oggetto di accertamento in diverso giudizio pendente dinanzi al TAR)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 com. 1 lett. 3, Decreto Legge 09/09/2005 num. 182 art. 3 com. 5, Regolam. Comunitario 29/09/2003 num. 1788 art. 11, Regolam. Comunitario 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter

Massime precedenti Vedi: N. 8525 del 2013 Rv. 625762 - 01, N. 31359 del 2018 Rv. 651827 - 01, N. 23716 del 2013 Rv. 627997 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4318 *del* 14/02/2019 (Rv. 652689 - 02)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
D. *(TOSADORI MAURIZIO) contro* E. *(IRTI NATALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO Pronuncia definitiva di condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - "Actio iudicati" ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. - Esclusione.

127039 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 839 del 1976 Rv. 379502 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4298 *del* 14/02/2019 (Rv. 652666 - 01)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
P. *(GIUSSANI ANDREA) contro* F. *(DRAGONE CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2015

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Condizioni - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno – Sufficienza - Fattispecie in tema di responsabilità da riparazione di auto ad opera di officina autorizzata.

Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, in ipotesi di "leasing" avente ad oggetto un'autovettura, con clausola di garanzia per la riparazione di eventuali non conformità, senza oneri per il "lesee" e presso officine autorizzate dal "lessor", aveva escluso la responsabilità di quest'ultimo per la rottura del motore, nonostante questa fosse dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente erronea riparazione, ad opera di officina rientrante tra quelle individuate dal concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era pacificamente coperto dalla garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 25373 del 2018 Rv. 651162 - 01, N. 30161 del 2018 Rv. 651665 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4322 *del* 14/02/2019 (Rv. 652667 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(SIENI MASSIMILIANO) contro* C. *(D'ANGELO DONATO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13091 del 2018 Rv. 649542 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22540 del 2018 Rv. 650853 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4300 *del* 14/02/2019 (Rv. 652687 - 01)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
S. *(MORRA RAFFAELE) contro* A. *(OTTAVI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 14/12/2015

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Risarcimento del danno non patrimoniale - Credito relativo - Divieto di cessione - Esclusione.

Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22601 del 2013 Rv. 628099 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4318 *del* 14/02/2019 (Rv. 652689 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
D. *(TOSADORI MAURIZIO) contro* E. *(IRTI NATALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica contenuta in una sentenza penale - Rilevanza nel giudizio civile sul "quantum" - Limiti - Accertamento positivo della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza del nesso di causalità - Ulteriori affermazioni sulla concreta sussistenza ed entità del danno – Esclusione – Giudicato sull'azione civile - Effetti.

La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24030 del 2009 Rv. 609978 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20643 del 2016 Rv. 642923 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4312 *del* 14/02/2019 (Rv. 652688 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
F. *(FIERRO MAURO) contro* C. *(ORLANDO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/01/2015

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Azione del curatore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto stipulato tra l'imprenditore, successivamente fallito, e un terzo - Posizione del curatore - Simulazione relativa - Documento - Data certa ex art. 2704 c.c. ai fini dell'opponibilità alla curatela - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la controscrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall'imprenditore "in bonis", di cui era stato chiesto l'adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2704, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 9685 del 2004 Rv. 572996 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4319 *del* 14/02/2019 (Rv. 652825 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
G. *(IOVINO LUCA) contro* F. *(NICASTRO CRISTINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/05/2016

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Errore derivante da sostituzione del "file" informatico - Epigrafe pertinente ma svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo afferenti a diversa controversia - Utilizzabilità - Fondamento.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei "motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Difformi: N. 2815 del 2016 Rv. 638522 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12035 del 2011 Rv. 618091 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 4160 *del* 13/02/2019 (Rv. 652665 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.**
A. *(STARVAGGI NUNZIATINA) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/05/2016

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - Limiti - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. (Fattispecie in cui, con riferimento ad uno scontro tra pedone e ciclista all'interno di un'area pedonale, la S.C. ha escluso che potesse riconoscersi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si era verificato nel perimetro di detta area, in mancanza dell'allegazione e della dimostrazione, da parte del danneggiato, della sussistenza di una colpevole inerzia dell'amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa diretta a regolare e controllare il comportamento degli utenti, malgrado specifiche segnalazioni sull'anomalo e pericoloso utilizzo di quello spazio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 2481 del 2018 Rv. 647935 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4147 *del* 13/02/2019 (Rv. 652744 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
Z. *(PRENCIPE GIUSEPPE) contro* D. *(DI PAOLA CARMINE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/08/2016

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro - Responsabilità dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. – Concetto di caso fortuito – Onere probatorio a carico dell'assicurazione del vettore – Intervento dell'assicurazione dell'altro veicolo - Conseguenze.

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può,tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario

convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141

Massime precedenti Vedi: N. 16477 del 2017 Rv. 644953 - 01, N. 16181 del 2015 Rv. 636047 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4149 *del* 13/02/2019 (Rv. 652745 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
L. *(MACARIO FRANCESCO) contro* T. *(FERRARI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 22/04/2016

079072 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - RENDICONTO Espropriazione forzata - Incapacità dell'offerente a partecipare alla gara – Divieto di cui all'art. 1471, comma 1, n. 2, c.c. – Estensione del divieto – Giudice in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario – Condizioni – Rilevanza disciplinare della condotta – Sussistenza - Ripercussioni sulla validità dell'acquisto all'asta – Esclusione.

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1471, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1261

Massime precedenti Vedi: N. 3618 del 2017 Rv. 643726 - 02, N. 4464 del 1985 Rv. 441928 - 01, N. 5679 del 1991 Rv. 472264 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 4153 *del* 13/02/2019 (Rv. 652746 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
L. *(PEPE FRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2013

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE Obbligazione della p.a. di comunicazione tempestiva al coltivatore di tabacco della quota di produzione ammessa al premio comunitario – Inadempimento – Prescrizione decennale del credito risarcitorio del tabacchicoltore – Fondamento – Fattispecie.

In tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, da parte dell'AIMA, dell'obbligo, di cui

all'art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all'adempimento di un'obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all'attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la comunicazione, da parte dell'AIMA, dell'attestato di quota con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine prescritto integrasse illecito extracontrattuale e che, di conseguenza, il credito risarcitorio azionato dal coltivatore per non aver ricevuto alcun premio per il tabacco prodotto in misura eccedente la quota assentita fosse soggetto alla prescrizione quinquennale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Regolam. Comunitario 30/06/1992 num. 2075 art. 9 com. 4, Regolam. Comunitario 01/12/1992 num. 3477 art. 3, Regolam. Comunitario 01/12/1992 num. 3477 art. 13, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25644 del 2017 Rv. 646005 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3967 *del* 12/02/2019 (Rv. 652822 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(SANDRONI DANIELE) contro* I. *(REGNI ROBERTO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016

079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01, N. 599 del 1966 Rv. 321183 - 01, N. 19105 del 2018 Rv. 650240 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3980 *del* 12/02/2019 (Rv. 652742 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
D. *(NAVA MARIO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento d'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per tardività - Ordinanza in luogo della sentenza - Ricorribilità per cassazione dell'ordinanza - Sussistenza - Fondamento.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 348 bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 8940 del 2014 Rv. 630777 - 01, N. 23151 del 2018 Rv. 650821 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3981 *del* 12/02/2019 (Rv. 652824 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(BIANCO DANIEL) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 23/09/2014

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Indennizzo per irragionevole durata del processo - Pignoramento - Divieto di pignorabilità fondi destinati al pagamento degli emolumenti - Inclusione dei fondi destinati al pagamento dell'IRAP - Esclusione - Fondamento.

In materia di azioni esecutive in danno del Ministero della Giustizia per condanne relative alla durata irragionevole del processo, il divieto di pignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale ai sensi dell'art. 1 ter del d.l. n. 143 del 2008, conv., con modif., in l. n. 181 del 2008, pur comprendendo gli oneri accessori contributivi e fiscali dovuti in relazione al singolo compenso dovuto a ciascun lavoratore, così come la quota del predetto compenso da versare direttamente allo Stato (o ad altri eventuali enti impositori) quale sostituto di imposta, non si estende ai fondi destinati al pagamento dell'IRAP, che non costituisce emolumento dovuto al personale amministrato né costituisce un accessorio degli emolumenti dovuti ai singoli lavoratori.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/09/2008 num. 143 art. 1 ter, Legge 13/11/2008 num. 181, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 quinquies, Decreto Legge 25/05/1994 num. 313 art. 1, Legge 22/07/1994 num. 460, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6078 del 2015 Rv. 634889 - 01, N. 9573 del 2015 Rv. 635318 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3987 *del* 12/02/2019 (Rv. 652487 - 01)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(ABBRUZZESE CARLO) contro* R. *(DE NOBILI DIANORA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/07/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "ante" riforma - Oggetto - Possibilità di sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento.

Oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dal testo dell'art. 549 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, è unicamente l'accertamento della esistenza o meno del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato, nonché, in caso positivo, della sua misura, rimanendo estranea a tale giudizio – del tutto autonomo rispetto al procedimento di esecuzione - ogni questione concernente la pignorabilità del credito azionato "in executivis", anche sotto il profilo dell'incidenza di eventuali vincoli di destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23631 del 2018 Rv. 650882 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 3971 *del* 12/02/2019 (Rv. 652741 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(DONZELLI MARCO MARIA) contro* S. *(FORNARA PIETRO NINO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2016

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Effetti della dichiarazione di nullità - In ordine alle prestazioni già effettuate - Diritto di ripetizione - Limiti.

Qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un'inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Conformi: N. 4849 del 1991 Rv. 471957 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 3965 *del* 12/02/2019 (Rv. 652739 - 01)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
D. *(FRANCIA STEFANO) contro* U. *(SPINELLI GIORDANO TOMMASO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2014

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore – Incidenza dell'art. 72-quater l. fall. sull'applicabilità dell'art. 1526 c.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 72 quater, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 15975 del 2018 Rv. 649693 - 01, N. 8687 del 2015 Rv. 635080 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 3968 *del* 12/02/2019 (Rv. 652740 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
F. *(CAMMARELLA GUIDO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/02/2015

113009 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 – Sussistenza - Validità dell'accordo derogatorio – Condizioni – Clausola dell'accordo collettivo nazionale recepito nel d.P.R. n. 371 del 1998 che prevede l'applicazione del tasso di interessi ex art. 1284 c.c. – Efficacia – Fondamento.

Ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie locali si applica il tasso di interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, salvo che, in deroga alla disciplina dispositiva dettata da tale decreto legislativo, venga pattuito un saggio diverso e l'accordo derogatorio non risulti gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 231 del 2002; ne deriva che la disciplina di cui all'accordo collettivo nazionale trasfuso nel d.P.R. n. 371 del 1998, ancora vigente, secondo la quale, in caso di ritardato pagamento, al farmacista non spettano interessi moratori superiori al tasso legale, pur essendo incompatibile con il regime introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2002, poiché si sottrae ad una valutazione di grave iniquità, conserva la sua efficacia, anche con riferimento alle prestazioni farmaceutiche rese in epoca successiva all'entrata in vigore di tale decreto legislativo, in quanto costituenti adempimento parziale dell'unico rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2, DPR 08/07/1998 num. 371, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 5042 del 2017 Rv. 643178 - 01, N. 20391 del 2016 Rv. 642911 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3986 *del* 12/02/2019 (Rv. 652743 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
G. *(GIZZI FABRIZIO) contro* A. *(SPADAFORA GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2016

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Ordinanza di rigetto da parte del giudice di merito della correzione di un errore materiale precedentemente disposta da S.C. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Necessità - Fondamento.

L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2017 Rv. 644312 - 01, N. 608 del 2017 Rv. 643345 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3974 *del* 12/02/2019 (Rv. 652823 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(DELL'ORSO LUCIANO) contro* G. *(GIANCARLI FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2016

104048 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO Distruzione totale o parziale del bene locato che fa venir meno l'obbligo di manutenzione - Estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione - Condizioni - Fattispecie.

La distruzione del bene locato, la quale fa venir meno l'obbligo di manutenzione a carico del locatore rendendo applicabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto, ma anche quando la rovina, pur essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene pregiudicandone definitivamente la funzionalità e l'attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il contratto, fermo restando che la distruzione di un singolo elemento essenziale o strutturale non equivale a distruzione parziale dell'immobile locato solo se gli altri elementi, rimasti in efficienza, assicurino la consistenza complessiva dell'immobile e la sua funzionalità. (Nella specie, il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., aveva affermato che non fosse stato dimostrato il verificarsi di una causa di impossibilità sopravvenuta tenuto conto che la dichiarazione di inagibilità dell'immobile riconducibile ad un evento sismico non poteva ritenersi equivalente alla sua distruzione totale o parziale, avendo inoltre accertato che, a seguito del sisma, il rapporto locatizio era proseguito per un triennio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1584

Massime precedenti Conformi: N. 4119 del 1995 Rv. 491719 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 3710 *del* 08/02/2019 (Rv. 652735 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MAGLIO SERGIO) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2015

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (c.d. "COSAP") - Natura - Assimilabilità al canone locatizio - Esclusione - Conseguenze - prescrizione - Applicabilità art. 2948 c.c. - Esclusione.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 3708 *del* 08/02/2019 (Rv. 652821 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
U. *(FANESI PIETRO) contro* S. *(PAGANI GIANLUIGI)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/10/2015

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Capitoli di prova - Onere di specificazione - Inosservanza dell'art. 244 c.p.c. - Conseguenze.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2201 del 2007 Rv. 594918 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 3717 *del* 08/02/2019 (Rv. 652736 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANTONELLA PELLECCHIA.** *Relatore:* **ANTONELLA PELLECCHIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
V. *(MELILLO MARIO) contro* C. *(MANISCALCO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/02/2015

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Consulenza tecnica di ufficio - Natura, qualificazione - Consulente deducente e consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie.

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 6155 del 2009 Rv. 607649 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3725 *del* 08/02/2019 (Rv. 652737 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(CASINI MARCO) contro* C. *(PIAZZA MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2016

031006 BENI - IMMATERIALI - IN GENERE Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" ex l. n. 26 del 1990 - Attività di vigilanza del Consorzio Prosciutto di Parma di cui alla l. n. 26 del 1990 - Potere di imporre costi ai non consorziati - Permanenza a seguito della l. n. 526 del 1999 - Sussistenza - Ragioni.

Il potere del Consorzio Prosciutto di Parma di imporre, ai non consorziati, il pagamento di tariffe a titolo di corrispettivo per l'attività di vigilanza a tutela della denominazione di origine

"Prosciutto di Parma", di cui all'art. 12 della l. n. 26 del 1990, permane anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 526 del 1999, che non ha determinato la tacita abrogazione per incompatibilità della citata l. n. 26, distinguendo le attività di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CE n. 2081/92 e dall'art. 14 del regolamento CE n. 2082/92, affidate ad un organismo terzo (l'Istituto Parma Qualità), dalle successive verifiche sull'applicazione della l. n. 26 del 1990, esercitabili dai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità.

Riferimenti normativi: Legge 13/02/1990 num. 26 art. 12, Legge 21/12/1999 num. 526 art. 14 com. 15, Regolam. Comunitario 14/07/1992 num. 2081, Regolam. Comunitario 14/07/1992 num. 2082, Preleggi art. 15

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3709 *del* 08/02/2019 (Rv. 652986 - 01)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(LUDINI ELIO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 26/10/2016

079179 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA Sequestro o confisca del bene ex l. n. 575 del 1965 - Opponibilità del pignoramento allo Stato - Condizioni - Effetti della l. n. 228 del 2012 sui procedimenti di esecuzione in corso - Interesse dell'aggiudicatario - Limiti.

Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ex l. n. 575 del 1965 su un bene immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa l. n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), restando irrilevante la circostanza che l'erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Legge 31/05/1965 num. 575, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 3729 *del* 08/02/2019 (Rv. 652738 - 01)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(NUZZO MARIO) contro* G. *(GRAZIOSI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2016

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Esperibilità da parte del datore di lavoro del terzo trasportato per la tutela aquiliana del credito - Esclusione - Fondamento - Azione ex art. 148 stesso decreto - Esperibilità.

Il datore di lavoro che intenda agire a tutela del credito alla prestazione lavorativa del proprio dipendente, danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo sul quale era trasportato, può agire ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 ma non esperire l'"azione diretta" prevista dall'art. 141 del medesimo decreto, posto che la tutela del terzo trasportato, per il carattere eccezionale del citato art. 141 che la prevede, non può essere applicata analogicamente a soggetti che non siano nella stessa espressamente contemplati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 22402 del 2011 Rv. 619750 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4996 *del* 21/02/2019 (Rv. 653015 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
F. *(SANDULLI PIERO) contro* K. *(GALBUSERA PAOLO MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2017

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Limitazioni della responsabilità - Portata - Danno non patrimoniale - Inclusione - Disciplina applicabile.

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 art. 19, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 22 com. 2, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14667 del 2015 Rv. 636276 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4993 *del* 21/02/2019 (Rv. 653139 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
A. *(BOTTONI MAURO) contro* U. *(ESPOSITO LETIZIA)*
Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 17/01/2017

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Cessione di credito, contratto a favore di terzo, subingresso nei diritti del debitore - Azione del cessionario, del terzo o del creditore subentrato - Esercizio anche nei confronti del cedente, dello stipulante o del debitore - Conseguenze - Litisconsorzio unitario - Configurabilità - Giudizio di impugnazione - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Integrazione del contradditorio - Necessità.

Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come

inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1259, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 22278 del 2009 Rv. 610406 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4868 *del* 19/02/2019 (Rv. 653013 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
D. *(MERLINI RENZO) contro* F. *(BARIGELLETTI FLAVIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/07/2016

133008 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - RILEVABILITA' Nullità - Rilevabilità – Omesso negligente rilievo di errore materiale in un provvedimento istruttorio – Facoltà per la parte di eccepire, ciò nonostante, la nullità - Esclusione – Fattispecie.

Dà causa a una nullità, ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c., la parte che ometta sia di attivarsi per acquisire nella cancelleria del giudice informazioni sulle vicende processuali che la riguardino, sia di rilevare l'esistenza di un errore materiale, agevolmente rilevabile, in un provvedimento istruttorio, quando l'una o l'altra di tali attività avrebbero consentito di prevenire il compimento dell'atto nullo da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non opponibile, ad opera del procuratore costituito di una delle parti, la nullità derivante dalla mancata comunicazione del differimento d'ufficio di un'udienza già fissata, sul presupposto che egli avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore di inserimento del proprio nome di battesimo nel registro informatico della cancelleria, che tale nullità aveva determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 3569 del 1972 Rv. 361556 - 01, N. 18877 del 2003 Rv. 568769 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4878 *del* 19/02/2019 (Rv. 653138 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
C. *(RIPEPI ROBERTO) contro* L. *(IOFFREDI VINCENZO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/10/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Congiunta attribuzione del danno biologico e dei danni rappresentati dalla sofferenza interiore – Duplicazione risarcitoria – Esclusione - Autonoma valutazione e liquidazione - Necessità.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Pen. art. 185, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139, Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7513 del 2018 Rv. 648303 - 01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4763 *del* 19/02/2019 (Rv. 653012 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
B. *(LAZZATI MARCELLO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/12/2016

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato - Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie relativa a debitore già dichiarato fallito - Applicabilità.

In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6546 del 2011 Rv. 616811 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4870 *del* 19/02/2019 (Rv. 653014 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
F. *(DE MARINIS STEFANO) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2017

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. – Ampia motivazione in fatto e in diritto - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento.

Non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un

provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5655 del 2018 Rv. 648291 - 01, N. 3023 del 2018 Rv. 647940 - 01, N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4771 *del* 19/02/2019 (Rv. 653137 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
S. *(DANOVI REMO) contro* A. *(LOMACCI GUIDO LUCA MASSIMILIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2017

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Procedimento per convalida di sfratto - Opposizione dell'intimato - Mutamento del rito - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di ampliamento della "causa petendi" originaria con la domanda di risarcimento del danno aggiuntivo ex art. 1591 c.c.

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' In genere.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12247 del 2013 Rv. 626372 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4352 *del* 14/02/2019 (Rv. 653010 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
P. *(SPAMPINATO FRANCESCO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/04/2016

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione della sentenza "per relationem" alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Possibilità – Limiti.

Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191

Massime precedenti Conformi: N. 7364 del 2012 Rv. 622900 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4360 *del* 14/02/2019 (Rv. 653011 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
A. *(MAURIELLO GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 23/06/2017

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Ricorso per cassazione - Denuncia di violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Effetti della pronuncia di illegittimità sopravvenuta alla decisione impugnata o alla proposizione del ricorso - Retroattività - Fondamento.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 com. 1, Legge 10/11/2014 num. 162, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13884 del 2016 Rv. 640477 - 01, N. 23059 del 2018 Rv. 650923 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4263 *del* 13/02/2019 (Rv. 653008 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**
S. *(MILONE MICHELE) contro* S.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 02/12/2016

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Distribuzione delle somme ricavate dalla vendita tra i vari creditori - Chiusura del procedimento di esecuzione forzata - Azione di ripetizione di indebito da parte di uno dei creditori nei confronti di altri - Esclusione - Fondamento.

A seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, è da escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita mediante l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte di un creditore nei confronti degli altri, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 4274 *del* 13/02/2019 (Rv. 653009 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
G. *(CONSORTINI MASSIMO IGOR) contro* O.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 19/10/2017

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione effettuata presso la residenza anagrafica – Differente residenza effettiva del destinatario dell'atto – Conoscenza o conoscibilità della differenza - Prova – Valenza fidefacente della relata - Esclusione.

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30952 del 2017 Rv. 647066 - 01, N. 24416 del 2006 Rv. 593350 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3881 *del* 08/02/2019 (Rv. 653007 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**
D. *(PAGANI STEFANO) contro* I. *(RAGAZZONI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/01/2016

132001 PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003, "ratione temporis" applicabile - Sanzione dell'estinzione del processo di cui all'art. 8, comma 4 del citato decreto - Presupposti applicativi - Fattispecie.

Nei procedimenti societari, cui si applicano le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 5 del 2003, il mancato assolvimento dell'onere di notificare l'istanza di fissazione d'udienza, previsto dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto, determina l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio, quale sanzione a fronte della quiescenza delle parti, mentre la notifica ad uno solo dei convenuti determina nullità ex art. 157, comma 3, c.p.c., opponibile dalla parte nella prima istanza o difesa successiva all'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza che aveva ritenuto non applicabile la disciplina di cui al citato art. 8, comma 4, affermando che, trattandosi di una ipotesi di nullità sanabile in una situazione di litisconsorzio necessario, il rilievo avrebbe dovuto essere eccepito dalle parti costituite durante il giudizio di primo grado, per essere considerato tempestivo ai fini della rinnovazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10654 del 2010 Rv. 612839 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3880 *del* 08/02/2019 (Rv. 652975 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
F. *(FRASCA RAFFAELE) contro* F. *(SENATORE GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 24/05/2017

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020304/2015 63725601

Massime precedenti Conformi: N. 20304 del 2015 Rv. 637256 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3540 *del* 06/02/2019 (Rv. 653006 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
L. *(BIANCHI MASSIMILIANO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/03/2017

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione a mezzo email - Contestualità dell'inoltro - Necessità - Insussistenza - Ragioni.

In tema di diffamazione a mezzo email, non è necessario il contemporaneo inoltro ad una pluralità di destinatari, posto che l'attitudine lesiva dell'onore è insita nell'idoneità del mezzo prescelto ad un'ampia diffusività e prescinde dalla contestualità della ricezione del messaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3538 *del* 06/02/2019 (Rv. 653005 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
T. *(PISCIOTTA ANTONINO) contro* S. *(DE SILVESTRI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/02/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Verifica dell'"eventus damni" - Tempo di riferimento - Atto di disposizione dedotto in giudizio - Sussistenza - Fondamento - Successive vicende patrimoniali del debitore - Irrilevanza.

In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 23743 del 2011 Rv. 620518 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3540 *del* 06/02/2019 (Rv. 653006 - 02)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
L. *(BIANCHI MASSIMILIANO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/03/2017

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Disciplina comune per il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e per il disconoscimento della propria sottoscrizione o scrittura - Ai fini della tempestività - Applicabilità degli artt. 214 e 215 c.c.

L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3369 *del* 05/02/2019 (Rv. 653004 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *(Conf.)*
A. *(TAVORMINA VALERIO) contro* B. *(MERCANTI GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Controversia sull'esistenza del credito - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.

Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2673 del 2016 Rv. 638928 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3229 *del* 05/02/2019 (Rv. 653001 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
S. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* U. *(ROMAGNOLI MAURIZIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/01/2017

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte - Configurabilità -

Compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo - Esclusione - Fondamento.

L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 02/08/2008 num. 130, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 10748 del 2012 Rv. 623121 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19352 del 2017 Rv. 645492 - 01, N. 15860 del 2014 Rv. 632116 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* 3256 *del* 05/02/2019 (Rv. 653002 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
A. *(FERRONI SIMONE) contro* C. *(DALLA VERITA' FRANCO LUIGI)*
Ordina integrazione contraddittorio

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso per cassazione proposto dalla parte in causa rientrante nell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - Comunicazione al P.G. presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore - Necessità - Fattispecie.

142004 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. (come sostituito dal d.l. n. 168 del 2016) relativo ad una controversia (nella specie, avente ad oggetto querela di falso) in cui il P.M. non sia titolare del potere di impugnazione ma chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario dare comunicazione al Procuratore generale presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 71 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 76, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3556 del 2017 Rv. 642438 - 01

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 3363 *del* 05/02/2019 (Rv. 653003 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
R. *(FURCI ALESSANDRO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2017

133080 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE Individuazione della "causa petendi" - Portata chiarificatoria dei documenti allegati all'atto - condizioni.

In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegarorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11751 del 2013 Rv. 626497 - 01, N. 7115 del 2013 Rv. 625502 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5996 *del* 28/02/2019 (Rv. 652898 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
O. *(SIPALA ALDO) contro* P. *(MOZZI VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/03/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012794/2018 64900701

Massime precedenti Conformi: N. 12794 del 2018 Rv. 649007 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5998 *del* 28/02/2019 (Rv. 652899 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
T. *(MARESCA ARTURO) contro* E. *(CIRILLO ERNESTO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/04/2017

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda - Nullità della cessione - Vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario - Rilevanza sul rapporto con il cedente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 16694 del 2018 Rv. 649247 - 01, N. 6926 del 2000 Rv. 536935 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5993 *del* 28/02/2019 (Rv. 652895 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(PETRETTI ALESSIO) contro* P. *(VERGARA CAROLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Opposizione - Unicità grado di giudizio - Conseguenze - Deduzione di una diversa modulazione del rapporto di lavoro subordinato cessato con il licenziamento impugnato - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel rito cd. Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una "revisio prioris istantiae", ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario; pertanto, non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione in fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato diversa da quella prospettata nella fase sommaria. (Nella specie, la S.C.

ha affermato che la corte di appello, adita in sede di reclamo, erroneamente aveva ritenuto tardive ed inammissibili le domande proposte dal lavoratore solo in fase di opposizione inerenti lo svolgimento - nel medesimo arco temporale - oltre che delle mansioni di colf, come già prospettato in fase sommaria, anche di assistente di scena).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7586 del 2018 Rv. 647664 - 01, N. 25086 del 2018 Rv. 650729 - 01, N. 27655 del 2017 Rv. 646437 - 01, N. 30443 del 2018 Rv. 651680 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4308 del 2017 Rv. 643112 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5744 *del* 27/02/2019 (Rv. 652894 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* Z. *(ROTELLA MARIA IRENE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/11/2012

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoratori socialmente utili - Contribuzione figurativa a carico dell'INPS - Condizioni - Iscrizione nelle liste di mobilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 28/02/2000 num. 81 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 19, Legge 23/12/2000 num. 388

Massime precedenti Vedi: N. 29942 del 2018 Rv. 651674 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5752 *del* 27/02/2019 (Rv. 652923 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(CARACUTA FERNANDO) contro* F. *(SEMERARO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/05/2016

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Superamento del periodo di comporto - Oneri datoriali di motivazione - Comporto cd. "secco" e per sommatoria - Art. 2 della l. n. 604 del 1966 novellato - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tale principio, tuttavia, trova applicazione nel comporto cd. "secco" (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore, mentre, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorrerà una indicazione specifica delle assenze computate, in modo

da consentire la difesa al lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, in una ipotesi di comporto per sommatoria, aveva ritenuto irrilevante la mancata risposta del datore alla richiesta del lavoratore di specificazione del numero di assenze).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1404 del 2012 Rv. 621251 - 01, N. 21042 del 2018 Rv. 650160 - 01, N. 14873 del 2004 Rv. 575194 - 01, N. 23596 del 2018 Rv. 650618 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5759 *del* 27/02/2019 (Rv. 652924 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
J. *(CUGOLA GIORGIO) contro* K. *(BIGNAMI MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/08/2017

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro ex art. 18, comma 3, st.lav. novellato - Scelta del lavoratore - Successiva riforma della sentenza di primo grado - Effetti espansivi sull'opzione del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.

In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18, comma 3, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che, in sede di revocazione, aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro di un dirigente che aveva esercitato l'opzione all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, benché la pronuncia di nullità del licenziamento fosse stata riformata nel giudizio di opposizione prima di essere nuovamente dichiarata in sede di reclamo).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 4874 del 2015 Rv. 634788 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16024 del 2018 Rv. 649355 - 01, N. 25210 del 2006 Rv. 593801 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18353 del 2014 Rv. 631789 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5625 *del* 26/02/2019 (Rv. 652893 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
S. *(MANDANICI VINCENZO) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/02/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Controversia sul rapporto sostanziale - Litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 933 del 2009 Rv. 606419 - 01, N. 23984 del 2014 Rv. 633315 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5621 *del* 26/02/2019 (Rv. 652922 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
S. *(AIMAR GIOVANNI) contro* B. *(PEPE FERNANDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/01/2014

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Art. 2103 c.c. nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 81 del 2015 - Patto di demansionamento - Validità - Condizioni - Consenso tacito del lavoratore - Ammissibilità - Fattispecie.

È legittimo il patto di demansionamento, pur anteriormente alla riformulazione dell'art. 2103 c.c. disposta dal d.lgs. n. 81 del 2015, in presenza di condizioni tali da legittimare il licenziamento del lavoratore in mancanza di accordo, purché il consenso sia stato espresso liberamente, sebbene in forma tacita ma attraverso fatti univocamente attestanti la volontà del lavoratore di aderire alla modifica "in peius" delle mansioni. (Nella specie, è stata ritenuta incensurabile la valutazione espressa dal giudice di merito circa il consenso tacito manifestato dal lavoratore con l'assunzione delle nuove mansioni senza contestazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2375 del 2005 Rv. 580455 - 01, N. 10339 del 2000 Rv. 539253 - 01, N. 19930 del 2015 Rv. 637252 - 01, N. 17095 del 2011 Rv. 618762 - 01, N. 29250 del 2017 Rv. 646395 - 02

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5425 *del* 25/02/2019 (Rv. 652919 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(SIMONETTI BARBARA) contro* T. *(SALONIA ROSARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2017

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Dipendente in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Conseguenze - Nullità del recesso - Esclusione - Fondamento.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro del dipendente collocato in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per la necessità di prestare assistenza ad un congiunto in situazione di disabilità grave, pone un divieto al licenziamento fondato sulla fruizione del congedo medesimo ed è finalizzato a garantire al lavoratore la certezza di un trattamento economico e di sostegno per il periodo di assistenza, analogamente

a quanto avviene per la malattia. Ne consegue che il recesso datoriale intimato al lavoratore per ogni altra causa, diversa e legittima, durante la fruizione del congedo, non è nullo, bensì, al più, inefficace fino al termine dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5418 *del* 25/02/2019 (Rv. 652917 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
D. *(MARZIALE GIUSEPPE) contro* R. *(BOURSIER NIUTTA CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2013

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro a progetto - Art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Specificità del progetto o del programma - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 24379 del 2017 Rv. 645615 - 01, N. 7716 del 2016 Rv. 639377 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5436 *del* 25/02/2019 (Rv. 652921 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(PANICI PIER LUIGI) contro* C. *(MARTIRE ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2014

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Prestazioni professionali - Subordinazione attenuata - Accertamento - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Nella specie, la

S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, aveva escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 4171 del 2006 Rv. 587209 - 01, N. 29646 del 2018 Rv. 651750 - 01, N. 9252 del 2010 Rv. 613415 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5428 *del* 25/02/2019 (Rv. 652892 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(CARILE FRANCO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/05/2013

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Accomandatario di società di persone - Responsabilità illimitata - Conseguenze - Mancato esercizio effettivo dei poteri gestori - Irrilevanza.

Il socio accomandatario di una società di persone è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali - nella specie, per debiti previdenziali - per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipendentemente dall'esercizio degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2313

Massime precedenti Vedi: N. 13805 del 2016 Rv. 640167 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5428 *del* 25/02/2019 (Rv. 652892 - 02)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(CARILE FRANCO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/05/2013

081104 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Sul decorso del termine di prescrizione dei crediti insinuati - Effetto interruttivo e/o sospensivo prodotto dalla domanda di ammissione al passivo - Persistenza - Fondamento.

La revoca del fallimento, ancorché disposta per vizi processuali o per incompetenza del giudice, lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell'art. 21 legge fall., che si riferisce agli atti degli organi della procedura, e non invece a quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l'estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, con la sospensione del corso della prescrizione, e non quella di cui al comma 3 della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 21, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5

Massime precedenti Conformi: N. 19125 del 2006 Rv. 593631 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5429 *del* 25/02/2019 (Rv. 652920 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* C. *(ANGELETTI ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/02/2013

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica - Contribuzione minore - Esonero dal pagamento - Esclusione - Fondamento.

L'affidamento della gestione dell'edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata delle dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento della contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e della concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148, Legge Reg. Toscana 03/11/1998 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 25354 del 2018 Rv. 650995 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5419 *del* 25/02/2019 (Rv. 652918 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(MATRONOLA ANNAMARIA) contro* V. *(SALVIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/09/2014

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, vigente "ratione temporis", che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in presenza di un infortunio occorso ad una operaia addetta alle pulizie a causa dello sganciamento di un braccio metallico in movimento, ha ritenuto la società committente responsabile per l'omesso blocco dei nastri trasportatori prima dell'inizio del servizio di pulizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 798 del 2017 Rv. 642508 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1146 del 2015 Rv. 634600 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5367 *del* 22/02/2019 (Rv. 653021 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
O. *(ASSENNATO GIUSEPPE SANTE) contro* I. *(CORETTI ANTONIETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/04/2013

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Indennità giornaliera di maternità - Spettanza - Prolungamento del diritto dopo la risoluzione del rapporto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di tutela delle lavoratrici madri, il diritto all'indennità giornaliera di maternità spetta anche quando il periodo di congedo abbia avuto inizio dopo la risoluzione del rapporto, a condizione che tra la cessazione del rapporto stesso e l'inizio del congedo non siano decorsi più di sessanta giorni, da calcolarsi con riferimento alla data presunta del parto e non a quella effettiva, oppure che, trascorso detto termine, la lavoratrice sia disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione. (Nella fattispecie, il periodo di congedo, calcolato secondo il criterio indicato, era iniziato oltre sessanta giorni dopo la risoluzione del rapporto e la lavoratrice non poteva godere dell'indennità di disoccupazione avendone già usufruito per la durata massima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 2690 del 2009 Rv. 607436 - 01, N. 7675 del 2017 Rv. 643575 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5369 *del* 22/02/2019 (Rv. 652775 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
P. *(D'ALOISIO CESIDIO) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/05/2013

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Ente creditore - Resistenza in giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Conseguenze - Coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio - Estensibilità.

Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la resistenza in giudizio dell'ente creditore ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c. e produce gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., che si estendono anche nei confronti dell'eventuale coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12058 del 2014 Rv. 630926 - 01, N. 1406 del 2011 Rv. 616295 - 01, N. 1550 del 2018 Rv. 647596 - 01, N. 19738 del 2014 Rv. 632702 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5375 *del* 22/02/2019 (Rv. 652778 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
M. *(COSTA CESARE) contro* C. *(SCONOCCHIA BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2012

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Casse previdenziali private - Autonomia regolamentare - Limiti - Regolamento della Cassa geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Previsione - Deroga all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982 - Illegittimità.

In tema di casse previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della Cassa dei geometri liberi professionisti, in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 1305 del 2013 Rv. 624936 - 01, N. 142 del 2018 Rv. 646592 - 01, N. 3461 del 2018 Rv. 647412 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5373 *del* 22/02/2019 (Rv. 652777 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(MARSILI MASSIMILIANO) contro* L. *(CARBONE LILIAN)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/05/2017

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Scelta dei lavoratori da licenziare - Esigenze tecnico produttive ed organizzative - Riferibilità all'intero complesso aziendale - Limiti - Condizioni - Impresa subentrante negli appalti ex art. 4 c.c.n.l. pulizia e multiservizi - Particolarità della disciplina - Irrilevanza.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale nell'ambito delle imprese cui si applica il c.c.n.l. del 31 maggio 2011 relativo ai servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, qualora il progetto di ristrutturazione non si riferisca in modo esclusivo ad una specifica unità produttiva, nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare occorre fare riferimento all'intero complesso aziendale, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, restando irrilevante che i lavoratori adibiti a un determinato appalto siano stati assunti in azienda in adempimento dell'obbligo di assunzione che grava sull'impresa subentrante in tale appalto, in forza dell'art. 4 del citato c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/05/2011 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 22178 del 2018 Rv. 650535 - 01, N. 20502 del 2018 Rv. 650114 - 01, N. 22672 del 2018 Rv. 650388 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5372 *del* 22/02/2019 (Rv. 652776 - 01)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(PAGNOTTA NICOLA) contro* R. *(FIORI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/11/2016

103278 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento del dirigente - Indennità previste dal c.c.n.l. - Spettanza - Presupposto - Ingiustificatezza - Impugnazione autonoma del licenziamento - Necessità - Esclusione - Accertamento incidentale - Sufficienza - Conseguenze.

In tema di licenziamento del dirigente, quando l'erogazione delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro presupponga, in base al c.c.n.l. di settore, che il licenziamento non sia giustificato, l'ingiustificatezza può formare oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio sulle spettanze economiche, senza necessità di un'autonoma impugnazione del licenziamento; ne consegue che la mancata presentazione o l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento del recesso datoriale non precludono l'esame della domanda relativa alle indennità.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 13/04/1981 art. 19, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2006 Rv. 591216 - 01, N. 24246 del 2007 Rv. 600362 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5187 *del* 21/02/2019 (Rv. 653022 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
L. *(FORNACIARI ERMANNO) contro* P. *(LALLI CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2014

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Artt. 18 e 19 del Reg. CEE n. 44 del 2001 - Competenza giurisdizionale - Disposizioni speciali in materia di lavoro - Applicabilità - Condizioni - Datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro - Fori alternativi - Fattispecie.

In tema di competenza giurisdizionale, l'art. 19 del Regolamento CEE n. 44 del 2001, quale disposizione speciale in materia di contratto individuale di lavoro - ed applicabile, ai sensi del precedente art. 18, a condizione che non si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività -, disponendo che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto, prevede fori alternativi, come si evince dal tenore letterale della disposizione, per la presenza della particella disgiuntiva "o". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a controversia promossa dal lavoratore per il conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, ha ritenuto che esattamente fosse stato adito il giudice italiano, essendo il datore di lavoro domiciliato in Italia e non rilevando quindi il luogo dell'attività prevista dal contratto di lavoro).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 18, Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 19, Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 5 lett. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12907 del 2011 Rv. 617450 - 01, N. 26597 del 2018 Rv. 650878 - 01, N. 18509 del 2009 Rv. 609146 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 5189 *del* 21/02/2019 (Rv. 653023 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(GRANATO LUIGI) contro* S. *(CALIFANO AGOSTINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2016

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Cooperative - Socio lavoratore subordinato - Trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva - Applicabilità - Deroghe contenute nel regolamento cooperativo - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della l. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 19832 del 2013 Rv. 628843 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4951 del 2019 Rv. 653019 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 4943 *del* 20/02/2019 (Rv. 652916 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(VACCARELLA ROMANO) contro* Z. *(PERTILE MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/07/2017

103096 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI Permessi retribuiti - Utilizzazione - Partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - Altri usi - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Risoluzione del rapporto - Liceità.

I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 st.lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi, comportando una assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile, può giustificare la risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 4302 del 2001 Rv. 545148 - 01, N. 9209 del 1996 Rv. 500173 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 4953 *del* 20/02/2019 (Rv. 653020 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(CERCEO GIULIO) contro* D. *(SCIUBBA PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/08/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza sanitaria - Retribuzione di posizione - Maggiorazione - Art. 39, comma 9, c.c.n.l. 8 giugno 2000 - Interpretazione - Fattispecie.

L'art. 39, comma 9, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 per la Dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti preposti a più strutture complesse, si interpreta nel senso che la maggiorazione in questione può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente, preposto ad una struttura composta al suo interno da più articolazioni, non annullino, sotto il profilo gestionale, l'autonomia delle articolazioni stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giustificato l'applicazione della norma contrattuale da un lato valorizzando circostanze - quali la permanenza, presso le articolazioni confluite in un'unica unità operativa complessa aziendale, dei relativi servizi e posti letto - non decisive ai fini dell'attestazione dell'autonomia delle predette articolazioni, e, dall'altro, facendo leva sul profilo, tuttavia non considerato dalla previsione collettiva, delle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell'attuazione del nuovo modello organizzativo).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 23431 del 2017 Rv. 646086 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 4948 *del* 20/02/2019 (Rv. 653018 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.**
D. *(CHIOLA CLAUDIO) contro* A. *(MARCHESE TOMMASO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/09/2012

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Prestazioni sanitarie in regime di "intra moenia" - Inquadramento - Subordinazione - Conseguenze - Prescrizione quinquennale dei crediti - Applicabilità.

In tema di prestazioni sanitarie, l'attività libero professionale svolta "intra moenia" dal medico dipendente dell'ASL rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, risultando tale regime connotato da un complesso di obbligazioni che scaturiscono dal sottostante rapporto che lega il sanitario all'ente da cui dipende; ne consegue che i crediti per le prestazioni intramurarie sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 32333 del 2018 Rv. 652032 - 01, N. 199 del 2016 Rv. 638244 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 4951 *del* 20/02/2019 (Rv. 653019 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(MUSTI ANDREA) contro* C. *(MAGGIANI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/06/2016

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Cooperative - Socio lavoratore subordinato - Trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva - C.c.n.l. applicabile - Requisito della maggiore rappresentatività - Fattispecie.

In tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riferimento a prestazioni rese nell'ambito di un appalto per il servizio di vigilanza e guardianato, ha ritenuto applicabile il c.c.n.l. Multiservizi, in luogo del c.c.n.l. Portieri e Custodi stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4, Legge 28/02/2008 num. 31 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17531 del 2016 Rv. 641180 - 01, N. 19832 del 2013 Rv. 628843 - 01, N. 19096 del 2018 Rv. 649882 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 4806 *del* 19/02/2019 (Rv. 652891 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(FABBI RAFFAELA) contro* G. *(PETRUCCIANI MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/09/2012

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Omissioni contributive - Titolo esecutivo giudiziale - Procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo - Esperibilità - Fondamento.

In tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale, nella specie l'INAIL, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nessuna norma impedisce tale scelta, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale, senza che assuma rilievo il principio del "ne bis in idem", non implicando il ricorso alla procedura citata la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25024 del 2011 Rv. 619826 - 01

Sez. L, ***Ordinanza*** *n.* 4425 *del* 14/02/2019 (Rv. 652909 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.**
F. *(ROSSOTTO SILVIA) contro* G. *(LESCA ADRIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2013

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Condizioni - Trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza o di controllo della società - Esclusione.

Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Conformi: N. 6131 del 2013 Rv. 625470 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28593 del 2018 Rv. 651688 - 01, N. 29422 del 2017 Rv. 646121 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 4432 *del* 14/02/2019 (Rv. 652915 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* C. *(ANTONINI MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/03/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Imprese ex art. 17, comma 2, l. n. 84 del 1994 – Regime di concorrenza di mercato – Sottoposizione - Sgravi contributivi su contratti di formazione e lavoro - Recupero - Fondamento.

Le imprese di cui all'art. 17, comma 2, della l. n. 84 del 1994, le quali espletano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, non sono sottratte al regime della concorrenza di mercato agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi su contratti di formazione e lavoro, integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune.

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 17 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15492 del 2017 Rv. 644859 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 4237 *del* 13/02/2019 (Rv. 652890 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
S. *(SCANCARELLO ANGELO) contro* T. *(MARESCA ARTURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2014

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto di opere o di servizi - Responsabilità solidale del committente imprenditore o del datore di lavoro con l’appaltatore - Successione di leggi diversamente regolanti la responsabilità - Applicabilità del regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione.

In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31768 del 2018 Rv. 652017 - 01, N. 25378 del 2018 Rv. 651164 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 4232 *del* 13/02/2019 (Rv. 652889 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
F. *(ZUCCHINALI PAOLO) contro* D. *(VOLPE ANGELICO ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/07/2015

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni rassegnate dal lavoratore in stato di incapacità naturale - Annullamento - Conseguenze risarcitorie - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Fondamento.

In caso di annullamento, ex art. 428 c.c., delle dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, le conseguenze risarcitorie decorrono dalla data della domanda giudiziaria, secondo il principio generale per cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8886 del 2010 Rv. 612956 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21701 del 2018 Rv. 650257 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3896 *del* 11/02/2019 (Rv. 652886 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(MIOLI BARBARA) contro* F. *(MOSHI NYRANNE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2014

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Irrogabilità - Potere esclusivo del datore di lavoro - Limiti - Possibilità di riduzione, da parte del giudice, in caso di opposizione del lavoratore alla sanzione inflitta - Ammissibilità - Condizioni - Legittimazione del datore di lavoro di richiedere in sede giudiziale la mitigazione della sanzione adottata perché eccessiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso; ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa

riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la società datrice, mediante la generica richiesta di una "valutazione anche diversa della congruità della sanzione rispetto al fatto" - priva di indicazione circa la diversa misura disciplinare irrogabile in via alternativa -, avesse demandato al giudice una valutazione discrezionale di proporzionalità tra condotta e sanzione da irrogare, e, quindi, in concreto, la scelta della misura disciplinare da adottare, così in sostanza sollecitando l'esercizio di quel potere disciplinare che è invece precluso al giudice).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Costituzione art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 8910 del 2007 Rv. 596179 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3916 *del* 11/02/2019 (Rv. 652888 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(BENUSSI DOMENICO) contro* I. *(NICOLODI ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/12/2012

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Contributi Inarcassa - Base reddituale - Determinazione - Concordato preventivo biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI In genere.

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo soggettivo non è utilizzabile il reddito determinato in sede di concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che concerne l'obbligazione tributaria ma non anche il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la Cassa di previdenza, in assenza di una previsione normativa che deroghi al criterio del reddito effettivo imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8464 del 2011 Rv. 616666 - 01, N. 14266 del 2016 Rv. 640511 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3915 *del* 11/02/2019 (Rv. 652887 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(LUCIANI MASSIMO) contro* P. *(ROSI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/11/2012

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Attività professionale svolta dopo il pensionamento di vecchiaia - Supplemento di pensione - Domanda dell’avente diritto - Necessità - Fondamento.

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 6 del 1981, la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione del trattamento pensionistico ma anche per il riconoscimento del supplemento di pensione per l'attività professionale svolta dopo il pensionamento di vecchiaia, in quanto prestazione diversa dal trattamento base di cui occorre verificare gli autonomi requisiti costitutivi.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9290 del 2016 Rv. 639594 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3822 *del* 08/02/2019 (Rv. 652914 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
A. *(MINNICELLI MAURIZIO) contro* T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2017

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Causa della risoluzione del rapporto - Licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - Contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - Accertamento - Distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - Conseguenze.

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5061 del 2016 Rv. 639224 - 01, N. 4760 del 2000 Rv. 535652 - 01, N. 7614 del 2005 Rv. 580506 - 01, N. 25847 del 2018 Rv. 650989 - 01, N. 12520 del 2000 Rv. 540345 - 01, N. 10651 del 2005 Rv. 581903 - 01, N. 7839 del 2000 Rv. 537424 - 01, N. 14202 del 2018 Rv. 648992 - 01, N. 12552 del 2018 Rv. 648982 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3807 *del* 08/02/2019 (Rv. 652885 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
T. *(CIUFO CLAUDIO) contro* I. *(CORETTI ANTONIETTA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/12/2010

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE Notificazione del ricorso in appello - Esecuzione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità dell'art. 330, comma 1, c.p.c. - Condizioni.

Nel rito del lavoro, la tempestività dell'appello, anche in relazione al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza, con la conseguenza che, quando quel deposito sia avvenuto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva

notificazione, ancorché eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza, resta soggetta al disposto dell'art. 330, comma 1 c.p.c., ove si indica come destinatario il procuratore costituito e non la parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 330

Massime precedenti Conformi: N. 8995 del 2000 Rv. 538252 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1915 del 2015 Rv. 634308 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3802 *del* 08/02/2019 (Rv. 652884 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
F. *(GRIMALDI MARIATERESA) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/03/2013

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Verifica dei redditi da parte dell'INPS - Termine annuale di ripetizione - Decorrenza.

In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 953 del 2012 Rv. 620200 - 01, N. 1228 del 2011 Rv. 616116 - 01, N. 18551 del 2017 Rv. 645144 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3804 *del* 08/02/2019 (Rv. 652908 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.**
S. *(BERTI PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/03/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Rapporto a tempo parziale - Conversione a tempo pieno ex art. 16 della l. n. 183 del 2010 - Condizioni.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

L'art. 16 della l. n. 183 del 2010, nel consentire alle amministrazioni pubbliche di rivalutare i provvedimenti di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non si pone in contrasto con i principi costituzionali né con la direttiva 97/81/CE, in quanto, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 224 del 2013), l'iniziativa del datore pubblico deve essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, a ciò non ostando neppure la clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro sul tempo parziale allegato alla citata direttiva, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 15 ottobre 2014, in C-221/2013), disposizione volta unicamente ad escludere che l'opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l'unico motivo del suo licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 16, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 73, Legge 06/08/2008 num. 133, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21875 del 2015 Rv. 637388 - 01, N. 21036 del 2011 Rv. 619175 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3655 *del* 07/02/2019 (Rv. 652870 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* R. *(SCIORRA DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/07/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Svolgimento di attività extralavorativa da parte del lavoratore durante la malattia - Violazione dei doveri di correttezza e buona fede - Configurabilità - Condizioni - Insussistenza - Irrilevanza disciplinare - Insussistenza del fatto contestato - Equivalenza - Conseguenze.

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 29062 del 2017 Rv. 646443 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25717 del 2018 Rv. 650946 - 02, N. 12102 del 2018 Rv. 648979 - 01, N. 1173 del 2018 Rv. 647202 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3648 *del* 07/02/2019 (Rv. 652883 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
D. *(FERRARIO GIOVANNI) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/07/2013

079090 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE Crediti Inps - Compensazione - Trattamenti pensionistici - Calcolo della quota pignorabile - Al netto delle ritenute fiscali.

In caso di compensazione attuata dall'Inps, per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18755 del 2013 Rv. 627538 - 01, N. 206 del 2016 Rv. 638024 - 01, N. 2939 del 2008 Rv. 601790 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1545 del 2017 Rv. 642004 - 02

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3644 *del* 07/02/2019 (Rv. 652874 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(VALENTINI ALDO) contro* A. *(BARATTINI MARISA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2013

095059 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA Limiti - Individuazione - Attinenza ai soli vizi dell'atto accertati - Conseguenze - Esercizio del potere di autotutela della p.a. - Ammissibilità - Fondamento.

Il giudicato amministrativo si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui sia stata accertata la sussistenza o l'insussistenza; ne consegue che, nell'ipotesi di immissione in ruolo di un pubblico impiegato in assenza dei requisiti di legge, poi annullata con deliberazione dell'organo di controllo, la pronuncia con cui il giudice amministrativo determini la caducazione per incompetenza di tale deliberazione non preclude all'Amministrazione, in sede di autotutela e al fine di evitare l'illegittimo esborso di risorse pubbliche, la possibilità di assumere le medesime determinazioni assunte con l'atto annullato dal giudice, e dunque di revocare la nomina del pubblico impiegato, con il solo limite di non incorrere nel vizio già accertato in sede giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 207

Massime precedenti Vedi: N. 25893 del 2008 Rv. 605133 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3662 *del* 07/02/2019 (Rv. 652897 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(PASCUCCI LUCA) contro* C. *(ARCHIMI LEONARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/01/2013

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003621/2018 64744201

Massime precedenti Conformi: N. 3621 del 2018 Rv. 647442 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3661 *del* 07/02/2019 (Rv. 652896 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
T. *(DISCEPOLO MAURIZIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/06/2013

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Interruzione - Atti dell'ente creditore - Idoneità - Azione proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro - Esclusione.

In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli

atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall'INPS (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7104 del 1992 Rv. 477637 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3647 *del* 07/02/2019 (Rv. 652882 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
M. *(VESCI GERARDO) contro* D. *(PANICI PIER LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2016

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Revoca del licenziamento - Accettazione della revoca - Libertà di forma - Comportamenti taciti del lavoratore - Ricostruzione della volontà abdicativa del lavoratore - Necessità - Fondamento.

La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c. c., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 5929 del 2008 Rv. 602059 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3467 *del* 06/02/2019 (Rv. 652907 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
M. *(MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) contro* A. *(BELARDINELLI MARIAGIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/04/2017

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente medico - Regime delle incompatibilità - Art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Equiparazione degli organi di governo delle aziende pubbliche di servizi alla persona agli amministratori locali - Esclusione.

Nei confronti dei dirigenti medici opera il regime delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, quale precipitato dell'obbligo di esclusività sancito per i dipendenti pubblici dall'art. 98 Cost.; tale regime non è derogato neppure nei confronti di coloro che ricoprano ruoli di governo di aziende pubbliche di servizi alla persona, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso equiparare tale categoria di soggetti integralmente e ad ogni effetto agli amministratori degli enti territoriali, in forza dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 207 del 2001, che invece dispone per gli organi delle aziende di servizi

un rinvio limitato a taluni specifici istituti di garanzia previsti per i rappresentati degli enti locali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 20880 del 2018 Rv. 650094 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3469 *del* 06/02/2019 (Rv. 652873 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
A. *(GALLO CARLO EMANUELE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/01/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dipendenti ASL - Mancata concessione dei riposi settimanali - Sanzione amministrativa - Responsabilità del Direttore generale - Configurabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina sulla concessione dei riposi settimanali ai dipendenti di una ASL, in assenza di una delega delle prerogative datoriali ai dirigenti delle strutture, sussiste la responsabilità del Direttore Generale sia per la qualifica apicale rivestita all'interno dell'azienda che per il ruolo di destinatario, quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 299, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 16319 del 2010 Rv. 614994 - 01, N. 5465 del 2016 Rv. 639226 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3476 *del* 06/02/2019 (Rv. 652869 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(BARULLI LUIGI ANTONIO) contro* A. *(NARDELLA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2012

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenti sanitari già dipendenti della Associazione ROMAIL assunti dall'Azienda Policlinico Umberto I ex l. Regione Lazio n. 20 del 2014 - Anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo - Riconoscimento - Esclusione - Fondamento.

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere.

Ai dirigenti sanitari, già dipendenti della Associazione ROMAIL, assunti dall'Azienda Policlinico Umberto I ai sensi della l.r. Lazio n. 20 del 2014, non può essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, atteso che la stessa legge regionale, facendo riferimento alle posizioni iniziali dell'area della dirigenza, intende attribuire in modo inequivoco a detto personale la posizione ordinamentale del dirigente sanitario all'atto della prima

assunzione, che è da individuarsi nel momento in cui è stato costituito per la prima volta il rapporto di impiego pubblico privatizzato con l'azienda sanitaria.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 28 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 com. 4, Legge Reg. Lazio 28/12/2004 num. 20 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3473 *del* 06/02/2019 (Rv. 652913 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(PERSICO CARLOTTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/01/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Stabilizzazione - Anzianità per servizio pre-ruolo - Riconoscimento - Fondamento - Identità delle mansioni - Rilevanza - Condizioni - Principio del "pro rata temporis" - Applicazione - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di evitare "discriminazioni alla rovescia", secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 settembre 2018, in C-466/17), è consentito, nel rispetto del principio del "pro rata temporis", tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale quando ciò trovi fondamento nelle differenti esperienze acquisite da lavoratori assunti in esito a concorso ovvero in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, degli orari e delle condizioni in cui questi ultimi operano, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 27950 del 2017 Rv. 646355 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3468 *del* 06/02/2019 (Rv. 652912 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
P. *(IOELE LORENZO) contro* S.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/09/2013

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Personale assunto ex art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Regime applicabile - Recedibilità "ad nutum"- Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la facoltà di instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per gli uffici cd. di "staff", facendo riferimento sia alla deliberazione dell'ente (regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), sia al contratto di lavoro individuale, oltre a richiamare il contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali, rimette a tale pluralità di fonti la disciplina del rapporto; ne consegue l'ammissibilità del recesso datoriale "ad nutum" per il venir meno del rapporto fiduciario ove il contratto individuale dia rilievo all' "intuitu personae" non solo nella fase genetica, ma anche in quella di

risoluzione del rapporto di lavoro, quale previsione contrattuale coerente con la specialità dell'istituto che non trova esaustiva disciplina nel c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3316 *del* 05/02/2019 (Rv. 652872 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.**
C. *(VALAZZI M.EUGENIA) contro* C. *(MARCELLO NICOLO')*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/03/2013

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Agenti di polizia municipale - Prescrizioni in materia di cd. dotazioni di ordinanza - Violazione - Art. 25 del c.c.n.l. Comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004 - Applicabilità - Fondamento.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle prescrizioni impartite agli agenti della polizia municipale in ordine alla cd. dotazione di ordinanza va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 25, comma 6, lett. d), del c.c.n.l. Enti locali del 2004, coincidente con quella dell'art. 3, comma 6, lett. d), dello stesso c.c.n.l. del 2008, in quanto tali disposizioni, nel fare riferimento alla specifica incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio, evocano non solo le abilità tecnico-professionali connesse alle modalità di svolgimento del lavoro, ma anche la consapevolezza della pregnanza e della rilevanza dei doveri e delle ragioni per le quali essi sono imposti e devono essere rispettati.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 22/01/2004, Contr. Coll. 11/04/2008, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3311 *del* 05/02/2019 (Rv. 652867 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CATALANO GIANDOMENICO) contro* S. *(CONSOLI MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/07/2013

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Determinazione dei premi dovuti all'INAIL - Sistema tariffario - Attività principale - Operazioni complementari e sussidiarie - Caratteristiche - Disciplina - Fattispecie.

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, ciò non è di per sé sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 dicembre 2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art. 4 del d.m. citato. (Nella specie, riguardante un'impresa dotata di due linee produttive autonome - l'una relativa alla ghisa e all'acciaio, l'altra al carbone coke - la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che si era limitata a constatare la previsione nella tariffa della produzione di carbone coke come lavorazione autonoma, senza tuttavia valutare se la stessa fosse connessa funzionalmente al ciclo di operazioni necessario per la lavorazione principale di produzione di ghisa e acciaio).

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 6, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27106 del 2018 Rv. 651257 - 01, N. 27229 del 2018 Rv. 651207 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3314 *del* 05/02/2019 (Rv. 652868 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.**
P. *(BAZZONI MARCELLO) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/04/2013

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Qualificazione del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Accertamento - Conseguenze - Diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - Obbligo di versamento della contribuzione - Sussistenza - Fattispecie.

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 14434 del 2015 Rv. 636064 - 01, N. 17101 del 2017 Rv. 644877 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3182 *del* 04/02/2019 (Rv. 652878 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
I. *(MARITATO LELIO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 5, lett. h), della l. n. 448 del 1998 - Ambito applicativo delle agevolazioni - Condizioni - Giudizio di sufficiente gravità della violazione del d.lgs. n. 626 del 1994 - Esclusione - Fattispecie.

In materia di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 e nel precisarne l'ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h), che siano rispettate le prescrizioni sulla

salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che l'ambito normativo coperto dal citato d.lgs. coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, mentre non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione delle richiamate disposizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dagli sgravi contributivi disposta dall'INPS per l'omessa comunicazione all'Ispettorato del lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di incombente diretto a rendere effettiva la tutela della incolumità della salute sui posti di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 10638 del 2017 Rv. 644221 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3178 *del* 04/02/2019 (Rv. 652911 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
N. *(LUPI MASSIMO) contro* B. *(PESSI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Criteri di computo del TFR - Art. 94 del c.c.n.l. del 22 giugno 1995 per il personale direttivo delle aziende di credito - Rinvio all'art. 57 del c.c.n.l. del 22 giugno 1995 - Indennità di alloggio - Esclusione.

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento di fine rapporto per il personale direttivo delle aziende di credito, l'art. 94 del c.c.n.l. del 22 giugno 1995 si interpreta nel senso di escludere dalla "retribuzione annua di riferimento", per il calcolo del t.f.r., le voci indicate nell'art. 57 del medesimo contratto, fra cui quella relativa al contributo per l'alloggio nella sede di destinazione del dipendente trasferito.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 22/06/1995 art. 57, Contr. Coll. 22/06/1995 art. 94, Contr. Coll. 22/06/1995 art. 91

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3186 *del* 04/02/2019 (Rv. 652879 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
E. *(PELLEGRINO RAFFAELE) contro* G. *(ALIFANO NICOLA MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Trasferimento di azienda - Licenziamento - Nullità - Esclusione - Manifesta insussistenza del fatto - Inclusione.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.

Il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo; ne

consegue che il licenziamento intimato in vista di una futura fusione societaria - non ancora attuale al momento del recesso - concretizza l'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto ex art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 23/07/1991 num. 223

Massime precedenti Vedi: N. 11410 del 2018 Rv. 648819 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3177 *del* 04/02/2019 (Rv. 652910 - 01)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Parz. Diff.)*
P. *(PETROCELLI MARCO GUSTAVO) contro* I. *(CAVASOLA PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/03/2015

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) Collaboratore fisso - Attività giornalistica - Iscritto nell'elenco dei pubblicisti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività svolta dal collaboratore fisso - contraddistinta da continuità, vincolo di dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio - rientra nel concetto di "professione giornalistica" e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illeicità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45, Legge 26/10/2016 num. 198

Massime precedenti Vedi: N. 1256 del 2016 Rv. 638314 - 01, N. 21884 del 2016 Rv. 641592 - 01, N. 23472 del 2007 Rv. 600298 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3184 *del* 04/02/2019 (Rv. 652866 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
D. *(BENNARDO FILIPPO) contro* R. *(MANTIA LORIS LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/11/2016

158085 SICILIA - MINIERE - IN GENERE Ente Minerario Siciliano - Rapporti di lavoro - Indennità per anticipata risoluzione del rapporto - Onere contributivo - Natura convenzionale - Esclusione - Conseguenze.

La contribuzione relativa all'indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975, posta dall'art. 4 della medesima legge a carico della Regione - alla quale è subentrata la società Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane (R.E.S.A.I.S.) p.a. - costituendo contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115 com. 3, Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 4, Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 23414 del 2017 Rv. 645882 - 01, N. 6611 del 1995 Rv. 492808 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3194 *del* 04/02/2019 (Rv. 652880 - 01)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(MONTI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/06/2013

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Contenuto - Argomentazioni idonee a contrastare la sentenza impugnata - Trascrizione della pertinente motivazione della sentenza di primo grado - Necessità.

In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 12280 del 2016 Rv. 640307 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3176 *del* 04/02/2019 (Rv. 652865 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
A. *(COSSU BRUNO) contro* P. *(IACOVELLI MATTEO CARMINE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/07/2013

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Mobilità da ANAS a Provincia ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Art. 2112 c.c. - Esclusione - Art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 1998 - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il trasferimento di personale dall'ANAS alla Provincia, pur disciplinato "ratione temporis" dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è soggetto al principio di continuità del rapporto di impiego dei dipendenti trasferiti di cui all'art. 2112 c.c., dovendo trovare applicazione la disciplina speciale di natura derogatoria stabilita dall'art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, che prevede l'inquadramento secondo le tabelle di trasposizione con il solo diritto al mantenimento del trattamento economico già maturato; ne consegue l'irrilevanza del superiore inquadramento riconosciuto giudizialmente per effetto di mansioni di fatto svolte presso l'ente di provenienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 7 com. 4, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 11660 del 2012 Rv. 623090 - 01, N. 21987 del 2016 Rv. 641519 - 01, N. 19039 del 2017 Rv. 645263 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3196 *del* 04/02/2019 (Rv. 652881 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
T. *(VESCI GERARDO) contro* T. *(PAPADIA MARIA ANTONIETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2014

174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025734/2013 62860601

Massime precedenti Conformi: N. 25734 del 2013 Rv. 628606 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3134 *del* 01/02/2019 (Rv. 652876 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro* A. *(STOPPANI ISABELLA MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/09/2012

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione - Conseguenze - Accordi regionali - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, per il periodo successivo al 30 giugno 1997 trova applicazione, anche per i dirigenti ancora governati dal vecchio regime dell'incentivazione al cd. "plus orario", la normativa statale sulla retribuzione di risultato, nell'interpretazione dell'art. 61, comma 2, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 resa dalle Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 30222 del 2017, in ordine alla determinazione della "quota massima spendibile", senza possibilità di applicare i criteri previsti dagli accordi regionali, ancorché rispettosi dei massimali indicati dalla normativa statale, atteso che il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati va ricondotto alla materia di competenza legislativa esclusiva statale dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 7, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 61, Costituzione art. 117 com. 2 lett. L

Massime precedenti Vedi: N. 15521 del 2018 Rv. 649323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3129 *del* 01/02/2019 (Rv. 652875 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(MARTUCCI ANGELO) contro* A. *(CAPUTO GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/04/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Perdita appalto - Illegittima assegnazione del dipendente - Insussistenza del nesso causale - Conseguenze - Illegittimità del recesso - Tutela reintegratoria - Condizioni.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è illegittimo per difetto del nesso causale il recesso intimato per risoluzione del contratto di appalto cui il lavoratore è stato adibito con assegnazione di mansioni non coerenti con l'inquadramento spettante; nondimeno, ai fini dell'individuazione della tutela applicabile, fra quella reintegratoria e quella indennitaria, il giudice di merito deve espressamente verificare se sia evidente l'insussistenza della ragione inerente l'attività produttiva ovvero l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Vedi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 02, N. 181 del 2019 Rv. 652220 - 01

Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 3144 *del* 01/02/2019 (Rv. 652864 - 01)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CARCAVALLO LIDIA) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2012

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Prestazione previdenziale - Accessori - Decorrenza - Mancanza della domanda amministrativa - Dalla domanda giudiziale - Fondamento.

In tema di diritto all'integrazione al minimo sul trattamento pensionistico, gli interessi legali sul credito previdenziale decorrono dal momento in cui è giuridicamente configurabile un ritardo dell'ente previdenziale nell'adempimento, momento che è di regola coincidente con la scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa; ne consegue che, nel caso di richiesta giudiziale non preceduta dalla previa domanda amministrativa e dal deposito della prescritta documentazione reddituale, gli interessi decorrono dalla data di notifica all'ente del ricorso introduttivo della prima e unica domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale, non essendo ravvisabile per l'ente alcun precedente "spatium deliberandi", decorso il quale possa ritenersi esistente un ritardo nel pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6, Legge 11/11/1983 num. 638

Massime precedenti Vedi: N. 1152 del 1987 Rv. 450711 - 01, N. 8653 del 2016 Rv. 639585 - 01, N. 24104 del 2016 Rv. 642273 - 01

Sez. L - , ***Sentenza*** *n.* 3147 *del* 01/02/2019 (Rv. 652877 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
F. *(PIETROPAOLI ANDREA) contro* A. *(PERONE GIAN CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/07/2016

103278 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003175/2013 62520401

Massime precedenti Conformi: N. 3175 del 2013 Rv. 625204 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 5443 *del* 25/02/2019 (Rv. 652925 - 01)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** C. *(SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/03/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Atti impugnabili - Ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento - Esclusione - Fondamento.

L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2018 Rv. 646699 - 01, N. 27799 del 2018 Rv. 651082 - 01, N. 22184 del 2017 Rv. 645996 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 5477 *del* 25/02/2019 (Rv. 652926 - 01)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* S. *(COMO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/04/2016

129094 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE Assegno di invalidità - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento parziale della domanda per nuovo stato invalidante sopraggiunto nel corso del procedimento giudiziario - Requisito contributivo cd. relativo - Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa di ripristino - Necessità.

Nella decisione di ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l'esistenza del requisito contributivo cd. relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11748 del 2015 Rv. 635839 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 4136 *del* 12/02/2019 (Rv. 652906 - 01)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
D. *(MACRI' VITTORIO) contro* B. *(CIPRESSI PIERPAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/02/2017

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021336/2017 64570301

Massime precedenti Conformi: N. 21336 del 2017 Rv. 645703 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 3666 *del* 07/02/2019 (Rv. 652902 - 01)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
L. *(FIOCCO ENNIO) contro* I. *(CAPANNOLO EMANUELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/01/2016

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010500/2018 64835601

Massime precedenti Conformi: N. 10500 del 2018 Rv. 648356 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 3668 *del* 07/02/2019 (Rv. 652903 - 01)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 22/08/2016

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Conseguenze - Liquidazione sulle spese di lite - Violazione del principio di soccombenza - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, mentre la statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza - ancorché coerente con il "decisum" (erroneamente) adottato dal giudice di merito - è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4365 del 2017 Rv. 643122 - 01, N. 26758 del 2016 Rv. 642291 - 01, N. 24502 del 2017 Rv. 646335 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 3669 *del* 07/02/2019 (Rv. 652904 - 01)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
M. *(DE PAOLIS ANTONIO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Oggetto del giudicato e oggetto del relativo processo - Presupposti ineliminabili della statuizione finale - Estensione del giudicato - Configurabilità - Mero accertamento di fatto - Estensione del giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato esterno formatosi sull'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di svolgere il lavoro straordinario e le mansioni superiori, in quanto non retribuiti, potesse fare stato nel diverso giudizio per differenze retributive successivamente introdotto dalla stessa lavoratrice, a causa della diversità del "petitum" delle due cause e della natura di mero accertamento incidentale, compiuto nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, circa i fatti posti a fondamento del diritto alle differenze retributive successivamente azionato.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48

Massime precedenti Conformi: N. 3434 del 2011 Rv. 616507 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 3670 *del* 07/02/2019 (Rv. 652905 - 01)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
A. *(GIORDANO STEFANO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/03/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Sentenza - Inappellabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Art. 6 CEDU - Compatibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio instaurato a seguito della contestazione alle conclusioni formulate dal CTU nella prima fase non è in contrasto con la Carta costituzionale, che non prevede la pluralità dei gradi di giudizio (fatta eccezione per i provvedimenti in materia di libertà personale), né con l'art. 6 della CEDU, che consente limitazioni di accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di motivate ragioni, quali, nella specie, la deflazione del contenzioso ed il contenimento dei tempi processuali, finalità quest'ultima di rango costituzionale, ai sensi dell'art. 111, e sovranazionale, in applicazione dello stesso art. 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 445 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13550 del 2015 Rv. 635841 - 01, N. 12332 del 2015 Rv. 635843 - 01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246 - 01, N. 22721 del 2016 Rv. 641597 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 3377 *del* 05/02/2019 (Rv. 652901 - 01)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
P. *(GARGANO ANTONIO) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 31/01/2017

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa - Esclusione - Ricorso in opposizione - Necessità - Conseguenze.

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2015 Rv. 635844 - 01, N. 8533 del 2015 Rv. 635345 - 01, N. 22721 del 2016 Rv. 641597 - 01, N. 27010 del 2018 Rv. 651249 - 01

Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 3126 *del* 01/02/2019 (Rv. 652900 - 01)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
F. *(FUSILLO MATTEO) contro* Z. *(QUATTROMINI GIULIANA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2017

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Allegazioni delle parti - Applicabilità - Prove assunte - Esclusione - Fondamento.

L'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26395 del 2016 Rv. 642286 - 01, N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01, N. 16908 del 2018 Rv. 649510 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria

Annotata *Sez.* 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5954 *del* 28/02/2019 (Rv. 652966 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(SCOCCINI ENRICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/07/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Attività agricola e attività di agriturismo - Separati regimi fiscali - Spese per la ristrutturazione di immobile rurale destinato all'attività di agriturismo - Inerenza all'attività agricola - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, qualora il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, svolga un'attività agricola e un'attività di agriturismo, optando per diversi regimi fiscali, l'attività agrituristica, sebbene complementare, resta distinta da quella agricola, sicché le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili adibiti all'attività di agriturismo, pur avendo essi destinazione agricola, restano soggette al regime forfettario previsto per l'attività complementare, dovendo trovare applicazione il principio dell'inerenza dei costi all'attività di impresa e non alle caratteristiche del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633

Massime precedenti Vedi: N. 8628 del 2015 Rv. 635574 - 01, N. 21965 del 2015 Rv. 637017 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5902 *del* 28/02/2019 (Rv. 652963 - 01)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
C. *(PERCACCIO GIOVANNI BATTISTA) contro* M.
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 18/05/2010

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità - Condizioni - Modalità.

La notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - il quale deroga, in materia, all'art. 140 c.p.c. -, è ritualmente eseguita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l'ufficio sia tenuto ad espletare ricerche, in particolare anagrafiche, in quanto tale obbligo è configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell'ambito dello stesso comune.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7120 del 2003 Rv. 562822 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5956 *del* 28/02/2019 (Rv. 652967 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(SALVINI LIVIA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/05/2012

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Imposta versata per effetto di disposizione nazionale poi dichiarata incompatibile con direttiva comunitaria - Termine per il rimborso - Decorrenza - Fondamento - Limiti.

Nell'ipotesi in cui un'accisa sia stata pagata sulla base di una norma interna successivamente dichiarata in contrasto con una direttiva europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, purché detta direttiva, benché non tempestivamente trasposta nell'ordinamento italiano, sia qualificabile come "self executing".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 14 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 4670 del 2012 Rv. 621769 - 01, N. 25268 del 2014 Rv. 633689 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5962 *del* 28/02/2019 (Rv. 653033 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BRUNO FILIPPO ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/04/2016

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE IVA all'importazione - Termini di cui all'art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973 e all'art. 221 del regolamento del Consiglio UE n. 2913 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE In genere.

L'IVA all'importazione ha natura di tributo interno e non di dazio doganale, sicché in relazione alla stessa non trovano applicazione i termini di notifica previsti per l'avviso di rettifica dall'art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973 (testo unico delle leggi doganali) e dall'art. 221 del regolamento del Consiglio UE n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2018 Rv. 647691 - 02, N. 20468 del 2013 Rv. 628114 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5925 *del* 28/02/2019 (Rv. 652722 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Parz. Diff.)*
F. *(RUSSO PASQUALE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/07/2013

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Legittimazione processuale - Rappresentanza volontaria - Prova - Necessità - Procura speciale - Produzione in ogni stato e grado del giudizio - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

177322 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE In genere.

In tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata in quanto, sebbene la contribuente avesse prodotto la procura speciale con mandato alle liti ai difensori nel giudizio di appello a seguito dell'eccezione dell'Agenzia delle entrate, aveva ugualmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del processo di primo grado, perché proposto "in assenza di valida procura" al rappresentante volontario della società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01, N. 16274 del 2015 Rv. 636619 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5909 *del* 28/02/2019 (Rv. 653032 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(MARRI ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 26/03/2014

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Violazioni doganali - Importatore indiretto - Disciplina prevista dall’art. 10 d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni tributarie l'art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione in favore del rappresentante indiretto dell'importatore che abbia effettuato la dichiarazione in dogana ove la violazione sia imputabile anche alla colpa dello stesso, derivante da difetto di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve essere alla natura dell'attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali al corretto espletamento dell'incarico conferito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 10, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 02

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5907 *del* 28/02/2019 (Rv. 652964 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FINOCCHIARO ELENA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/05/2012

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Agenzie doganali - Competenza territoriale - Criteri - Importatore indiretto - Applicabilità.

Nel sistema di accertamento delle violazioni doganali delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, dal d.lgs. n. 374 del 1990 e dal Reg. (CEE) n. 2913/92 (applicabili "ratione temporis"), la competenza territoriale deve essere determinata avendo riguardo alla dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia nella quale si sono svolte le operazioni di importazione, sia che si tratti di avviso emesso nei confronti del rappresentante indiretto dell'importatore che del rappresentato.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913

Massime precedenti Vedi: N. 14786 del 2011 Rv. 618531 - 01, N. 4065 del 2019 Rv. 652592 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5953 *del* 28/02/2019 (Rv. 652965 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(D'AMATO DOMENICO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/06/2011

178421 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati privilegiati - Dichiarazione - Violazione dell'obbligo di separata indicazione dei costi - Dichiarazione integrativa - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa indicazione separata dei costi sostenuti per operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, dovendosi interpretare estensivamente l'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché la possibilità di rimediare all'irregolarità anche dopo la contestazione della stessa si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dall'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 15798 del 2015 Rv. 636114 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5556 *del* 26/02/2019 (Rv. 652787 - 02)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa - Opposizione ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910 - Sanatoria - Fondamento.

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE In genere.

In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell'atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20360 del 2006 Rv. 594472 - 01, N. 21071 del 2018 Rv. 650056 - 01, N. 19772 del 2015 Rv. 637033 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5577 *del* 26/02/2019 (Rv. 652721 - 03)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
C. *(CALO' UGO MARIA DOMENICO) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2011

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Necessità.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70, Legge 12/07/2011 num. 106, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632586 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5565 *del* 26/02/2019 (Rv. 652788 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CHIETERA FRANCESCA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 03/03/2011

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Dichiarazioni presentate nell'anno 2002 - Liquidazione - Cartella di pagamento - Notifica - Termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005 - Applicazione retroattiva relativa a tutti i crediti tributari - Fondamento.

In tema di riscossione, il termine di decadenza per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2001, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, è quello dettato dalla disciplina generale, riguardante tutti i crediti tributari, introdotta dall'art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, avente efficacia retroattiva, la cui "ratio" è quella di assicurare un equo contemperamento tra le esigenze di certezza del gettito fiscale e dei rapporti tributari.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 lett. B, Legge 31/07/2005 num. 156, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57, Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8321 del 2018 Rv. 647689 - 01, N. 24767 del 2015 Rv. 638127 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5556 *del* 26/02/2019 (Rv. 652787 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2011

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - Esclusione - Fondamento.

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1992 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1992 num. 300 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DM Finanze 28/12/2000 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6196 del 2015 Rv. 635006 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5577 *del* 26/02/2019 (Rv. 652721 - 02)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
C. *(CALO' UGO MARIA DOMENICO) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2011

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella per sanzioni fondata su sentenza passata in giudicato - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento - Cartella emessa per sanzioni non oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo - Termine di prescrizione quinquennale - Operatività - Fondamento.

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11800 del 2018 Rv. 648542 - 01, N. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25790 del 2009 Rv. 610561 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5559 *del* 26/02/2019 (Rv. 652960 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BASILAVECCHIA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 16/04/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di immobile a destinazione abitativa - Natura strumentale del bene - Accertamento in concreto - Necessità.

In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6883 del 2016 Rv. 639518 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5577 *del* 26/02/2019 (Rv. 652721 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
C. *(CALO' UGO MARIA DOMENICO) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2011

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007014/2017 64337601

Massime precedenti Conformi: N. 7014 del 2017 Rv. 643376 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5560 *del* 26/02/2019 (Rv. 652961 - 02)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MARRI ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 11/07/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Irregolarità delle certificazioni presentate - Esimente della buona fede - Presupposti indicati dall'art. 220 del codice doganale comunitario - Onere della prova a carico dell'operatore - Contenuto.

Nel caso in cui l'autorità doganale abbia allegato e dimostrato l'irregolarità delle certificazioni presentate, procedendo al recupero "a posteriori" dell'imposta, spetta al dichiarante dimostrare l'esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall'art. 220 del codice doganale comunitario (Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913), ossia che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle autorità competenti, che tale errore sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni normative riguardanti la sua dichiarazione in dogana.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 7702 del 2013 Rv. 626217 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12719 del 2018 Rv. 648776 - 01, N. 4059 del 2019 Rv. 652783 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5560 *del* 26/02/2019 (Rv. 652961 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MARRI ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 11/07/2012

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Sottofatturazione - Introduzione irregolare di merce - Distinzioni - Conseguenze.

In presenza di sottofatturazione, conseguente all'introduzione di merci con dichiarazione doganale recante dati non corrispondenti al vero, che abbia determinato la mancata riscossione, anche solo parziale, di dazi dovuti per legge, sussiste la responsabilità del dichiarante ai sensi dell'art. 201, commi 2 e 3, del codice doganale comunitario (Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913), trattandosi di dichiarazione doganale erronea, mentre si applica l'art. 202 del medesimo codice, nel caso in cui la descrizione della merce non abbia

alcuna relazione con quella introdotta, ad esempio perché riguarda beni del tutto diversi o soggetti a un differente regime doganale, oppure in quanto, insieme alla merce dichiarata, ne viene introdotta altra, debitamente occultata.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 202

Massime precedenti Vedi: N. 9433 del 2017 Rv. 644709 - 01, N. 2860 del 2019 Rv. 652781 - 01, N. 4389 del 2019 Rv. 652718 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5566 *del* 26/02/2019 (Rv. 652962 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
P. *(MEZZETTI MAURO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/04/2012

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Indici di capacità contributiva - Norme di carattere procedimentale e non sanzionatorio - Conseguenze.

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne consente l'applicazione sin dal momento dell'accertamento.

Riferimenti normativi: DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 21041 del 2014 Rv. 632519 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5261 *del* 22/02/2019 (Rv. 653031 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CASTALDO GUGLIELMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 27/10/2011

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Erroneo rimborso di un credito di imposta - Termine per il recupero - Determinazione - Fondamento.

Nell'ipotesi di erroneo rimborso di un credito di imposta indicato in dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte al contribuente, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante notifica della cartella di pagamento, entro il trentuno dicembre del terzo anno successivo a quello di effettuazione del rimborso, anche ove non abbia iscritto a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 i relativi importi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5327 *del* 22/02/2019 (Rv. 652957 - 01)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/12/2011

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Studi di settore - Contraddittorio endoprocedimentale - Dichiarazioni orali del contribuente - Valutazione da parte del giudice tributario - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento mediante studi di settore, le dichiarazioni rese oralmente dal contribuente nella fase del contraddittorio endoprocedimentale costituiscono difese, una volta riprodotte nel verbale, e pertanto, nell'ipotesi di impugnazione dell'atto impositivo, devono essere oggetto di valutazione da parte del giudice tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331, Legge 28/10/1993 num. 427, Legge 28/12/1995 num. 549

Massime precedenti Vedi: N. 27617 del 2018 Rv. 651218 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5332 *del* 22/02/2019 (Rv. 652959 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIOVANNI FANTICINI.** *Relatore:* **GIOVANNI FANTICINI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(LOVISOLO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/03/2011

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autotutela tributaria - Discrezionalità dell'amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di autotutela tributaria, la decisione dell'amministrazione sull'annullamento di un atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappresentate dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21146 del 2018 Rv. 650057 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5273 *del* 22/02/2019 (Rv. 652785 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(FATTORI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Accertamento - Interesse del contribuente alla contestazione dell'adozione del metodo analitico in luogo di quello induttivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento, il contribuente non ha interesse a contestare l'emissione nei suoi confronti di un atto impositivo fondato sul metodo analitico piuttosto che su quello induttivo o sintetico, atteso che detti metodi assicurerebbero allo stesso garanzie inferiori rispetto a quelle proprie dell'accertamento analitico.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 2872 del 2017 Rv. 642889 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5311 *del* 22/02/2019 (Rv. 652720 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/03/2013

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE CAD - Rappresentanza indiretta - Responsabilità solidale con l'importatore - Sussistenza - Conseguenze.

Il centro assistenza doganale emette dichiarazioni doganali anche in rappresentanza indiretta, ossia in nome proprio, ipotesi nella quale lo stesso deve essere considerato soggetto dichiarante ai sensi dell'art. 76 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, con la conseguenza che è solidalmente responsabile con il mandante (ossia l'importatore delle merci) nei confronti dei terzi, comprese le pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 76, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 64, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 263, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 267

Massime precedenti Vedi: N. 9433 del 2017 Rv. 644709 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5264 *del* 22/02/2019 (Rv. 652956 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(FILIERI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/03/2011

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Costi - Deducibilità - Condizioni ed onere della prova.

Nella determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302, e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale, mentre il requisito dello svolgimento effettivo di attività commerciale non è più richiesto a decorrere dall'anno di imposta 2015, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui al d.lgs. n. 417 del 2015.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5, DM min. EFI 23/01/2002 art. 3, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6205 del 2015 Rv. 635256 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5316 *del* 22/02/2019 (Rv. 652786 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(BERGAMINI DOMENICO) contro* C. *(DI MEZZO ELVIRA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/10/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI – Risultanze catastali – Valore indiziario sull'esistenza del presupposto impositivo - Conseguenze.

In tema di ICI le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo, ossia la proprietà o titolarità di altro diritto reale sul bene, sicché prevale sulle stesse un titolo giuridicamente valido di segno contrario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13061 del 2017 Rv. 644245 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5328 *del* 22/02/2019 (Rv. 652958 - 01)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BERLIRI CLAUDIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2012

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Agevolazioni fiscali - Art. 11 l. n. 413 del 1991 - Immobili di interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio dell'impresa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dall'art. 11 della l. n. 413 del 1991 riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicché non si applica agli immobili d'interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d'imposta (e, dunque, un reddito per il proprietario) e si giustifica perché correlata ad un pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso per la manutenzione degli immobili e la limitazione della loro libera disponibilità), mentre nell'esercizio dell'attività d'impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e, pertanto, si traducono in un vantaggio.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 7615 del 2014 Rv. 630012 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5070 *del* 21/02/2019 (Rv. 652952 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(PANIZ MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/03/2012

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Rendita catastale - Impianti di risalita - Criteri di attribuzione.

In tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come "mezzi pubblici di trasporto", con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 30, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40, Legge 24/11/2006 num. 286

Massime precedenti Vedi: N. 1442 del 2017 Rv. 642898 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5105 *del* 21/02/2019 (Rv. 652644 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(EBNER VITTORIO GLAUCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/06/2011

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Indicazione di perdite pregresse - Natura - Dichiarazione di volontà - Conseguenze - Emendabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'art. 102 (ora 84) del d.P.R. n. 917 del 1986, di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 25596 del 2018 Rv. 650819 - 01, N. 25566 del 2017 Rv. 645987 - 01

Annotata *Sez.* 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5077 *del* 21/02/2019 (Rv. 652953 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(TINELLI GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 08/07/2013

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del CAD - Necessità - Fondamento.

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 490 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2683 del 2019 Rv. 652604 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5110 *del* 21/02/2019 (Rv. 652955 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(NERI MARCELLA)*
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE PERUGIA, 15/12/2011

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Difetto di capacità processuale – Sanatoria nel giudizio di cassazione – Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario il difetto di legittimazione "ad causam" della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione nel giudizio di cassazione di entrambi i legali rappresentanti della società stante l'espressa ratifica, in apposito atto allegato al controricorso, effettuata dal socio amministratore dell'operato in favore della società dell'altro amministratore che aveva agito disgiuntamente nei precedenti gradi del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 23274 del 2016 Rv. 642413 - 01, N. 3084 del 2016 Rv. 638909 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26948 del 2017 Rv. 647047 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5108 *del* 21/02/2019 (Rv. 652645 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.**
S. *(BRANDINO GIUSEPPE) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/11/2011

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Redditi da lavoro dipendente - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Criteri - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., annullando la decisione impugnata, ha rigettato il ricorso del contribuente cui era stato riconosciuto un risarcimento, a seguito di licenziamento illegittimo, per mancato godimento della pensione di vecchiaia).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29579 del 2011 Rv. 620975 - 01, N. 20482 del 2013 Rv. 627983 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 5088 *del* 21/02/2019 (Rv. 652599 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(CRITELLI GREGORIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/12/2017

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni - Distinzione tra "edificato" e "non edificato" - Portata - Conseguenze - Potere di riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria - Limiti.

In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1, Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 15629 del 2014 Rv. 632045 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 5093 *del* 21/02/2019 (Rv. 652954 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LUIGI NOCELLA.** *Relatore:* **LUIGI NOCELLA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MATINO GIOVANNI MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/12/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU - Natura - Rapporti con l'imposta sui trattenimenti – Distinzione nella soggettività passiva - Estensione ai gestori senza licenza di pubblica sicurezza – Esclusione – Illegittimità costituzionale ex art. 53 Cost. – Esclusione – Ragioni.

Il prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento gestibili telematicamente di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ha la medesima natura tributaria erariale dell'imposta sugli intrattenimenti, che ha sostituito per

derivazione, essendosi succeduta nel tempo una disciplina diversa tra i due tributi in relazione alle condizioni di imputazione soggettiva della responsabilità, sia in via principale che in via solidale, avuto riguardo, in particolare, ai soggetti passivi, individuati dall'art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 (applicabile "ratione temporis", prima dell'introduzione dell'art. 39-quater al cit. d.l. per effetto dell'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006) nei concessionari di rete titolari del relativo nulla-osta per l'esercizio delle macchine da gioco, senza ricomprendere anche gli impresari privi di licenza di pubblica sicurezza, come nell'imposta sugli intrattenimenti, dovendosi escludere, peraltro, che detta mancata previsione di responsabilità comporti un'illegittimità costituzionale della normativa di cui alla l. n. 326 del 2003, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore l'individuazione dei flussi economici da sottoporre ad imposizione ex art. 53 Cost. e non è peraltro di universale applicazione il principio di assoggettamento ad imposizione anche dei proventi derivanti da attività illecita.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15 bis, Legge 03/08/2009 num. 102, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 83, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 84, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 2, Costituzione art. 53, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 13116 del 2018 Rv. 648667 - 01, N. 14563 del 2018 Rv. 649003 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4927 *del* 20/02/2019 (Rv. 652950 - 02)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(MICCINESI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/06/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Gravità della violazione - Criteri di determinazione - Condotta dell'agente - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, per la determinazione della sanzione, deve farsi riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione, dell'opera successivamente svolta dall'agente per eliminare o attenuarne le conseguenze, della personalità dello stesso (da desumersi, ai sensi del comma 2 del detto art. 7, anche dai suoi precedenti in ambito fiscale) e, infine, delle sue condizioni economico-sociali, sicché la gravità della violazione può essere desunta anche dalla gravità condotta dell'agente. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale in ragione della rilevanza penale della condotta dell'agente, in quanto espressione di un disvalore normativo maggiore rispetto alle violazioni non sanzionate penalmente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4927 *del* 20/02/2019 (Rv. 652950 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(MICCINESI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/06/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 3 del d.lgs. n. 472 del

1997 - Principio del "favor rei" - Giudizi pendenti - Portata retroattiva - Applicabilità anche alle violazioni in materia di IVA - Nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 a carico del cessionario o committente per omessa autofatturazione - Portata - Retroattività - Fondamento.

In materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile "ai procedimenti in corso" alla data dell'1 aprile 1998, purché il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del "favor rei", sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA, atteso che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dal d.lgs. n. 471 del 1997 ed entrato in vigore l'1 aprile 1998, prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema. In particolare, l'art. 16 ha abrogato, fra l'altro, l'art. 41 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 6, comma 8, ha determinato i margini del "quantum" della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel d.lgs. n. 203 del 1998, il pagamento dell'imposta (avente anch'esso, nel regime dell'abrogato art. 41, natura sanzionatoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 05/05/1998 num. 203

Massime precedenti Conformi: N. 411 del 2015 Rv. 634095 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4937 *del* 20/02/2019 (Rv. 652951 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.**
E. *(FREDA VALERIO) contro* C. *(ZARRILLI VITO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/03/2014

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autotutela tributaria - Violazione dell'interesse dei cittadini ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva - Sindacato sul provvedimento di diniego - Esclusione - Fondamento.

Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego dell'Amministrazione rispetto ad un'istanza di annullamento in autotutela è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale, che non ricorrono ove il contribuente deduca, in astratto, la violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1965 del 2018 Rv. 646810 - 01, N. 21146 del 2018 Rv. 650057 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4923 *del* 20/02/2019 (Rv. 652949 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(TINELLI GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 11/06/2010

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Impresa socia di società consortile costituita per esecuzione di appalto di opere pubbliche - Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società consortile - Possibilità.

Una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis della l. n. 584 del 1977, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, bensì il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter, DPR 22/12/1966 num. 917 art. 51, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 96, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Legge 08/10/1984 num. 687 art. 12, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 16410 del 2008 Rv. 604370 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4576 *del* 15/02/2019 (Rv. 652598 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(ZINGARELLI LUIGI)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 12/04/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Domanda di rimborso - Commercialista che opera presso strutture terze - Onere di provare l'assenza del presupposto impositivo - Sussistenza.

In tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9325 del 2017 Rv. 643955 - 01

Annotata *Sez.* 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4571 *del* 15/02/2019 (Rv. 653030 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PAGLIARULO RICCARDO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 05/03/2012

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - Momento impositivo - Individuazione - Conseguenze.

In tema di imposte catastali e ipotecarie connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, in forza del principio della correlazione tra servizio reso e imposta, il momento impositivo va individuato nella esecuzione di dette formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a quel momento vigenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/01/2005 num. 7 art. 7, Legge 31/03/2005 num. 43, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13

Massime precedenti Difformi: N. 22768 del 2016 Rv. 641553 - 01, N. 31275 del 2018 Rv. 651774 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4573 *del* 15/02/2019 (Rv. 652643 - 02)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Parz. Diff.)*
S. *(DELLA VALLE EUGENIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 31/01/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono - Restituzione al contribuente delle somme eccedenti corrisposte in corso di causa - Condizioni.

In tema di condono fiscale ex art. 16 della l. n. 289 del 2002, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al comma 5 del citato art. 16, di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti, senza che venga in rilievo l'esatto accertamento dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 16339 del 2014 Rv. 632190 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4573 *del* 15/02/2019 (Rv. 652643 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Parz. Diff.)*
S. *(DELLA VALLE EUGENIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 31/01/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Versamento delle somme dovute - Effetti - Rimborso d'imposte – Esclusione - Fondamento.

L'adesione del contribuente al condono di cui all'art. 9 della l. n. 289 del 2002, comporta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della stessa legge, la preclusione al rimborso dell'imposta in precedenza corrisposta, poiché con il versamento delle somme dovute il condono determina la definizione in via transattiva della controversia sull'esistenza e l'entità del debito tributario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2008 Rv. 603316 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4583 *del* 15/02/2019 (Rv. 652719 - 01)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MARINA CIRESE.** *Relatore:* **MARINA CIRESE.**
G. *(GIOVANELLI TIZIANO) contro* C. *(PETTINARI MATTEO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/01/2014

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al Sindaco - Autorizzazione della Giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova.

La rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 13968 del 2010 Rv. 613950 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4574 *del* 15/02/2019 (Rv. 652506 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PISAPIA CARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 26/09/2012

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato - Rimborso - Termine di decadenza introdotta dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 - Entrata in vigore della norma - Esclusione.

In tema di rimborso di imposte, il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per le ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti, introdotto (con decorrenza dall'1 gennaio 2001) dall'art. 34, comma 5, della l. n. 388 del 2000 (che ha modificato l'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973), non si applica alle ipotesi in cui il prelievo illegittimo operato dallo Stato si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, e continua invece, a trovare applicazione, in tale ipotesi, il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che la domanda di rimborso sia successiva all'entrata in vigore della l. n. 388 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 22317 del 2010 Rv. 615826 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4567 *del* 15/02/2019 (Rv. 652597 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/05/2010

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite su crediti - Deducibilità - Documentazione in modo certo e preciso - Sufficienza - Prova dell'accertamento giudiziale dell'insolvenza del debitore - Necessità - Esclusione - Rapporti commerciali con operatori stranieri.

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che secondo il disposto dell'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi: ne deriva che, nell'ipotesi di rapporti con operatori stranieri, al fine di stabilire la certezza della perdita, non può pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore, dovendosi avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore, idonee a perseguire il debitore stesso per ottenere il pagamento del debito.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 23863 del 2007 Rv. 600999 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4401 *del* 14/02/2019 (Rv. 652948 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/10/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tariffa doganale - Programmatore elettronico regolatore di flusso per gli impianti di irrigazione - Classificazione - Criteri.

In materia doganale, il programmatore elettronico, regolatore di flusso per gli impianti di irrigazione, deve essere classificato nella voce NC 9032 89 00, diversa dalla voce NC 8424 90 80, propria di detti impianti, perché ha caratteristiche merceologiche autonome, compiutamente descritte nell'indicata voce tariffaria, atteso che, in base ai criteri interpretativi fissati dalle Regole nn. 1 e 6 del Regolamento (CEE) del 23 luglio 1987, n. 2658, si deve dare applicazione alla lett. a) della nota 2 al capitolo 90, che prevede, per le parti e gli accessori, riconducibili ad una qualsiasi voce di quel capitolo, l'operatività di tale voce, qualunque sia la macchina, l'apparecchio o lo strumento a cui essi accedono.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658

Massime precedenti Vedi: N. 31058 del 2017 Rv. 646687 - 01, N. 28663 del 2018 Rv. 651542 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4370 *del* 14/02/2019 (Rv. 652595 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.** *Relatore:* **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
E. *(MORAZZONI GAETANO) contro* P. *(ARMANINI BARBARA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/01/2011

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Mancato deposito della sentenza impugnata -

Produzione ad opera della parte resistente - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4423 *del* 14/02/2019 (Rv. 652532 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(ROSSI ADRIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/10/2013

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE Deposito di copia presso la segreteria del giudice di primo grado - Spedizione postale - Ammissibilità - Fondamento.

Nel processo tributario il deposito di copia dell'appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado previsto, a pena d'inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dall'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi abrogato dal d.lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 24669 del 2015 Rv. 637593 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4375 *del* 14/02/2019 (Rv. 652947 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 19/01/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo cd. formale automatizzato - Termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento - Determinazione - Normative applicabili.

Il controllo formale delle dichiarazioni soggiace ai termini di decadenza previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. b), n. 2, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. in l. n. 156 del 2005), e da quella dettata in via generale dall'art. 1, comma 5-bis, del detto decreto, d.l. n. 106 del 2015, aventi entrambe effetto retroattivo, mentre la disciplina "a regime" del nuovo art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, estesa anche alle cartelle di pagamento emesse a seguito di

accertamento d'ufficio, riguarda le sole cartelle notificate successivamente all'entrata in vigore della stessa l. n. 156 del 2005.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23474 del 2016 Rv. 641877 - 01, N. 3976 del 2017 Rv. 643104 - 01, N. 26055 del 2015 Rv. 638295 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4410 *del* 14/02/2019 (Rv. 652596 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(D'ANGELANTONIO CLAUDIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 16/12/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Contributi pubblici alle aziende per l'edilizia residenziale - Esenzione ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 - Spettanza generalizzata - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRAP, i contributi erogati alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono essere esclusi dalla base imponibile ove espressamente destinati dalla legge alla copertura di elementi reddituali negativi non ammessi in deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto le disposizioni che escludono dal computo della base imponibile di una imposta dei componenti positivi del reddito hanno natura di norme eccezionali, come tali non applicabili analogicamente.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25012 del 2018 Rv. 650712 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4377 *del* 14/02/2019 (Rv. 652531 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANDREA VENEGONI.** *Relatore:* **ANDREA VENEGONI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(BRUZZONE MARIAGRAZIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/09/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Rimborsi - Silenzio rifiuto sull'istanza presentata nel termine ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Prescrizione - Decorrenza.

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, ove manchi una disciplina specifica, la norma generale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, il cui decorso non esclude, tuttavia, l'operare del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. che decorre, una volta maturato il silenzio-rifiuto su detta istanza, ossia dopo novanta giorni dal deposito senza che sia intervenuta una pronuncia dell'Ufficio su di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4389 *del* 14/02/2019 (Rv. 652718 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MALFATTO BARTOLOMEO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/07/2013

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Obbligazione doganale - Soggetti passivi - Individuazione - Fondamento.

In tema di dazi all'importazione, poiché l'obbligazione del contribuente sorge in conseguenza del mero fatto oggettivo della dichiarazione in dogana, ai sensi dell'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, soggetto passivo della medesima è, oltre all'importatore e al suo rappresentante indiretto, qualsiasi soggetto che abbia partecipato alle formalità doganali sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, che l'introduzione della merce era irregolare.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 6, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 15034 del 2014 Rv. 631569 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24675 del 2011 Rv. 620611 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4388 *del* 14/02/2019 (Rv. 652642 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Parz. Diff.)*
B. *(BERTOLI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 20/11/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento (anche in rettifica) - Natura vincolata - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Fattispecie.

L'avviso di accertamento, anche in rettifica, non ha natura vincolata in quanto il suo contenuto dispositivo non è interamente e rigidamente predeterminato dalla legge, ma è variabile in relazione al fatto economico presupposto, con la conseguenza che la nullità da cui risulti affetto non può essere sanata ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990. (Nella specie, in applicazione del principio ,la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sebbene l'Amministrazione finanziaria non avesse allegato e dimostrato che il contenuto degli avvisi di accertamento in rettifica non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, aveva ritenuto sanata la violazione derivante dalla mancata sottoscrizione di tali atti da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2018 Rv. 651222 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5445 del 2012 Rv. 621814 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4384 *del* 14/02/2019 (Rv. 652717 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
E. *(FRUSCIONE ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/12/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA all'importazione - Natura - Perdita dell'esenzione daziaria della merce importata - Conseguente perdita dell'IVA all'importazione - Esclusione - Condizioni.

Poiché l'IVA all'importazione ha la medesima natura di quella intracomunitaria, nell'ipotesi di falsità dei certificati di origine delle merci importate ed inserite in un deposito IVA, la perdita dell'esenzione daziaria conseguente all'accertamento di detta falsità non implica necessariamente anche quella dell'IVA all'importazione, qualora tale imposta sia stata comunque assolta secondo il modulo della "inversione contabile" all'atto dell'estrazione delle merci dal deposito IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 69, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 15988 del 2015 Rv. 636315 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17815 del 2015 Rv. 636442 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4216 *del* 13/02/2019 (Rv. 652641 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**
C. *(FERRARI FABIO MARIA) contro* D. *(BELMONTE GUIDO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/12/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione - Immobile di proprietà di console onorario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dall'ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non spetta per l'immobile di proprietà di un console onorario il quale lo abbia messo a disposizione dello Stato estero per finalità verosimilmente lucrative, in quanto la stessa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre ad esse equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14226 del 2015 Rv. 635798 - 01

Annotata *Sez.* 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4176 *del* 13/02/2019 (Rv. 652594 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
D. *(COPPA MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/06/2012

279339 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE Passività di natura tributaria della massa - Deducibilità - Condizioni.

In tema di imposta sulle successioni, i debiti tributari della massa ereditaria sono deducibili purché il presupposto per la loro insorgenza, inteso come evento storico, si sia già verificato al momento dell'apertura della successione, ancorché sia stato accertato solo successivamente, fermo restando, quanto alla dimostrazione della loro esistenza, il sistema di prova legale previsto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 24547 del 2007 Rv. 601059 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4212 *del* 13/02/2019 (Rv. 652640 - 01)
Presidente: **DEL CORE SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
G. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/01/2012

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento sintetico - Prova contraria - Oggetto e modalità di assolvimento - Fattispecie.

In tema di accertamento sintetico, la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddittuale dell'elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, non è normativamente tipizzata e, dunque, può essere data con qualsiasi mezzo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, sul presupposto della nullità, per mancanza di forma scritta, del contratto di apertura di credito concluso con una banca, aveva negato qualsiasi rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dal contribuente allo scopo di dimostrare che la provvista che gli aveva consentito di finanziare un acquisto di quote sociali da parte di una società di cui egli era socio non proveniva da redditi non dichiarati, ma gli era stata messa a disposizione dall'istituto di credito).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 7258 del 2017 Rv. 643469 - 01

Annotata *Sez.* 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4209 *del* 13/02/2019 (Rv. 652530 - 01)
Presidente: **DEL CORE SERGIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
E. *(FALIVENE FILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/03/2011

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione a titolo oneroso di immobile - Plusvalenza - Determinazione - Principi - Determinazione ai fini dell'imposta di registro - Principi - Differenza - Valutazione dell'UTE - Ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa - Rilevanza - Condizioni.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 917 del 1986, in base all'inequivoco significato del termine "corrispettivo", occorre considerare la differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non il valore di mercato del bene, come per l'imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell'imposta da applicare, con la conseguenza che, in presenza di contabilità

formalmente regolare, che per procedere all'accertamento previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - consentito se le scritture risultino affette da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere in parola -, le valutazioni effettuate dall'UTE non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti, costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 16700 del 2005 Rv. 585467 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4186 *del* 13/02/2019 (Rv. 652529 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **STEFANIA BILLI.** *Relatore:* **STEFANIA BILLI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Diff.)*
C. *(COLLELUORI RITA) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/05/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica - Agenzia del Demanio - Legittimazione tributaria passiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, nel caso di beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica, vertendosi in un'ipotesi di possesso qualificato dal titolo esercitato da soggetti obbligati all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche ex art. 54 del r.d. n. 215 del 1933, la legittimazione tributaria passiva appartiene, avendo riguardo alla soggettività ai fini impositivi attribuita dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, al concessionario e non all'Agenzia del demanio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 19053 del 2014 Rv. 632450 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4180 *del* 13/02/2019 (Rv. 652528 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
R. *(MARINO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 20/06/2011

179918 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - MONOPOLI FISCALI O DI STATO - LOTTO PUBBLICO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO IVA - Operazioni a premio - Imponibilità - Criteri.

In tema d'IVA, l'imposizione indiretta delle operazioni a premio è a carico non del vincitore bensì dell'organizzatore della manifestazione, con annesso regime di indetraibilità laddove il premio sia assoggettato ad IVA, e previsione di imposta sostitutiva del 20 per cento se il bene (o servizio) non è assoggettabile ad IVA.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 10944 del 1994 Rv. 489304 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4221 *del* 13/02/2019 (Rv. 652946 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.**
C. *(DE PAOLI LUCA) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/05/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010031/2017 64380901

Massime precedenti Conformi: N. 10031 del 2017 Rv. 643809 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4035 *del* 12/02/2019 (Rv. 652591 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2011

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise - Rimborso - Controllo dell'Ufficio doganale - Ammissibilità - Oggetto - Conseguenze.

In tema di accise su prodotti immessi in consumo, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di procedere ai necessari controlli "in loco" per il riconoscimento del diritto al rimborso dell'accisa versata ovvero della sua congruità, con conseguente obbligo da parte dello speditore di tenere a disposizione dell'ufficio doganale la merce nel luogo indicato e fino alla data di spedizione annotati nella dichiarazione preventiva di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 504 del 1995.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 6, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 11, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 12

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4037 *del* 12/02/2019 (Rv. 652526 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
F. *(MISTURA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/07/2010

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Pluralità di officine di acquisto facenti capo ad un unico soggetto giuridico - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli art. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.

In tema di imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, l'addizionale provinciale, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese, si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell'energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un'unitaria attività produttiva, posto che l'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - unica disposizione relativa all'officina delle imprese acquirenti di energia elettrica per farne rivendita o uso proprio - facendo riferimento alle linee di distribuzione, ha riguardo ad una situazione sovrapponibile a quella descritta dal precedente comma 2, che, relativamente al fabbricante, prevede la figura delle officine distinte perché esercitate in luoghi distinti, anche se messi in comunicazione attraverso

un'unica linea di distribuzione, rendendo rilevante il luogo di fornitura dell'energia. Né tale disciplina risulta in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui assoggetta a maggiore imposizione sui consumi di energia elettrica i contribuenti che prelevano energia da differenti punti di consegna, rispetto a quelli che prelevano la stessa quantità di energia da un unico punto di consegna, precludendo ai primi l'applicazione regressiva del prelievo stabilita per i secondi, poiché la disponibilità di plurimi punti di presa, consentendo una più flessibile ed articolata organizzazione dell'attività produttiva, legittima la diversificazione impositiva e costituisce un presupposto oggettivo, la cui valorizzazione è coerente con la natura del tributo, che è imposta di consumo e non sul reddito, tanto più che solo a quest'ultima è riferibile il principio costituzionale di progressività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 27/01/1989 num. 20 art. 1, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 2847 del 2012 Rv. 621418 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4066 *del* 12/02/2019 (Rv. 652784 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
C. *(TREVISAN MAURIZIO) contro* O. *(MEGALI INNOCENZO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/02/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisito oggettivo - Portata - Fattispecie.

In tema di ICI, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione, ritenendo mancante il descritto requisito oggettivo, tenuto conto che l'immobile veniva utilizzato come casa per ferie, gestita a pagamento da un'opera diocesana, sia pure praticando particolari sconti a famiglie numerose e a persone disabili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I), Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 com. 1, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 com. 1, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 91 bis com. 1, Legge 24/03/2012 num. 27 art. 1 com. 1, Decisione Commissione CEE 19/12/2012 num. 284

Massime precedenti Vedi: N. 10754 del 2017 Rv. 644064 - 01, N. 9787 del 2017 Rv. 643632 - 02, N. 13970 del 2016 Rv. 640244 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4045 *del* 12/02/2019 (Rv. 652945 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
M. *(FANTOZZI AUGUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/09/2011

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessione

intracomunitaria - Non imponibilità - Condizioni - Clausola "franco fabbrica" - Onere probatorio del cedente - Contenuto.

In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41 com. 1 lett. A), Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22333 del 2018 Rv. 650507 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4034 *del* 12/02/2019 (Rv. 652525 - 02)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(NICODEMO MASSIMILIANO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2011

179846 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE Accise - Termine di prescrizione per il recupero dell'imposta - Decorrenza - Fondamento.

In tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dalla "data in cui è avvenuto il consumo", va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell'attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 55, comma 1, del cit. d.lgs.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 57 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5897 del 2017 Rv. 643299 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4042 *del* 12/02/2019 (Rv. 652527 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
E. *(NERI ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/03/2011

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Fusione di società perfezionatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Vicenda evolutivo - Modificativa dello stesso soggetto - Prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto unificato - Configurabilità - Impugnazione nei confronti della società incorporata - Ammissibilità.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, sicché è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Conformi: N. 24498 del 2014 Rv. 633265 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3820 del 2013 Rv. 625561 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4034 *del* 12/02/2019 (Rv. 652525 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(NICODEMO MASSIMILIANO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2011

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Esenzione per consumo mensile superiore a 1,2 milioni kWh in autoproduzione - Riferimento a più imprese di un unico comprensorio industriale - Esclusione - Disaggregazione dei consumi mensili di ogni singola azienda - Necessità - Fondamento.

L'esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica, concessa dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis), del d.lgs. n. 504 del 1995 ("ratione temporis" vigente) nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perchè incluse nello stesso comprensorio industriale; in tal caso, occorre viceversa disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda, in conformità alla natura sostanzialmente regressiva della tariffazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3537 del 2012 Rv. 621301 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4065 *del* 12/02/2019 (Rv. 652592 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ALARI GIOVANNI)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/06/2014

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Agenzie doganali - Riparto di competenza sul territorio dello Stato - Necessità - Criteri.

In tema di accertamento delle violazioni doganali, il sistema delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973 e dal Reg. (CE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (applicabile "ratione temporis"), anche in difetto di

un'esplicita previsione normativa, presuppone una precisa articolazione della competenza territoriale degli Uffici doganali rispetto alla quale assume rilievo il luogo nel quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione: detta articolazione è volta a salvaguardare i principi di buona andamento della Pubblica Amministrazione e di pre-costituzione del giudice naturale, evitando condotte abusive di scelta del giudice che si verificherebbero nel caso in cui qualunque ufficio doganale fosse astrattamente competente.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14786 del 2011 Rv. 618531 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 4055 *del* 12/02/2019 (Rv. 652639 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(VENTURI FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/02/2013

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Immobili con rendita solo provvisoriamente attribuita tramite procedura DOCFA - Richiesta espressa in atto di applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988, al fine di potersi avvalere del regime del cd. prezzo-valore - Necessità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, al fine di potersi avvalere del regime del cd. prezzo-valore per la determinazione della base imponibile anche con riferimento agli immobili privi di rendita o con rendita non definitivamente attribuita, ma solo proposta con la procedura DOCFA, di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, è necessario che le parti chiedano espressamente nell'atto l'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988, non potendo tale istanza ritenersi implicita nella diversa richiesta di applicazione dell'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, che si riferisce alle sole cessioni di immobili ad uso abitativo iscritti in catasto con attribuzione definitiva di rendita.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 com. 2, Legge 13/05/1988 num. 154, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4070 *del* 12/02/2019 (Rv. 652593 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**
H. *(BENERICETTI ANDREA) contro* C. *(ZANASI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/07/2014

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Onere di riproposizione delle questioni impregiudicate in appello - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.

In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della

parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 24336 del 2015 Rv. 637778 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4059 *del* 12/02/2019 (Rv. 652783 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* W. *(FERRANDO MAURO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/11/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accertamento della falsità della dichiarazione d'origine - Contabilizzazione "a posteriori" dei dazi - Esimente della buona fede dell'importatore - Condizioni - Fattispecie.

In tema di dazi "antidumping", ai fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità competenti, in quanto la comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'errore delle autorità doganali, indotto dalle erronee dichiarazioni rese dallo spedizioniere, in assenza di un comportamento attivo delle medesime autorità, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento dell'importatore).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B), Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13483 del 2012 Rv. 623710 - 01, N. 12719 del 2018 Rv. 648776 - 01, N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 02

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 4070 *del* 12/02/2019 (Rv. 652593 - 02)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**
H. *(BENERICETTI ANDREA) contro* C. *(ZANASI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/07/2014

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda giudiziale - Questioni relative alle sanzioni e agli interessi - Distinzione delle domande - Sussistenza - Conseguenze.

Con riferimento ad un avviso di accertamento contenente l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi del tributo, l'impugnazione del contribuente afferente le prime non ricomprende anche quella degli interessi che, quali accessori del tributo, differiscono ontologicamente dalle

sanzioni: ne deriva che il motivo di impugnazione afferente gli interessi, assorbito in primo grado, deve essere oggetto di specifica riproposizione in appello al fine di non intendersi rinunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3756 *del* 08/02/2019 (Rv. 652383 - 01)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/06/2014

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Cessioni di servizi - Pagamento a mezzo di cambiali - Obbligo di fatturazione in capo al cedente - Sussistenza.

In tema di IVA, il rilascio di cambiali per il pagamento del corrispettivo di una prestazione di servizi comporta, a carico del soggetto che ha effettuato la prestazione, l'obbligo di emettere la relativa fattura, costituendo la cambiale un mezzo ordinario di pagamento, sostitutivo della moneta, con la conseguenza che il pagamento si considera effettuato al momento del suo rilascio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 15372 del 2008 Rv. 604038 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3739 *del* 08/02/2019 (Rv. 652505 - 01)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/02/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Controlli "a posteriori" - Merce con certificazione EUR 1 - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di dazi doganali, il certificato di origine preferenziale della merce EUR 1, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'autorità doganale, non osta all'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermare l'origine della merce ivi indicata, posto che al momento dell'accettazione iniziale della dichiarazione in dogana la predetta autorità non si pronuncia sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, delle quali quest'ultimo si assume la responsabilità.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913

Massime precedenti Vedi: N. 13770 del 2016 Rv. 640617 - 01, N. 12719 del 2018 Rv. 648776 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3739 *del* 08/02/2019 (Rv. 652505 - 02)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/02/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Importatore indiretto - Oneri - Portata e fondamento.

In tema di esenzione dai dazi doganali in ragione dell'origine preferenziale delle merci, grava anche sul rappresentante indiretto dell'importatore l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 24675 del 2011 Rv. 620611 - 01, N. 5199 del 2013 Rv. 625740 - 01, N. 1583 del 2012 Rv. 621388 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3759 *del* 08/02/2019 (Rv. 652343 - 01)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
G. *(SCHIANO ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/07/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Atti della riscossione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

In tema di condono fiscale, l'istanza di definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, è ammissibile anche ove abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento che, emesso a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento, rappresenta il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, mentre detta istanza non è ammissibile se la controversia attiene all'impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai definitiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111

Massime precedenti Vedi: N. 15799 del 2015 Rv. 636146 - 01, N. 32132 del 2018 Rv. 651785 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3749 *del* 08/02/2019 (Rv. 652590 - 01)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 14/12/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA di gruppo - Società non residenti - Regime.

La società controllante non può beneficiare della detrazione dell'IVA all'importazione per le operazioni delle società controllate non residenti, in quanto il legislatore italiano non ha esercitato la facoltà – riconosciuta agli Stati membri dall'art. 4, par. 4, Direttiva CEE388/1977 – di eliminare l'autonomia giuridica fra soggetti facenti parte del gruppo ai fini degli obblighi derivanti dalla disciplina dell'IVA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24472 del 2018 Rv. 650709 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3621 *del* 07/02/2019 (Rv. 652341 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/12/2011

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.

Nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per "analogia legis", secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, mentre non può ritenersi equipollente l'attestazione della commissione tributaria provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla commissione tributaria regionale la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21366 del 2015 Rv. 636957 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3626 *del* 07/02/2019 (Rv. 652342 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE PERUGIA, 01/08/2012

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo di imposta e non di acconto - Configurabilità - Condizioni - Esenzione del contribuente dall'IRPEG nell'anno di riferimento - Esclusiva rilevanza - Natura soggettiva od oggettiva dell'esenzione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di ritenute alla fonte, al fine di stabilire se la ritenuta sugli interessi bancari, di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, sia stata legittimamente effettuata a titolo di imposta - come tale non rimborsabile - e non a titolo di acconto, quel che rileva è soltanto la verifica che, nell'anno nel quale la ritenuta è stata operata, il soggetto contribuente sia stato esente da IRPEG, quale che sia la causa (soggettiva od oggettiva) dell'esenzione stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 23957 del 2004 Rv. 578682 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3594 *del* 07/02/2019 (Rv. 652944 - 01)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(PENNACINO ENRICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 16/04/2012

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. - Difformità nell'origine della merce - Applicabilità - Fondamento.

In tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione pregnante in relazione sia alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell'efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie accordate dall'Unione europea ad alcuni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo: ne consegue che la sanzione prevista dall'art. 303 del TULD riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 fa riferimento alle difformità di qualità, da interpretarsi estensivamente come comprensive, anche, delle diversità di origine, senza che a ciò osti la natura sanzionatoria della disposizione, che, in quanto non eccezionale, è suscettibile di interpretazione estensiva né, peraltro, l'eventuale buona fede dell'importatore che non assume rilevanza nel caso di accertata falsità della documentazione di origine della merce.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 11 com. 4, Legge 26/04/2012 num. 44, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700

Massime precedenti Conformi: N. 14042 del 2012 Rv. 623866 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3403 *del* 06/02/2019 (Rv. 652382 - 01)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(VIOLA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2011

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintentico - Presunzione di cui all'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente al d.l. n. 78 del 2010) - Possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria - Sussistenza.

In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris tantum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1510 del 2017 Rv. 646904 - 01, N. 12207 del 2017 Rv. 647094 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3458 *del* 06/02/2019 (Rv. 652638 - 02)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CONTRINO ANGELO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/09/2013

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE "Stock options" - Tassazione - Condizioni - Rivalutazione fiscale dei titoli ex art. 5 l. 448 del 2001 – Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE In genere.

In tema di tassazione delle "stock options", l'attribuzione al dipendente da parte della società datrice di lavoro (o di una società appartenente allo stesso gruppo), a titolo gratuito, dell'opzione di acquisto di proprie azioni, da effettuare entro una certa data, assume rilevanza fiscale solo se, esercitata l'opzione, il prezzo di acquisto, fissato al momento della concessione dell'opzione, risulti minore del valore dei titoli al momento dell'acquisto, in modo tale da determinare un guadagno per il beneficiario, che non integra una plusvalenza, ma concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, così escludendo l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 5 della l. n. 448 del 2001 (cui rinvia l'art. 11 quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005), che consente, in alcuni casi, di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni, previo versamento di una imposta sostitutiva, ma solo ai fini della determinazione delle plusvalenze (o delle minusvalenze) di cui all'art. 81 (ora 67) del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. GBIS, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art.

67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3379 *del* 06/02/2019 (Rv. 652381 - 01)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(TINELLI GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 28/06/2010

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sottoscrizione - Mancanza - Conseguenze.

Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 4078 del 1986 Rv. 446884 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11632 del 2003 Rv. 565474 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3454 *del* 06/02/2019 (Rv. 652504 - 01)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ANCONA, 01/06/2012

181461 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE Impresa familiare - Familiari collaboratori - Redditi - Natura - Assoggettabilità ad ILOR - Esclusione - Art.115 del d.P.R. n.917 del 1986 - Disciplina - Portata.

In tema d'imposta locale sui redditi (ILOR), i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare ed i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d'impresa, con la conseguenza che - indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, sia esso dipendente, autonomo o equiparato - devono essere esclusi dall'assoggettamento ad Ilor, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 599 del 1973, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980: ne consegue che l'art. 115 del T.U. approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, che espressamente prevede detta esclusione, ha valore meramente ricognitivo di una disposizione già emergente dal sistema, col corollario che la sua applicabilità prescinde dalle disposizioni di diritto intertemporale dettate dall'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, con riguardo alle sole previsioni innovative del citato testo unico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 28558 del 2008 Rv. 605689 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3458 *del* 06/02/2019 (Rv. 652638 - 01)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CONTRINO ANGELO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/09/2013

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE "Stock options" – Disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" – Riferimento al momento di esercizio del diritto di opzione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, indipendentemente dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operanti le disposizioni contenute nell'art. 51, commi 2, lett. g bis), e 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo modificato dal d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., in l. 286 del 2006, vigente al tempo dell'assegnazione delle azioni, meno favorevole, per il contribuente, rispetto al testo vigente al tempo dell'offerta dell'opzione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. GBIS, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, Decreto Legge 31/10/2006 num. 262 art. 2 com. 29, Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 9465 del 2017 Rv. 643918 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3390 *del* 06/02/2019 (Rv. 652521 - 01)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RENATO PERINU.** *Relatore:* **RENATO PERINU.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CASA FEDERICO)*
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 27/06/2011

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze derivanti da vendita a vocazione edificatoria - Procedimento ex art. 87 l.p. Bolzano n. 13 del 1998 - Strumento urbanistico - Equiparabilità - Fondamento e conseguenze.

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di aree edificabili, il perfezionamento del procedimento di cui all'art. 87, comma 12, della l.p. di Bolzano n. 13 del 1998, è equiparabile alla procedura di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico generale (o variante di esso), con conseguenti effetti ai fini fiscali sugli atti di acquisto relativi ai terreni ricompresi nel medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 17/12/1998 num. 13 art. 87 com. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Legge 17/08/1972 num. 1150, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/2000 num. 267 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 13142 del 2014 Rv. 631219 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3388 *del* 06/02/2019 (Rv. 652637 - 01)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
G. *(LOVISOLO ANTONIO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/09/2012

279146 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di rettifica e di liquidazione di maggiore imposta - Atti che hanno ad oggetto beni immobili - Comparazione con atti riguardanti beni simili - Motivazione - Contenuto sufficiente - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali, commisurate alla base imponibile dell'imposta di registro, riguardanti la compravendita di un complesso immobiliare, ove erano state indicate solo l'ubicazione, la destinazione e l'estensione dei beni, oggetto degli atti utilizzati per la comparazione, ritenuti non conoscibili, anche se si trattava di atti pubblici, in mancanza dell'indicazione del numero di repertorio e di raccolta, oltre che della data del rogito e del nominativo del notaio rogante).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 21066 del 2017 Rv. 645672 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11623 del 2017 Rv. 644104 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3431 *del* 06/02/2019 (Rv. 652523 - 01)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.**
C. *(MANDARANO ANTONELLO) contro* C. *(BROVADAN GIULIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Oggettiva incertezza normativa - Oscillazioni nella giurisprudenza di merito - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 16751 del 2004 Rv. 576211 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3436 *del* 06/02/2019 (Rv. 652524 - 01)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.**
C. *(FARCI GENZIANA) contro* E.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 30/04/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Presupposto - Iscrizione in catasto - Sufficienza - Mancata ultimazione del fabbricato - Rilevanza - Esclusione.

In tema di ICI, l'iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8781 del 2015 Rv. 635335 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3404 *del* 06/02/2019 (Rv. 652522 - 01)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(LAI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 24/01/2011

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Dichiarazione - Credito d'imposta - Mancato esercizio del potere impositivo nel termine di decadenza - Consolidamento del credito - Esclusione - Tutela del contribuente - Modalità.

Il credito d'imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettifica ex all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente, senza che ciò violi il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 2392 del 2018 Rv. 646705 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3409 *del* 06/02/2019 (Rv. 652503 - 01)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(RANCHINO ANGELO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 24/02/2014

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Rendita catastale attribuita provvisoriamente a seguito di procedura DOCFA - Meccanismo del cd. "prezzo-valore" - Operatività - Erronea indicazione nell'atto di trasferimento del valore catastale - Conseguenze.

In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento agli immobili per i quali sia stata proposta la rendita con la procedura DOCFA, il contribuente può chiedere l'applicazione del regime di determinazione dell'imponibile basato sul criterio del cd. "prezzo-valore", di cui all'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, e la relativa istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica di cui al detto art. 52, comma 4, con la conseguenza che l'errata indicazione in atto di un valore catastale inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione degli ordinari criteri di legge non comporta la decadenza dal regime del prezzo-valore, ma solo la liquidazione della maggiore imposta calcolata sulla differenza tra il valore originariamente tassato e quello successivamente determinato, con i relativi interessi ma senza comminazione di sanzioni, non assumendo rilevanza il maggior corrispettivo pattuito o il maggiore valore reale dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12, Legge 13/05/1988 num. 154, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323, Legge 08/08/1996 num. 425, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Vedi: N. 12113 del 2006 Rv. 591376 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3277 *del* 05/02/2019 (Rv. 652782 - 01)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.**
E. *(PAULETTI ENRICO) contro* C. *(CORBYONS GIOVANNI)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/01/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Fabbricato iscritto nel gruppo catastale D - Successiva iscrizione nella categoria F/4 - Determinazione della base imponibile - Criteri.

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 n. 1992, deve applicarsi non solo ai fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, ma anche a quelli già accatastati in tale gruppo, che, a seguito di variazione catastale, siano stati iscritti nella categoria F/4, destinata alle unità in corso di definizione, fino quando non venga presentata la richiesta di attribuzione di rendita, a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, in relazione alla quale può risultare tenuto a pagare una diversa somma rispetto a quella provvisoriamente determinata in base al metodo sopra indicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27576 del 2018 Rv. 651071 - 01, N. 9111 del 2012 Rv. 622975 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3160 del 2011 Rv. 616100 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3276 *del* 05/02/2019 (Rv. 652636 - 01)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.**
P. *(RUSSO RAFFAELE) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/12/2013

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice - Regime.

Nel processo tributario, l'ordinanza che respinge l'istanza di ricusazione non è impugnabile ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, pur avendo natura decisoria, non ha carattere definitivo, potendo la parte riproporre la questione, ai sensi dell'art. 59, lett. d), del detto decreto, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 6, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3278 *del* 05/02/2019 (Rv. 652379 - 01)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.**
C. *(GIUFFRE' ADRIANO) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/04/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Rinuncia del contribuente al termine - Conseguenze.

In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni, previsto per impugnare dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 15401 del 2017 Rv. 644713 - 01, N. 20362 del 2017 Rv. 645044 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3277 *del* 05/02/2019 (Rv. 652782 - 02)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *(Conf.)*
E. *(PAULETTI ENRICO) contro* C. *(CORBYONS GIOVANNI)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/01/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Determinazione dell'imposta - Centrali elettriche - Turbine ed altri impianti mobili necessari - Rilevanza - Fondamento.

In tema di ICI, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dalle centrali elettriche occorre considerare le turbine, dei serbatoi, le ciminiere, le pompe, i ventilatori, le caldaie e tutti gli altri impianti mobili che, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in l. n. 88 del 2005, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, la cui assenza altererebbe le

caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 4, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3500 del 2015 Rv. 634478 - 01, N. 12791 del 2018 Rv. 648665 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3268 *del* 05/02/2019 (Rv. 652520 - 01)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(MAGGIORE ENRICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Alloggi di servizio dei militari - Esenzione - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente ed immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, in quanto utilizzati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15025 del 2015 Rv. 636057 - 01, N. 21382 del 2006 Rv. 593264 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3266 *del* 05/02/2019 (Rv. 652519 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **RAFFAELE MARTORELLI.** *Relatore:* **RAFFAELE MARTORELLI.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
C. *(PAOLETTI NICOLO') contro* V. *(VOLPATO MONICA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/10/2014

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE ICI - Agevolazione per vincolo ex l. n. 1989 del 1939 - Estensione al vincolo di cui all'art. 13, comma 3, l. n. 171 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 75 del 1993, per gli immobili di interesse storico-artistico, perseguendo l'obiettivo di contemperare l'entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari devono sostenere per garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione, è applicabile soltanto ai beni sottoposti al vincolo di cui all'art. 3 della l. n. 1989 del 1939 e non si estende anche a quelli vincolati ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l. n. 171 del 1973, avente la diversa funzione di individuare gli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5, Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 16/04/1973 num. 171 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 10760 del 2017 Rv. 643967 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3282 *del* 05/02/2019 (Rv. 652380 - 01)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.**
D. *(CANTARINI ALFIO) contro* C. *(CHIOINI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 03/06/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Fabbricato inagibile - Determinazione del valore - Riferimento all'area edificabile - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, nel caso di fabbricato divenuto inagibile, l'imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore venale dell'area edificabile, atteso che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, il valore da assumere resta quello risultante dalla rendita catastale rivalutata secondo i moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 5, primo periodo, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 12015 del 2015 Rv. 635869 - 01, N. 23801 del 2017 Rv. 645967 - 01, N. 4308 del 2010 Rv. 611852 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3096 *del* 01/02/2019 (Rv. 652635 - 01)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(BOTTACCHIARI ROBERTO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/03/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Compensazione in materia tributaria - Ammissibilità - Limiti - Credito d'imposta derivante da illegittima compensazione - Rifiuto di rimborso - Legittimità - Decorso dei termini di accertamento - Irrilevanza.

In materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione, anche se sono scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che tali termini operano limitatamente al riscontro dei crediti - e non dei debiti - del fisco, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum". (Nell'affermare il principio enunciato, la S.C. ha ritenuto che, nonostante il mancato recupero nei termini previsti dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, l'Amministrazione potesse legittimamente rifiutare il rimborso di un credito d'imposta, derivante dalla compensazione, operata in violazione dell'art. 56 l.fall., tra il credito IVA del fallito, sorto prima della dichiarazione di fallimento, e il debito IVA della massa, maturato nel corso della procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3404 del 2019 Rv. 652522 - 01, N. 2392 del 2018 Rv. 646705 - 01, N. 25464 del 2018 Rv. 650717 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3112 *del* 01/02/2019 (Rv. 652378 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**
C. *(RIZZA GIAMBATTISTA) contro* S. *(PAFUNDI GABRIELE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/10/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 4 d. lgs. n. 504 del 1992 - Immobili di proprietà comunale gestiti da società "in house" - Esclusione.

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, non opera per gli immobili di proprietà comunale concessi gratuitamente in uso ad una società "in house" per la gestione di un sevizio pubblico, tenuto conto, per un verso, che il permanere della proprietà degli stessi in capo all'ente costituisce il presupposto della concessione e, per un altro, che la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267

Massime precedenti Vedi: N. 23821 del 2018 Rv. 650365 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3089 *del* 01/02/2019 (Rv. 652339 - 01)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
B. *(PAGANI MAURIZIO) contro* E. *(FIERTLER GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/07/2013

177362 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Ricorso introduttivo - Omessa sottoscrizione - Inammissibilità - Limiti - Fondamento.

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il ricorso introduttivo è inammissibile, ai sensi degli artt. 18, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo ove la sottoscrizione manchi materialmente, ma non quando essa risulti presente "per relationem" attraverso il rinvio implicito della fotocopia depositata all'atto introduttivo del giudizio, notificato in originale, e la sua conformità non sia stata fondatamente contestata, in quanto le norme processuali che prevedono forme di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53, Preleggi art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 23752 del 2015 Rv. 637666 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3049 *del* 01/02/2019 (Rv. 652518 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
E. *(GIULIANO CORRADO V.) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/12/2010

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Accise - Mancata impugnazione avviso ex art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 - Istanza di rimborso - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accise, poiché l'avviso di pagamento previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 – il quale precede la procedura di riscossione ai sensi del d.P.R. n. 43 del 1988 – costituisce atto accertativo-impositivo del tributo, la mancata tempestiva impugnazione dello stesso determina la cristallizzazione della pretesa tributaria e preclude, pertanto, la possibilità di proporre istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, DPR 28/01/1988 num. 43

Massime precedenti Vedi: N. 21530 del 2007 Rv. 601075 - 01, N. 18731 del 2009 Rv. 609299 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3078 *del* 01/02/2019 (Rv. 652377 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(PACIFICI PAOLO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/03/2012

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Atti di contestazione - Notifica al rappresentante fiscale - Validità - Fondamento.

In tema di dazi doganali, gli atti di contestazione emessi nei confronti dei contribuenti sono validamente notificati agli spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, poiché tale disposizione non può ritenersi abrogata per incompatibilità dalla disciplina dettata dagli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 213 del 2000, che ha un differente oggetto, in quanto precisa le competenze degli spedizionieri stessi mediante previsioni di carattere speciale relative ai Centri di assistenza doganale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 40, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 1, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 3

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 3108 *del* 01/02/2019 (Rv. 652716 - 01)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(VACCARO ANGELO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/03/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione di norme tributarie - Obiettiva incertezza normativa - Presupposti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei

contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (Nella specie, in assenza di dubbi interpretativi in giurisprudenza, la S.C. ha escluso ogni incertezza normativa sulla debenza dell'imposta prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'acquisto, nel 2004, di oli lubrificanti per uso diverso da quello di carburante o di combustibile, rilevando che la norma appena indicata è sempre stata vigente, ancorché da disapplicare perché in contrasto con le Direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE fino al 31 dicembre 2003, e poi è divenuta compatibile con il diritto dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2004, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2003/96/CE).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 23845 del 2016 Rv. 641724 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 15452 del 2018 Rv. 649184 - 01, N. 29571 del 2011 Rv. 621040 - 01, N. 3431 del 2019 Rv. 652523 - 01

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3105 *del* 01/02/2019 (Rv. 652340 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
B. *(ELEFANTE TULLIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/04/2017

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato tributario - Effetto espansivo in favore del coobbligato solidale adempiente dopo la notifica della cartella - Operatività - Fondamento - Fattispecie.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

L'effetto espansivo del giudicato tributario (nella specie, di annullamento dell'atto impositivo) opera in favore anche del coobbligato solidale che abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo bensì finalizzato ad evitare la riscossione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 3204 del 2018 Rv. 646938 - 01, N. 2231 del 2018 Rv. 646704 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5893 *del* 28/02/2019 (Rv. 653072 - 01)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
D. *(RUSSO FABIO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/06/2016

279421 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE IVA versata in eccedenza - Diritto al rimborso - Insorgenza - Cessazione dell'attività economica - Nozione.

In tema di IVA, per "cessazione dell'attività", quale fatto costitutivo dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'eccedenza di imposta, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve intendersi la messa in liquidazione della società, comunicata all'autorità che aveva rilasciato la

licenza, non il suo scioglimento o la sua cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30

Massime precedenti Conformi: N. 5851 del 2012 Rv. 622283 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5045 del 2012 Rv. 621738 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5873 *del* 28/02/2019 (Rv. 653071 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(MUSTO FLAVIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/11/2016

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Operazione soggettivamente inesistente - Consapevolezza da parte del contribuente - Prova a carico dell'Amministrazione - Oggetto - Fattispecie.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode. (Nella specie, la decisione ha riguardato un caso di operazione immobiliare complessa, in cui è stata contestata, tra l'altro, l'indebita deduzione, come componenti negativi di reddito, dei costi dei canoni di leasing di un complesso immobile sopravvalutato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21953 del 2007 Rv. 599228 - 01, N. 27566 del 2018 Rv. 651269 - 01, N. 9108 del 2012 Rv. 622994 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5777 *del* 27/02/2019 (Rv. 652802 - 01)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**
L. *(IMPROTA PASQUALE) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/06/2017

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Invito al contribuente

e fornire dati e notizie - Obbligatorietà - Esclusione - Omissione - Effetti - Illegittimità della verifica operata - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, attribuisce all'Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro, in quanto, atteso il tenore letterale della disposizione ("per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti...") e la discrezionalità espressamente prevista, non può ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento, senza che possa sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l'Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell'esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall'interessato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 11624 del 2013 Rv. 626992 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5536 *del* 26/02/2019 (Rv. 653068 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
C. *(FALCONE FRANCESCO) contro* P. *(CAMODECA FRANCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 06/06/2017

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi di bonifica - Riscossione mediante ruolo - Decadenze di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione perché va effettuata, in forza dell'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendo neppure trovare applicazione l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 13165 del 2014 Rv. 631221 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5551 *del* 26/02/2019 (Rv. 653070 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
C. *(AMODIO PASQUALE) contro* C. *(IANNACCONE STEFANIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/12/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Consorzi tra enti territoriali - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicazione anche ai consorzi tra enti territoriali e altri enti - Fondamento e condizioni - Enti individualmente esenti - Necessità - Fattispecie.

In tema di ICI, l'esenzione dall'imposta, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica, oltre che ai consorzi tra enti territoriali, anche ai consorzi in cui, tra i consorziati, vi siano anche altri enti, purché questi ultimi, ai sensi dell'art. 31, comma 18, della l. n. 289 del 2002, fruiscano di una delle esenzioni soggettive di cui allo stesso art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso l'esenzione dall'ICI di un consorzio di sviluppo industriale, sia perché gli impianti da esso posseduti, ed in relazione ai quali era stato assoggettato all'imposta, erano strumentali alla sua ordinaria attività industriale, sia perché, comunque, tra gli enti consorziati, vi era anche un istituto di credito, che non poteva fruire di nessuna delle esenzioni soggettive previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 18

Massime precedenti Vedi: N. 19380 del 2003 Rv. 569038 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5545 *del* 26/02/2019 (Rv. 653069 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.** *Relatore:* **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 02/11/2016

178495 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE Incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto - Natura - Reddito da lavoro dipendente - Erogazione liberale eccezionale o sussidio occasionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Soggezione a tassazione separata.

Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo volte a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in quanto, presupponendo una pattuizione, dette somme non possono essere esentate dall'imposta ai sensi dell'art. 48, comma 2, del detto decreto, quali "sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2921, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59

Massime precedenti Conformi: N. 17986 del 2013 Rv. 628319 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5469 *del* 25/02/2019 (Rv. 653067 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(PARENTE GIUSEPPE) contro* L. *(LA PLACA PAOLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/06/2017

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Preavviso di fermo amministrativo - Natura giudica - Effetti - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Fondamento.

Il preavviso di fermo amministrativo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come richiesta di pagamento a

garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 22018 del 2017 Rv. 645719 - 05

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11087 del 2010 Rv. 612767 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5223 *del* 21/02/2019 (Rv. 653065 - 02)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CALO' CARDUCCI IACOPO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/06/2016

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Estinzione del processo - Effetti sul provvedimento impositivo - Pronuncia espressa di estinzione - Necessità - Pronuncia da parte di altro giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario la definitività del provvedimento impositivo conseguente all'estinzione del giudizio presuppone una formale declaratoria della stessa: peraltro, ove il giudizio si estingua per inattività delle parti, la riproposizione della medesima azione in un secondo procedimento, fondandosi sull'ammesso riconoscimento dell'estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale, sicché al secondo giudice è consentito pronunciare l'estinzione del primo giudizio in relazione agli effetti da essa discendenti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento perché emessa senza la previa pronuncia di estinzione del giudizio vertente sulla debenza del tributo, sebbene vi fosse un'implicita richiesta incidentale di accertamento dell'estinzione del precedente giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 569 del 2016 Rv. 638627 - 01, N. 825 del 2006 Rv. 587136 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5223 *del* 21/02/2019 (Rv. 653065 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CALO' CARDUCCI IACOPO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/06/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso contro il provvedimento di diniego tacito del rimborso - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Fondamento.

Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego tacito di rimborso comporta il riconoscimento della legittimità della pretesa erariale per intervenuta definitività del diniego, in quanto la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù del provvedimento amministrativo (espresso o tacito) con il quale viene formalizzata, che non è travolto dall'estinzione del giudizio, non essendo un atto processuale, bensì l'oggetto dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 5044 del 2012 Rv. 622235 - 01, N. 32276 del 2018 Rv. 651789 - 01, N. 119 del 1980 Rv. 403499 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5039 *del* 21/02/2019 (Rv. 653064 - 01)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
F. *(NAPOLITANO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2016

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Termine di sospensione per l'impugnazione dell'atto impositivo - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Cumulabilità - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 7 quater, comma 189, del d.l. n.193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione previsti dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale, con la conseguenza che durante detto periodo è sospeso il termine per proporre l'istanza di accertamento con adesione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 189, Legge 01/12/2016 num. 225

Massime precedenti Vedi: N. 16876 del 2014 Rv. 632070 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 5225 *del* 21/02/2019 (Rv. 653066 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
D. *(DONATI MASSIMO) contro* C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/06/2017

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Recupero e tassazione per erroneo versamento dell'I.V.A. - Avviso di liquidazione - Contenuto.

Con riguardo a cessione immobiliare, il pagamento dell'I.V.A., ove discenda non da un atto impositivo, ma da scelta dei contraenti, non preclude all'Amministrazione finanziaria di liquidare e reclamare l'imposta di registro, che risulti effettivamente dovuta (al posto dell'I.V.A.) nel concorso dei previsti requisiti, e non richiede che il relativo avviso scomputi l'importo erroneamente versato per I.V.A., ovvero dia avvertimento circa la sua ripetibilità (restando impregiudicato il diritto al rimborso di quanto pagato senza titolo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 3427 del 1996 Rv. 496958 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 4912 *del* 19/02/2019 (Rv. 652801 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(LEVATI LUIGI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/12/2016

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Accertamento - Elenco fornitori - Valore indiziario - Fondamento.

In materia di IVA, sono utilizzabili ai fini dell'accertamento gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi, poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per un altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 19987 del 2018 Rv. 650149 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 4344 *del* 14/02/2019 (Rv. 652800 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(FEZZA FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 23/05/2017

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Operazioni inesistenti - Sovrafatturazione - Obbligo di pagamento dell'imposta - Sussistenza - Contrasto con l'ordinamento europeo - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di "cartolarità" sancito dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l'insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice "emissione" del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell'IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione dell'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell'operazione economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 31 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 203

Massime precedenti Vedi: N. 9721 del 2018 Rv. 647833 - 01, N. 12111 del 2015 Rv. 635724 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 4331 *del* 14/02/2019 (Rv. 653063 - 01)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MAURO MOCCI.** *Relatore:* **MAURO MOCCI.**
F. *(D'AGOSTINO DOMENICO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 13/05/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata delle controversie ex art. 53 l. n. 431 del 1991 - Termine di decadenza - Criteri di individuazione - Imposta complementare di successione - Determinazione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie ex art. 53 della l. n. 431 del 1991, in assenza di un termine di decadenza specifico fissato dalla legge entro il quale l'Amministrazione deve procedere alla liquidazione dell'imposta, per evitare un'indefinita soggezione temporale del contribuente alla verifica da parte del fisco – censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280 del 2005 – detto termine deve essere determinato in relazione al tributo considerato e, pertanto, per l'imposta complementare di successione, lo stesso è quello triennale previsto per la liquidazione dell'imposta a seguito di dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 346 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 26055 del 2015 Rv. 638295 - 01

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 4021 *del* 12/02/2019 (Rv. 653062 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
C. *(MORELLI LUCIANA) contro* E. *(NICASTRO ROSAMARIA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 17/01/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Attribuzione d'ufficio rendita catastale - Effetti fiscali - Retroattività - Immobili già dichiarati a fini ICI - Inapplicabilità art. 1 comma 337 l. n. 311 del 2004 - Esclusione.

Gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite a seguito della mancata risposta alla richiesta del comune, notificata ex art. 1 commi 336 l. n. 311 del 2004, retroagiscono, ai sensi del comma 337, a decorrere, alternativamente, dal 1°gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, o, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune in tutti i casi in cui l'immobile non risulti dichiarato in catasto, a nulla rilevando, ai fini dell'applicabilità della suddetta deroga alle disposizioni generali, che si tratti di immobile già dichiarato ai fini ICI.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 4019 *del* 12/02/2019 (Rv. 653061 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
I. *(PREZIOSI CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/03/2017

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione di reddito minimo - Prova contraria - Oggetto - Impossibilità - Nozione - Fattispecie.

In tema di società di comodo, "l'impossibilità" per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario - la cui prova è a carico del contribuente - non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva omesso ogni considerazione sulla crisi del settore automobilistico quale elemento determinante della scelta aziendale di riconversione della produzione nel settore dei pannelli solari).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 74 art. 30 com. 4, Legge 04/08/2006 num. 248, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16204 del 2018 Rv. 649230 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 5, ***Ordinanza*** *n.* 3550 *del* 07/02/2019 (Rv. 652392 - 01)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(TRAVERSA DOMENICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/12/2016

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie

In tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in applicazione del principio, che il giudice di merito aveva erroneamente ricondotto nel concetto di fatto notorio la circostanza che in un dato momento storico le banche erogavano mutui per somme superiori rispetto a quelle necessarie ad acquistare il bene e sulla base di ciò disconosciuto i maggiori ricavi imputati alla parte venditrice in ragione dei considerevoli scostamenti tra il prezzo riportato negli atti di vendita e gli importi concessi nei collegati contratti di mutuo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5530 del 2017 Rv. 643169 - 01, N. 15715 del 2011 Rv. 619487 - 01, N. 25218 del 2011 Rv. 620525 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI

1. PRINCIPI GENERALI

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **4135** *del* **12/02/2019** (Rv. **652852 – 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

C. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* S. *(LEDDA ALBERTO)*

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità ampliativo di facoltà e poteri processuali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento.

Il "prospective overruling" è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte.

*Riferimenti normativi:*Costituzione art. 24,,Costituzione art. 101 com. 2,,Costituzione art. 111 com. 1*Massime precedenti Vedi:* N. 22345 del 2018 Rv. 650232 - 01, N. 5962 del 2013 Rv. 625840 - 01, N. 12704 del 2012 Rv. 623370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **4135** *del* **12/02/2019** (Rv. **652852 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

C. *(VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro* S. *(LEDDA ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/04/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Applicabilità - Consolidata giurisprudenza di legittimità - Necessità - Indirizzi della giurisprudenza di merito - Invocabilità – Esclusione - Ragioni.

L'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente".

*Riferimenti normativi:*Costituzione art. 24,,Costituzione art. 101 com. 2,,Costituzione art. 111 com. 1

2. GIURISDIZIONE

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **5187** *del* **21/02/2019** (Rv. **653022 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
L. *(FORNACIARI ERMANNO) contro* P. *(LALLI CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2014

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Artt. 18 e 19 del Reg. CEE n. 44 del 2001 - Competenza giurisdizionale - Disposizioni speciali in materia di lavoro - Applicabilità - Condizioni - Datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro - Fori alternativi - Fattispecie.

In tema di competenza giurisdizionale, l'art. 19 del Regolamento CEE n. 44 del 2001, quale disposizione speciale in materia di contratto individuale di lavoro - ed applicabile, ai sensi del precedente art. 18, a condizione che non si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività -, disponendo che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto, prevede fori alternativi, come si evince dal tenore letterale della disposizione, per la presenza della particella disgiuntiva "o". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a controversia promossa dal lavoratore per il conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, ha ritenuto che esattamente fosse stato adito il giudice italiano, essendo il datore di lavoro domiciliato in Italia e non rilevando quindi il luogo dell'attività prevista dal contratto di lavoro).

*Riferimenti normativi:*Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 18,,Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 19,,Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 5 lett. 5*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12907 del 2011 Rv. 617450 - 01, N. 26597 del 2018 Rv. 650878 - 01, N. 18509 del 2009 Rv. 609146 - 01

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **4884** *del* **19/02/2019** (Rv. **652856 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
K. *(MONTINARI MICAEL) contro* M. *(CAPARRINI CARLO)*
Regola giurisdizione
092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Connessione per cumulo soggettivo - Valutazione dell'insussistenza di un intento abusivo - Necessità - Contenuto - Indagine sulla non estraneità dei convenuti alla pretesa - Fattispecie.

L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. n. 804 del 1971), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della

competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l'attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest'ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni).

*Riferimenti normativi:*Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6,,Legge 21/06/1971 num. 804,,Cod. Proc. Civ. art. 33,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26937 del 2013 Rv. 628677 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 01, N. 2360 del 2015 Rv. 634456 - 01

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **5195** *del* **21/02/2019** (Rv. **652861 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.**
M. *(DE STEFANIS MARCO) contro* M. *(PIGNATELLI ANGELO)*
Regola giurisdizione
092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Clausola contrattuale determinativa del foro competente - Rilevanza ai fini della giurisdizione del giudice appartenente ad un determinato Stato – Sussistenza – Azione proposta davanti ad un foro diverso – Rimedio esperibile - Regolamento di giurisdizione – Esclusione – Regole sulla competenza – Applicabilità.

Nell'ipotesi di clausola contrattuale che, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice di un singolo Stato, indichi anche lo specifico foro di quello Stato presso il quale deve svolgersi la causa, il rimedio esperibile per contestare l'azione proposta davanti ad un foro diverso, appartenente tuttavia allo stesso ordinamento nazionale, non è il regolamento di giurisdizione, poiché la prospettazione integra una questione di competenza territoriale che deve essere fatta valere nei termini e nei modi della legge processuale del giudice che ha la giurisdizione, senza che, in assenza di una sentenza sulla competenza, il ricorso per regolamento di giurisdizione sia suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 41,CORTE COST.,Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8095 del 2007 Rv. 596815 - 01, N. 12105 del 2009 Rv. 608526 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **5454** *del* **25/02/2019** (Rv. **652976 - 01**)
Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
P. *(MARIANI MARCO) contro* M.
Regola giurisdizione
092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato - Presso l'Avvocatura distrettuale e presso l'Avvocatura generale - Possibilità alternativa - Configurabilità - Fondamento.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 41,CORTE COST.,Costituzione art. 111 com. 2,,Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12252 del 2009 Rv. 608422 - 01

---

3. SPESE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5798** *del* **28/02/2019** (Rv. **652839 - 01**)
Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(PERINI FRANCESCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2015
026027 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI Spese e spettanze procuratorie - Riferimento alla parcella ed agli importi indicati nella tabella dei parametri forensi - Necessità - Onorari - Determinazione discrezionale entro i limiti dello scaglione di riferimento correttamente individuato - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, cosi da non lasciare margine di discrezionalita; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla Determinazione del compenso.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 91,,Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2015 num. 55,,Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37,,Legge 31/12/2012 num. 247*Massime precedenti Conformi:* N. 5610 del 1978 Rv. 395389 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **4696** *del* **18/02/2019** (Rv. **652795 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
F. *(CITO VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 12/04/2017
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2,CORTE COST.,Decreto Legge 12/09/2014 num. 132,,Legge 10/11/2014 num. 162*Massime precedenti Vedi:* N. 22310 del 2017 Rv. 645998 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4360** *del* **14/02/2019** (Rv. **653011 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
A. *(MAURIELLO GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 23/06/2017
060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Ricorso per cassazione - Denuncia di violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Effetti della pronuncia di illegittimità sopravvenuta alla decisione impugnata o alla proposizione del ricorso - Retroattività - Fondamento.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.

*Riferimenti normativi:*Costituzione art. 136,,Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2,CORTE COST.,Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 com. 1,,Legge 10/11/2014 num. 162,,Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4,,Costituzione art. 97,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13884 del 2016 Rv. 640477 - 01, N. 23059 del 2018 Rv. 650923 - 01

---

4. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5725** *del* **27/02/2019** (Rv. 652838 - 02)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
S. *(RUSSO GIUSEPPE ORAZIO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/06/2016
162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - Condizioni - Fattispecie.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, della somma equitativamente determinata, pari, all'incirca, alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, per aver proposto ricorso fondato su motivi in parte palesemente inammissibili, in quanto tendenti ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, ed in parte manifestamente infondati, segnatamente con riferimento alla censura relativa alla possibilità di attribuire efficacia confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3,CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01, N. 10327 del 2018 Rv. 648432 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9912 del 2018 Rv. 648130 - 02, N. 22405 del 2018 Rv. 650452 - 01

---

5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **5402** *del* **25/02/2019** (Rv. **652927 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
D. *(ARMAN CHIARA) contro* D. *(LUPINACCI SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/06/2015
133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Limiti - Conclusioni precisate - Rilevanza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Fattispecie.

Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente

proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 112,,Cod. Proc. Civ. art. 190*Massime precedenti Conformi:* N. 5399 del 1979 Rv. 401987 - 01

---

6. PRONUNCE SECONDO EQUITA' DEL GIUDICE DI PACE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4559** *del* **15/02/2019** (Rv. **652750 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016
100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Responsabilità dello Stato per violazione di direttive comunitarie - Condanna emessa dal giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati – Ammissibilità – Effetto devolutivo pieno – Fondamento - Fattispecie in tema di disciplina dell'onere della prova.

L'appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace nell'ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., pur rientrando nei limitati casi di ammissibilità di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., non comporta alcuna preclusione alla cognizione del giudice dell'impugnazione, conservando il proprio tipico effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa alla mancata attuazione della direttiva 98/83/CE, concernente i limiti alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano, aveva accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dello Stato e il danno lamentato dal ricorrente).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 113,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 339,CORTE COST.,Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31*Massime precedenti Vedi:* N. 17058 del 2018 Rv. 649445 - 02

---

7. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROVE

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5409** *del* **25/02/2019** (Rv. **652928 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
L. *(SCUDIERI RAFFAELE) contro* G. *(MILONE MICHELE)*
Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 11/06/2013

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Mezzi di prova - Principio della libertà delle prove e del libero convincimento del giudice - Conseguenze.

Nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 115,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 116,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10499 del 2006 Rv. 591062 - 01, N. 15312 del 2000 Rv. 542272 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **3126** *del* **01/02/2019** (Rv. **652900 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
F. *(FUSILLO MATTEO) contro* Z. *(QUATTROMINI GIULIANA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2017

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Allegazioni delle parti - Applicabilità - Prove assunte - Esclusione - Fondamento.

L'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 115,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26395 del 2016 Rv. 642286 - 01, N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01, N. 16908 del 2018 Rv. 649510 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **3680** *del* **07/02/2019** (Rv. **653130 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
I. *(MARTELLA DARIO) contro* B. *(DELOGU VITTORIO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 29/12/2016

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Accertamento di fatto del giudice di merito - Insindacabilà in sede di giudizio di legittimità - Sussiste.

Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 115,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 116,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 360,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01

---

8. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **5077** *del* **21/02/2019** (Rv. **652953 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(TINELLI GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 08/07/2013
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del CAD - Necessità - Fondamento.

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

*Riferimenti normativi:*Legge 20/11/1982 num. 490 art. 8,,Cod. Proc. Civ. art. 140,CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2683 del 2019 Rv. 652604 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4274** *del* **13/02/2019** (Rv. **653009 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
G. *(CONSORTINI MASSIMO IGOR) contro* O.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 19/10/2017
133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione effettuata presso la residenza anagrafica – Differente residenza effettiva del destinatario dell'atto – Conoscenza o conoscibilità della differenza - Prova – Valenza fidefacente della relata - Esclusione.

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 140,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 137,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30952 del 2017 Rv. 647066 - 01, N. 24416 del 2006 Rv. 593350 - 01

---

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **3363** *del* **05/02/2019** (Rv. **653003 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
R. *(FURCI ALESSANDRO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2017
133080 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE Individuazione della "causa petendi" - Portata chiarificatoria dei documenti allegati all'atto - condizioni.

In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegarorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4,,Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 5,,Cod. Proc. Civ. art. 164,CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11751 del 2013 Rv. 626497 - 01, N. 7115 del 2013 Rv. 625502 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4724** *del* **19/02/2019** (Rv. **652831 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(ZAULI CARLO) contro* C. *(BACCARINI PIETRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/01/2015

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE Ordine di chiamata in causa del terzo "iussu iudicis" - Estensione della domanda attorea al terzo - Applicabilità delle preclusioni - Esclusione - Fondamento.

La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 107,,Cod. Proc. Civ. art. 99*Massime precedenti Vedi:* N. 2901 del 2008 Rv. 601234 - 01, N. 8495 del 2010 Rv. 612723 - 01, N. 13907 del 2007 Rv. 596978 - 01

---

10. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4322** *del* **14/02/2019** (Rv. **652667 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(SIENI MASSIMILIANO) contro* C. *(D'ANGELO DONATO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2016
133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6,,Cod. Proc. Civ. art. 112,,Costituzione art. 24,,Costituzione art. 111,,Cod. Proc. Civ. art. 163,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13091 del 2018 Rv. 649542 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22540 del 2018 Rv. 650853 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **5741** *del* **27/02/2019** (Rv. **652770 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
N. *(DI FRONZO ALESSANDRA) contro* N. *(VALLA GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2015
100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie rigettate - Necessità - Modalità - Conseguenze - Estensione del principio al giudizio di appello - Sussistenza - Fattispecie.

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In genere.

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 189,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 345,,Cod. Proc. Civ. art. 346*Massime precedenti Vedi:* N. 19352 del 2017 Rv. 645492 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **3229** *del* **05/02/2019** (Rv. **653001 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
S. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* U. *(ROMAGNOLI MAURIZIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/01/2017
133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte - Configurabilità - Compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo - Esclusione - Fondamento.

L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 345,,Cod. Proc. Civ. art. 189,CORTE COST.,Costituzione art. 24,,Costituzione art. 111,,Legge 02/08/2008 num. 130,,Cod. Proc. Civ. art. 346*Massime precedenti Conformi:* N. 10748 del 2012 Rv. 623121 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19352 del 2017 Rv. 645492 - 01, N. 15860 del 2014 Rv. 632116 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **3717** *del* **08/02/2019** (Rv. **652736 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANTONELLA PELLECCHIA.** *Relatore:* **ANTONELLA PELLECCHIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
V. *(MELILLO MARIO) contro* C. *(MANISCALCO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/02/2015

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Consulenza tecnica di ufficio - Natura, qualificazione - Consulente deducente e consulente percipiente - Ammissibilità - Fattispecie.

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 61,,Cod. Proc. Civ. art. 62,,Cod. Proc. Civ. art. 194*Massime precedenti Conformi:* N. 6155 del 2009 Rv. 607649 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **3867** *del* **08/02/2019** (Rv. **653090 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(GURRERI ALESSANDRO) contro* B. *(REFERZA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/03/2013

100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI Contestazione di travisamento della C.T.U. - Rimedi - Revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 360,,Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4*Massime precedenti Conformi:* N. 7772 del 2012 Rv. 622578 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19293 del 2018 Rv. 650202 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5141** *del* **21/02/2019** (Rv. **653024 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
F. *(BOCCANERA PIERLORENZO) contro* P. *(BORSCI COSIMO)*
Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 03/11/2014
138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Documenti "SMS" - Riconducibilità all'art. 2712 c.c. - Efficacia probatoria - Effetti del disconoscimento.

Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto).

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2712,,Cod. Civ. art. 2702,,Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82,,Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11606 del 2018 Rv. 648375 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5778** *del* **27/02/2019** (Rv. **652797 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
B. *(SQUARCIA EMANUELE) contro* A. *(MANZI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2017

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO "Telefax" - Valore probatorio - Sussistenza.

La riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax" rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2712*Massime precedenti Conformi:* N. 6911 del 2009 Rv. 607568 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **3540** *del* **06/02/2019** (Rv. **653006 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
L. *(BIANCHI MASSIMILIANO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/03/2017

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche - Disciplina comune per il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e per il disconoscimento della propria sottoscrizione o scrittura - Ai fini della tempestività - Applicabilità degli artt. 214 e 215 c.c.

L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2719,,Cod. Proc. Civ. art. 214,,Cod. Proc. Civ. art. 215

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5725** *del* **27/02/2019** (Rv. 652838 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.**
S. *(RUSSO GIUSEPPE ORAZIO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/06/2016

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Oggetto della confessione - Fatti obiettivi e non giudizi od opinioni - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche).

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2730,,Cod. Civ. art. 2733,,Cod. Proc. Civ. art. 228,,Cod. Proc. Civ. art. 360,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 366*Massime precedenti Vedi:* N. 21509 del 2011 Rv. 619381 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **4509** *del* **14/02/2019** (Rv. **652559 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012
138018 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE Dichiarazioni rese dal mandatario senza rappresentanza - Commissione interna di ente pubblico - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo (Fattispecie relativa ad una commissione interna, mandataria dell'Inps, deputata alla verifica della possibilità di addivenire ad un accordo stragiudiziale nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto).

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2731,,Cod. Civ. art. 1703,,Cod. Proc. Civ. art. 75,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15538 del 2013 Rv. 626956 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **3708** *del* **08/02/2019** (Rv. **652821 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
U. *(FANESI PIETRO) contro* S. *(PAGANI GIANLUIGI)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/10/2015
138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Capitoli di prova - Onere di specificazione - Inosservanza dell'art. 244 c.p.c. - Conseguenze.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 244,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2201 del 2007 Rv. 594918 - 01

---

11. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4352** *del* **14/02/2019** (Rv. **653010 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
P. *(SPAMPINATO FRANCESCO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/04/2016
140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione della sentenza "per relationem" alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Possibilità – Limiti.

Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 112,,Cod. Proc. Civ. art. 116,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 132,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 191*Massime precedenti Conformi:* N. 7364 del 2012 Rv. 622900 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **3877** *del* **08/02/2019** (Rv. **653131 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.**
M. *(COLLERONE RUSSO BENEDETTA) contro* T. *(DA ROS TIZIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2016

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione - Del giudice - Individuazione dei componenti del collegio decidente - Omissione - Conseguente nullità della sentenza.

L'art. 132, comma 2, lett. a), c.p.c., nel prescrivere l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell'atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria e il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 132,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9625 del 1993 Rv. 483812 - 01

---

12. PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5733** *del* **27/02/2019** (Rv. **652769 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
B. *(MANFREDI RICCARDO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 03/04/2014
140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 lett. 3,,Cod. Proc. Civ. art. 287,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 288,,Cod. Proc. Civ. art. 360,CORTE COST.,Costituzione art. 111*Massime precedenti Conformi:* N. 16205 del 2013 Rv. 626932 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4319** *del* **14/02/2019** (Rv. **652825 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
G. *(IOVINO LUCA) contro* F. *(NICASTRO CRISTINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/05/2016
140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Ambito applicativo - Errore derivante da sostituzione del "file" informatico - Epigrafe pertinente ma svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo afferenti a diversa controversia - Utilizzabilità - Fondamento.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei "motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 287,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 288*Massime precedenti Difformi:* N. 2815 del 2016 Rv. 638522 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12035 del 2011 Rv. 618091 - 01

---

13. VICENDE ANOMALE

13. 1. SOSPENSIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **3369** *del* **05/02/2019** (Rv. **653004 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *(Conf.)*
A. *(TAVORMINA VALERIO) contro* B. *(MERCANTI GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2017
149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Controversia sull'esistenza del credito - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.

Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione

è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2901,,Cod. Proc. Civ. art. 295,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2673 del 2016 Rv. 638928 - 01

---

13. 2. ESTINZIONE

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **4837** *del* **19/02/2019** (Rv. **652581 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(GISMONDI MARIO) contro* C. *(BRANDI RITA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/06/2014

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 83,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 84,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 184,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 306*Massime precedenti Conformi:* N. 28146 del 2013 Rv. 629194 - 01

---

14. GIUDICATO

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5486** *del* **26/02/2019** (Rv. **652990 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(VIO GIUSEPPE) contro* B. *(CASTELLANI FILIPPO)*
Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 15/01/2015
062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Delimitazione - Fattispecie.

L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili

della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.).

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 1703,,Cod. Civ. art. 1813,,Cod. Civ. art. 2744*Massime precedenti Conformi:* N. 6991 del 1986 Rv. 449071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25745 del 2017 Rv. 646114 - 01, N. 14535 del 2012 Rv. 623363 - 01, N. 15343 del 2009 Rv. 608887 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **5411** *del* **25/02/2019** (Rv. **652762 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(ALFANO GIORGIO VINCENZO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/11/2013
062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto al giudizio - Condizioni - Rimedi - Fattispecie.

168082 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE In genere.

La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, avesse un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del "de cuius" il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 463,,Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2*Massime precedenti Vedi:* N. 2900 del 1985 Rv. 440657 - 01, N. 21240 del 2018 Rv. 650353 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **5138** *del* **21/02/2019** (Rv. **652760 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(SPAGNUOLO VIGORITA ITALO) contro* R. *(MOLE' MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2017
062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato sostanziale - Oggetto - Accertamento di fatti costituenti il fondamento logico e giuridico della decisione - Inclusione - Effetti - Preclusione del riesame in un giudizio successivo - Condizioni.

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum".

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 324,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9685 del 2003 Rv. 564353 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **3669** *del* **07/02/2019** (Rv. **652904 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
M. *(DE PAOLIS ANTONIO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA
062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Oggetto del giudicato e oggetto del relativo processo - Presupposti ineliminabili della statuizione finale - Estensione del giudicato - Configurabilità - Mero accertamento di fatto - Estensione del giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato esterno formatosi sull'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di svolgere il lavoro straordinario e le mansioni superiori, in quanto non retribuiti, potesse fare stato nel diverso giudizio per differenze retributive successivamente introdotto dalla stessa lavoratrice, a causa della diversità del "petitum" delle due cause e della natura di mero accertamento incidentale, compiuto nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, circa i fatti posti a fondamento del diritto alle differenze retributive successivamente azionato.)

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48*Massime precedenti Conformi:* N. 3434 del 2011 Rv. 616507 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **3793** *del* **08/02/2019** (Rv. **652552 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(PETRAROTA VITO) contro* D. *(DI CAGNO ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2013
062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Accertamenti direttamente connessi alla decisione - Inclusione - Enunciazioni incidentali - Esclusione - Fattispecie.

Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non potesse avere autorità di cosa giudicata l'affermazione relativa all'acquisto della proprietà di un immobile per occupazione espropriativa contenuta in una sentenza relativa ad una domanda di manutenzione nel possesso, fatta valere in un giudizio petitorio nel quale era stato richiesto l'accertamento della proprietà esclusiva del medesimo bene, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi" dei due giudizi).

*Riferimenti normativi:*DPR 06/03/1978 num. 218 art. 49,,DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53,,Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 703*Massime precedenti Conformi:* N. 1815 del 2012 Rv. 621374 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2300 del 2016 Rv. 638830 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5133** *del* **21/02/2019** (Rv. **652696 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
E. *(MARCHESI STEFANO ANTONIO) contro* B. *(BRAGHIERI DANIELA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2013
062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato interno formatosi in primo grado - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

Il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell'atto di appello e, quindi, sull'esistenza o meno del suddetto giudicato, poiché, in tal caso, la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 324,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15950 del 2000 Rv. 542732 - 01, N. 1284 del 2007 Rv. 595137 - 01

---

15. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5495** *del* **26/02/2019** (Rv. **652992 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SANTUCCI VINCENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/07/2015
100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazioni - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria - Equipollenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 325,,Cod. Proc. Civ. art. 326*Massime precedenti Vedi:* N. 7154 del 2018 Rv. 647842 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4993** *del* **21/02/2019** (Rv. **653139 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
A. *(BOTTONI MAURO) contro* U. *(ESPOSITO LETIZIA)*
Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 17/01/2017
100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Cessione di credito, contratto a favore di terzo, subingresso nei diritti del debitore - Azione del cessionario, del terzo o del creditore subentrato - Esercizio anche nei confronti del cedente, dello stipulante o del debitore - Conseguenze - Litisconsorzio unitario - Configurabilità - Giudizio di impugnazione - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Integrazione del contradditorio - Necessità.

Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 1259,,Cod. Civ. art. 1260,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 1411,,Cod. Proc. Civ. art. 102,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 331*Massime precedenti Conformi:* N. 22278 del 2009 Rv. 610406 - 01

---

16. APPELLO

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **3194** *del* **04/02/2019** (Rv. **652880 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(MONTI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/06/2013

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Contenuto - Argomentazioni idonee a contrastare la sentenza impugnata - Trascrizione della pertinente motivazione della sentenza di primo grado - Necessità.

In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 342,,Cod. Proc. Civ. art. 343*Massime precedenti Vedi:* N. 12280 del 2016 Rv. 640307 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5134** *del* **21/02/2019** (Rv. **652759 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(PERROTTI PILADE) contro* C. *(POTTINO GUIDO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2013

100039 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - CONDIZIONATO Potere dispositivo delle parti - Incidenza sull'ordine logico delle questioni - Conseguenze - Appello incidentale condizionato - Ammissibilità.

Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all'oggetto della controversia.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 343*Massime precedenti Vedi:* N. 6138 del 2018 Rv. 648420 - 01, N. 1225 del 1968 Rv. 332729 - 01

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **4885** *del* **19/02/2019** (Rv. **652857 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
S. *(LUISO FRANCESCO PAOLO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/02/2017
092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Criterio di collegamento ex art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Foro delle azioni reali - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 22 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - a mente del quale, in materia di diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l'immobile - trova applicazione solo con riguardo alle azioni che tendono a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l'esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo, atteso che detta competenza esclusiva trova fondamento nell'esigenza, propria di tali controversie, di accertamenti e perizie da effettuarsi sul posto, cosicché la relativa previsione non deve essere interpretata in senso più ampio di quello dettato da tale sua finalità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività del predetto criterio di collegamento in relazione ad una controversia tra due coniugi cittadini stranieri, relativa ad un immobile situato sul territorio italiano, nella quale l'accertamento invocato da uno di essi della proprietà comune sull'immobile acquistato dall'altro, dipendeva dalla risoluzione della pregiudiziale questione circa gli effetti prodotti, sui rispettivi acquisti, dal regime patrimoniale in cui essi si trovavano, disciplinato dall'ordinamento svizzero).

*Riferimenti normativi:*Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 22,,Tratt. Internaz. 27/09/1968*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27495 del 2013 Rv. 628814 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5610** *del* **26/02/2019** (Rv. **652767 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(AMICI FRANCESCO) contro* C. *(D'IPPOLITO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2014

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345 c.p.c. - Atti che dimostrano correttezza dell'attività processuale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 345,,Cod. Proc. Civ. art. 140,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7107 del 2017 Rv. 644755 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4870** *del* **19/02/2019** (Rv. **653014 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
F. *(DE MARINIS STEFANO) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2017
100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. – Ampia motivazione in fatto e in diritto - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento.

Non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,,Cod. Proc. Civ. art. 348 ter,,Cod. Proc. Civ. art. 360,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5655 del 2018 Rv. 648291 - 01, N. 3023 del 2018 Rv. 647940 - 01, N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **3980** *del* **12/02/2019** (Rv. **652742 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
D. *(NAVA MARIO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento d'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per tardività - Ordinanza in luogo della sentenza - Ricorribilità per cassazione dell'ordinanza - Sussistenza - Fondamento.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 348 bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,,Cod. Proc. Civ. art. 348 ter*Massime precedenti Vedi:* N. 8940 del 2014 Rv. 630777 - 01, N. 23151 del 2018 Rv. 650821 - 01

---

17. RICORSO PER CASSAZIONE

17. 1. MOTIVI

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **3340** *del* **05/02/2019** (Rv. **652549 - 02**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **STEFANO SCHIRO'.** *Relatore:* **STEFANO SCHIRO'.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
B. *(OTTAVIANO ANTONIO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 15/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ambito - Erronea ricognizione della fattispecie concreta - Esclusione - Fattispecie in tema di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3,,Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. C*Massime precedenti Vedi:* N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 03

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **3550** *del* **07/02/2019** (Rv. **652392 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(TRAVERSA DOMENICO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/12/2016

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Fatto notorio - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie

In tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in applicazione del principio, che il giudice di merito aveva erroneamente ricondotto nel concetto di fatto notorio la circostanza che in un dato momento storico le banche erogavano mutui per somme superiori rispetto a quelle necessarie ad acquistare il bene e sulla base di ciò disconosciuto i maggiori ricavi imputati alla parte venditrice in ragione dei considerevoli scostamenti tra il prezzo riportato negli atti di vendita e gli importi concessi nei collegati contratti di mutuo).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2*Massime precedenti Vedi:* N. 5530 del 2017 Rv. 643169 - 01, N. 15715 del 2011 Rv. 619487 - 01, N. 25218 del 2011 Rv. 620525 - 01

---

17. 2. AMBITO APPLICATIVO DELL'ART. 360-bis c.p.c.

Sez. **U** - , ***Ordinanza*** *n.* **3886** *del* **08/02/2019** (Rv. **652850 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**
C. *(TRIMARCO ERNESTO) contro* L. *(FRANCINI STANISLAO)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Art. 360-bis c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

L'art. 360-bis c.p.c. è inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all'ambito dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall'altro, l'art. 360-bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l'individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1,,Cod. Proc. Civ. art. 360 bis,,Cod. Proc. Civ. art. 364*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11826 del 2013 Rv. 626213 - 01

17.3. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **6039** *del* **28/02/2019** (Rv. **652978 - 01**)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**

M. *(MORONI ALESSANDRA) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/06/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Provvedimento emesso "ante causam" ex art. 700 c.p.c. - Reclamo - Ordinanza di rigetto da parte del tribunale - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità – Esclusione - Fondamento.

Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi

dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito. peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ricorrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c, essendo anch'esso inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito.

*Riferimenti normativi:*Costituzione art. 111,,Cod. Proc. Civ. art. 700,CORTE COST.,Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3,,Legge 14/05/2005 num. 80*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 27187 del 2007 Rv. 600346 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5738** *del* **27/02/2019** (Rv. **652930 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
P. *(FABBRO PIERLUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/06/2017
100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Quando il provvedimento impugnato non possieda i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un decreto della corte di appello che aveva ritenuto, a sua volta, inammissibile un'istanza finalizzata a fare dichiarare valida ed efficace la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di un decreto di liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile o, in subordine, ad ottenere la rimessione in termini per rinnovare la detta notifica, avendo la stessa Avvocatura distrettuale segnalato all'Ufficio contabilità della corte d'appello interessata che nessun pagamento poteva essere effettuato, atteso che la notifica in questione, ad essa indirizzata, era avvenuta ad un indirizzo PEC non corretto).

*Riferimenti normativi:*Costituzione art. 111 com. 7,,Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3,,Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3,,Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5*Massime precedenti Vedi:* N. 20695 del 2016 Rv. 641565 - 01, N. 20396 del 2018 Rv. 650347 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **3986** *del* **12/02/2019** (Rv. **652743 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
G. *(GIZZI FABRIZIO) contro* A. *(SPADAFORA GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/06/2016

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Ordinanza di rigetto da parte del giudice di merito della correzione di un errore materiale precedentemente disposta da S.C. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - Necessità - Fondamento.

L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 287,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 288,,Costituzione art. 111 com. 7*Massime precedenti Vedi:* N. 4610 del 2017 Rv. 644312 - 01, N. 608 del 2017 Rv. 643345 - 01

17.4. SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

Sez. 5 - , ***Sentenza*** *n.* 3379 *del* 06/02/2019 (Rv. 652381 - 01)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(TINELLI GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 28/06/2010
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sottoscrizione - Mancanza - Conseguenze.

Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 365*Massime precedenti Vedi:* N. 4078 del 1986 Rv. 446884 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11632 del 2003 Rv. 565474 - 01

17.5. IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **4370** *del* **14/02/2019** (Rv. **652595 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.** *Relatore:* **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
E. *(MORAZZONI GAETANO) contro* P. *(ARMANINI BARBARA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/01/2011
100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Mancato deposito della sentenza impugnata -

Produzione ad opera della parte resistente - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

17.6. CONTRORICORSO

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32231** *del* **13/12/2018** (Rv. **651826 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
I. *(PADALINO CARMELO) contro* C. *(LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/03/2018

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Controricorso per cassazione in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell'atto notificato in originale telematico - Deposito di copia non autenticata del controricorso telematico - Conseguenze - Ammissibilità - Limiti.

In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'inammissibilità ove il controricorrente depositi copia informale del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quando il ricorrente non contesti la conformità dell'atto analogico depositato con l'originale ricevuto presso la propria casella PEC.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 370,Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1,Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

17.7. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5503** *del* **26/02/2019** (Rv. **652836 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
F. *(CONSOLI FILIPPO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/03/2016

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Nuove domande - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere.

In un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie, al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi) l'introduzione con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. di una questione che non ha formato oggetto del "thema decidendum" dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato estranea rispetto all'oggetto del giudizio la successiva richiesta, contenuta nella memoria, volta a sostenere la responsabilità dello Stato per non aver aggiornato la borsa di studio introdotta nel 1991 rispetto alla originaria domanda, volta invece ad affermare la responsabilità dello Stato per non aver attuato l'obbligo di adeguata remunerazione).
*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 378,,Cod. Proc. Civ. art. 380 bis,,Cod. Proc. Civ. art. 345*Massime precedenti Vedi:* N. 30760 del 2018 Rv. 651598 - 01, N. 32146 del 2018 Rv. 651641 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **3256** *del* **05/02/2019** (Rv. **653002 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
A. *(FERRONI SIMONE) contro* C. *(DALLA VERITA' FRANCO LUIGI)*
Ordina integrazione contraddittorio

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso per cassazione proposto dalla parte in causa rientrante nell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - Comunicazione al P.G. presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore - Necessità - Fattispecie.

142004 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice "a quo", nel procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. (come sostituito dal d.l. n. 168 del 2016) relativo ad una controversia (nella specie, avente ad oggetto querela di falso) in cui il P.M. non sia titolare del potere di impugnazione ma chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 69 del 2013), è necessario dare comunicazione al Procuratore generale presso la S.C. del decreto di fissazione dell'adunanza e della proposta del relatore.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 5,,Cod. Proc. Civ. art. 71 com. 1,,Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137,,Cod. Proc. Civ. art. 380 bis,,Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 76,,Decreto Legge 31/08/2016 num. 168,,Decreto Legge 21/06/2013 num. 69*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3556 del 2017 Rv. 642438 - 01

---

18. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **5741** *del* **27/02/2019** (Rv. **652770 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
N. *(DI FRONZO ALESSANDRA) contro* N. *(VALLA GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Effetti - Contumacia - Valore di rinuncia - Esclusione.

L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 392,,Cod. Proc. Civ. art. 393,,Cod. Proc. Civ. art. 394,,Cod. Proc. Civ. art. 384,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24336 del 2015 Rv. 637778 - 01, N. 538 del 2000 Rv. 532952 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5137** *del* **21/02/2019** (Rv. **652698 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(GRIGNOLIO FRANCESCO) contro* G. *(PECCHIOLI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2014
100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata.

La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 383,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 394*Massime precedenti Conformi:* N. 4096 del 2007 Rv. 595280 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **4070** *del* **12/02/2019** (Rv. **652593 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**
H. *(BENERICETTI ANDREA) contro* C. *(ZANASI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/07/2014
100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Onere di riproposizione delle questioni impregiudicate in appello - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.

In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 384,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 394*Massime precedenti Conformi:* N. 24336 del 2015 Rv. 637778 - 01

---

19. REVOCAZIONE

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5144** *del* **21/02/2019** (Rv. **652700 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(FERRARIS ANNA) contro* C. *(RAPELLA LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/12/2014
100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Termine di proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Individuazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 325,,Cod. Proc. Civ. art. 326,,Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3,,Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5*Massime precedenti Vedi:* N. 9369 del 2006 Rv. 589346 - 01, N. 4688 del 1987 Rv. 453337 - 01

20. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **5244** *del* **21/02/2019** (Rv. **652810 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(FARNETANI RICCARDO) contro* U. *(CAPECCHI LUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2013
100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Nozione e natura giuridica - Opposizione di terzo ordinaria - Condizioni.

L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5026 del 1999 Rv. 526568 - 01

21. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5151** *del* **21/02/2019** (Rv. **652585 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(MARTINO RINALDO) contro* U. *(COSTANTINO FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2014
046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Precetto intimato ad un condominio - Notifica a persona diversa dall'amministratore - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione di colui che ha ricevuto la notifica - Esclusione - Fondamento.

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE In genere.

La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che riveste la carica di amministratore del detto condominio, non può ritenersi idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione del medesimo a proporre opposizione "iure proprio" solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12460 del 2004 Rv. 574258 - 01, N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **5823** *del* **28/02/2019** (Rv. **652998 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(ADDARII FABIO MASSIMO) contro* N. *(PLATI ROBERTO MARIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/02/2016

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Scrittura privata posta in esecuzione dopo il primo marzo 2006 - Efficacia di titolo esecutivo - Fondamento - Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, le scritture private autenticate formate anteriormente al primo marzo 2006 - data di entrata in vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d.l. n. 35 del 2005 - hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al principio "tempus regit actum", ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso dal piano di riparto il credito di una banca in quanto fondato su di una scrittura privata autenticata formata anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 474 c.p.c. ancorché posta in esecuzione successivamente).

*Riferimenti normativi:*Preleggi art. 11,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 474,CORTE COST.,Decreto Legge 14/03/2005 num. 35,,Cod. Civ. art. 2703,,Cod. Proc. Civ. art. 512,,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **3967** *del* **12/02/2019** (Rv. **652822 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(SANDRONI DANIELE) contro* I. *(REGNI ROBERTO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016
079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.

L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 156,,Cod. Proc. Civ. art. 160,,Cod. Proc. Civ. art. 475,,Cod. Proc. Civ. art. 479,,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.,Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153*Massime precedenti Vedi:* N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01, N. 599 del 1966 Rv. 321183 - 01, N. 19105 del 2018 Rv. 650240 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **5489** *del* **26/02/2019** (Rv. **652835 - 03**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESPOSITO CIRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2014
079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 447 c.p.c. affetta da errore - Tutela del terzo pignorato - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione - Condizioni - Onere di tempestiva revoca o rettifica della dichiarazione - Sussistenza.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell'esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l'assegnazione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 547,,Cod. Proc. Civ. art. 553,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3958 del 2007 Rv. 596348 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **5489** *del* **26/02/2019** (Rv. **652835 - 02**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESPOSITO CIRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2014
079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - Revocabilità - Condizioni - Limite temporale.

In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 547,,Cod. Proc. Civ. art. 553,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 153,CORTE COST.,Legge 24/12/2012 num. 228*Massime precedenti Vedi:* N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **5489** *del* **26/02/2019** (Rv. **652835 - 01)**
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(ESPOSITO CIRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2014
079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di assegnazione di un credito - Natura di atto esecutivo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi o con l'appello - Condizioni e limiti.

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 543,,Cod. Proc. Civ. art. 553,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 339,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5529 del 2011 Rv. 617031 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4528** *del* **15/02/2019** (Rv. **652748 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(CARNUCCIO FRANCESCO) contro* E. *(LAGOTETA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/12/2016
079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta – Accoglimento successivo dell'opposizione all'esecuzione – Interesse alla decisione - Persistenza - Effetti invalidanti degli atti esecutivi precedentemente compiuti.

A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 553,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 2929,,Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis*Massime precedenti Conformi:* N. 18350 del 2014 Rv. 632105 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2017 Rv. 645478 - 02

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **3987** *del* **12/02/2019** (Rv. **652487 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(ABBRUZZESE CARLO) contro* R. *(DE NOBILI DIANORA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/07/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "ante" riforma - Oggetto - Possibilità di sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento.

Oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dal testo dell'art. 549 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, è unicamente l'accertamento della esistenza o meno del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato, nonché, in caso positivo, della sua misura, rimanendo estranea a tale giudizio – del tutto autonomo rispetto al procedimento di esecuzione - ogni questione concernente la pignorabilità del credito azionato "in executivis", anche sotto il profilo dell'incidenza di eventuali vincoli di destinazione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 549,CORTE COST. PENDENTE,Cod. Proc. Civ. art. 547,,Cod. Proc. Civ. art. 548,CORTE COST. PENDENTE,Legge 24/12/2012 num. 228,,Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23631 del 2018 Rv. 650882 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **4149** *del* **13/02/2019** (Rv. **652745 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
L. *(MACARIO FRANCESCO) contro* T. *(FERRARI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 22/04/2016
079072 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - RENDICONTO Espropriazione forzata - Incapacità dell'offerente a partecipare alla gara – Divieto di cui all'art. 1471, comma 1, n. 2, c.c. – Estensione del divieto – Giudice in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario – Condizioni – Rilevanza disciplinare della condotta – Sussistenza - Ripercussioni sulla validità dell'acquisto all'asta – Esclusione.

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell'acquisto.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 1471,,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 1261*Massime precedenti Vedi:* N. 3618 del 2017 Rv. 643726 - 02, N. 4464 del 1985 Rv. 441928 - 01, N. 5679 del 1991 Rv. 472264 - 01

Sez. **3** - , ***Sentenza*** *n.* **3709** *del* **08/02/2019** (Rv. **652986 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(LUDINI ELIO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 26/10/2016
079179 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA Sequestro o confisca del bene ex l. n. 575 del 1965 - Opponibilità del pignoramento allo Stato - Condizioni - Effetti della l. n. 228 del 2012 sui procedimenti di esecuzione in corso - Interesse dell'aggiudicatario - Limiti.

Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ex l. n. 575 del 1965 su un bene immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa l. n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), restando irrilevante la circostanza che l'erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 555,,Legge 31/05/1965 num. 575,,Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4263** *del* **13/02/2019** (Rv. **653008 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**
S. *(MILONE MICHELE) contro* S.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 02/12/2016
079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Distribuzione delle somme ricavate dalla vendita tra i vari creditori - Chiusura del procedimento di esecuzione forzata - Azione di ripetizione di indebito da parte di uno dei creditori nei confronti di altri - Esclusione - Fondamento.

A seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, è da escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita mediante l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte di un creditore nei confronti degli altri, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 485,,Cod. Proc. Civ. art. 487,,Cod. Proc. Civ. art. 510,,Cod. Proc. Civ. art. 512,,Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 2033,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4763** *del* **19/02/2019** (Rv. **653012 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
B. *(LAZZATI MARCELLO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/12/2016
079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato - Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie relativa a debitore già dichiarato fallito - Applicabilità.

In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis".

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 602,,Cod. Proc. Civ. art. 604,,Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 102,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 383,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6546 del 2011 Rv. 616811 - 01

---

22. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **5415** *del* **25/02/2019** (Rv. **652929 - 02**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* (. *(ACONE MODESTINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/09/2013
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità - Domande dell'opposto diverse da quelle avanzate con il ricorso monitorio - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della "reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro "de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era

priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 633,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 645,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16564 del 2018 Rv. 649670 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27124 del 2018 Rv. 651448 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4529** *del* **15/02/2019** (Rv. **652987 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(RENIER GIANFRANCO) contro* S. *(TRAVAINI ENRICO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 13/02/2015
131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Notificazione di decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto – Persistenza di un collegamento fra il destinatario ed il precedente luogo di residenza - Inesistenza della notifica – Esclusione - Opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 139,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 160,,Cod. Proc. Civ. art. 650,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 140,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1509 del 2019 Rv. 652454 - 01, N. 15892 del 2009 Rv. 608806 - 01, N. 25737 del 2008 Rv. 605328 - 01

---

23. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **4771** *del* **19/02/2019** (Rv. **653137 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
S. *(DANOVI REMO) contro* A. *(LOMACCI GUIDO LUCA MASSIMILIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2017
104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Procedimento per convalida di sfratto - Opposizione dell'intimato - Mutamento del rito - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di ampliamento della "causa petendi" originaria con la domanda di risarcimento del danno aggiuntivo ex art. 1591 c.c.

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' In genere.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 1571,,Cod. Civ. art. 1591,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 664,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 447,,Cod. Proc. Civ. art. 426,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 665,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 667,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12247 del 2013 Rv. 626372 - 01

---

24. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **6030** *del* **28/02/2019** (Rv. **652933 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro* C. *(MARCUCCIO MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/10/2014
125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Provvedimento del giudice di primo grado di accoglimento dell'istanza di tutela del possesso con omissione della remissione delle parti alla fase di merito - Reclamabilità - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza - Esame nel merito da parte del tribunale del reclamo erroneamente proposto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri della Corte di cassazione.

Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 1168,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 703,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1387 del 2012 Rv. 621092 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **5154** *del* **21/02/2019** (Rv. **652705 - 01**)
Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(CALCAGNI FRANCESCO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/02/2015
125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Duplicità di fasi - Rispettive caratteristiche - Ricorso possessorio - Introduzione di entrambe le fasi - Idoneità - Conseguenze - Domanda risarcitoria - Ammissibilità - Condizioni.

Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 703,CORTE COST.,Legge 26/11/1990 num. 353,,Decreto Legge 14/03/2005 num. 35,,Legge 14/05/2005 num. 80,,Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24388 del 2006 Rv. 594178 - 01

---

25. ARBITRATO

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **3795** *del* **08/02/2019** (Rv. **652416 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(SABBIONI PAOLO) contro* A. *(FERRARI GIUSEPPE FRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014
013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 808 quater,,Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3*Massime precedenti Conformi:* N. 28485 del 2005 Rv. 586284 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5824** *del* **28/02/2019** (Rv. **653119 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(PERFETTI FRANCO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/11/2016
013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Art. 817 c.p.c. - Regime successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità -Esclusione - Conseguenza - Impugnabilità del lodo dinanzi al giudice ordinario - Ammissibilità.

In tema di arbitrato, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, qualora una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, pur regolarmente chiamata, rifiuti di partecipare al giudizio arbitrale, non opera l'art. 817, comma 3, c.p.c. e, perciò, la stessa non subisce la preclusione posta da tale disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 3,,Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40*Massime precedenti Conformi:* N. 4156 del 2006 Rv. 587019 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **5824** *del* **28/02/2019** (Rv. **653119 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(PERFETTI FRANCO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/11/2016

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di incompetenza dell'arbitro - Natura - Eccezione di rito in senso stretto - Limite temporale ex art. 817, comma 3, c.p.c. - Operatività - Condizioni.

L'eccezione d'incompetenza dell'arbitro di cui all'art 817, comma 2 c.p.c., salvo il caso di controversia non arbitrabile, coerentemente con la nuova accezione "paragiurisdizionale" dell'arbitrato rituale, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, soggetta al limite temporale indicato dall' art. 817, comma 3, c.p.c., solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale e non per quella che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 817,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23473 del 2017 Rv. 645700 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23463 del 2016 Rv. 641624 - 01

---

1. PRESCRIZIONE

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **4318** *del* **14/02/2019** (Rv. **652689 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
D. *(TOSADORI MAURIZIO) contro* E. *(IRTI NATALE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015
127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO Pronuncia definitiva di condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - "Actio iudicati" ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. - Esclusione.

127039 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2953,,Cod. Civ. art. 2947,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 839 del 1976 Rv. 379502 - 01